

N. 2852/11 Reg. Gen.Trib.
N. 5657/11 N.R.MOD.21(P.M.)
N. 1297/11 G.I.P. (MOD.20)

REPUBBLICA ITALIANA



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Milano

SEZIONE 4° PENALE

Composto dai Sigg. Magistrati

| | | |
|-------|----------------------|-----------------|
| Dott. | GIULIA TURRI | Presidente Est. |
| Dott. | ORSOLA DE CRISTOFARO | Giudice |
| Dott. | CARMELA D'ELIA | Giudice |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

BERLUSCONI SILVIO nato il 29/09/1936 a Milano, residente in Arcore (MB) presso villa San Martino, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dei difensori di fiducia, avvocati Niccolò Ghedini e Piero Longo del foro di Padova, in Padova via Altinate n. 74-86, libero, assente.

IMPUTATO

dei seguenti reati:

capo a) artt. 317, 61 n. 2 c.p. perché, al fine di occultare sia il delitto di cui al capo che segue e di assicurarsi per esso l'impunità, sia altri fatti, anche di rilevanza penale non a lui ascrivibili, ma comunque suscettibili di arrecare nocimento alla sua immagine di uomo pubblico, abusando della sua qualità di Presidente del Consiglio dei Ministri, la notte tra il 27 e il 28.05.2010, avendo appreso che la minore El Mahroug Karima – da lui in precedenza frequentata – era stata fermata e condotta presso la Questura di Milano, si metteva in contatto con il Capo di Gabinetto del Questore, dr. Pietro Ostuni e rappresentandogli che tale ragazza minore, di origine nord africana, gli era stata segnalata come nipote di Mubarak, (circostanza peraltro palesemente falsa), lo sollecitava ad accelerare le procedure per il suo rilascio, aggiungendo che il Consigliere Regionale Nicole Minetti si sarebbe fatta carico del suo affido e, quindi induceva il dr. Pietro Ostuni a dare disposizioni alla dr.ssa Giorgia lafrate, (funzionaria della Questura di Milano e quella notte di turno) affinché la citata minore El Mahroug Karima (nata in Marocco il 1.11.1992 e denunciata per furto in data 27.5.10 da Pasquino Caterina), venisse affidata a MINETTI Nicole, così sottraendola al controllo e alla vigilanza delle autorità preposte alla tutela dei minori, in contrasto con le disposizioni al riguardo impartite dal PM di turno;

ed infatti, in attuazione delle disposizioni impartite dalla dott.ssa lafrate, la minore El Mahroug Karima, che si era indebitamente allontanata dalla Comunità La Glicine CIRS di Messina, non veniva trattenuta in Questura, né inviata in una comunità, ma affidata alle ore 2.00 del 28.5.2010 alla Minetti, ancor prima che fossero formalmente richiesti dalla Questura di Milano (con fax al Commissariato di Taormina a firma dott.ssa lafrate, inviato alle ore 02.20) i documenti necessari ai fini di una sua compiuta identificazione, accertata in Letojanni effettivamente solo alle ore 04.00, nonché senza previo interpello dei genitori della minore stessa circa il suo affidamento a terzi; affidamento alla Minetti peraltro solo formale, essendo indicato (così come certificato per iscritto dalla stessa dr.ssa lafrate nel sopra citato fax spedito al Dirigente del Commissariato di PS Messina-Taormina) quale domicilio quello di Milano Via Villoresi 19, abitazione non della

Sentenza N. 7927/2013
Del 24/06/2013

Data arresto
Data eventuale scarcerazione

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il 21 NOV. 2013

Visto

Milano,

IL SOST. PROC. GENERALE

Estratto Esecutivo a:

- a) Procura Repubblica
- b) Corpi Reato
- c) Mod.1

Il

Estratto a:

- a) Mod.21 P.M.
- b) Carceri

Il

Redatta Scheda il

per

comunicazione all'ufficio elettorale del Comune di

Il

estratto all'Ufficio Campione Penale per forfettizzazione

Il

Campione Penale

Art.

Minetti (domiciliata in Via Olgettina 65) ma di De Conceicao Santos Oliveira Michele, persona priva di referenze, alla quale la Minetti non appena uscita dai locali della Questura consegnava in effetti la minore.

In tal modo ottenendo per sé e per la minore un indebito vantaggio di carattere non patrimoniale consistito, per la minore, nella sua fuoriuscita dalla sfera di controllo delle autorità minorili e, per esso indagato, nell'evitare che El Mahroug Karima potesse riferire del reato di cui al capo che segue e comunque della risalente frequentazione, nonché di altri reiterati episodi di prostituzione verificatisi nella sua dimora privata in Arcore, fatti di rilevanza penale non a lui ascrivibili, ma comunque suscettibili di arrecare nocimento alla sua immagine di uomo pubblico

In particolare:

- **alle ore 23.59.27** del 27 maggio 2010, il dr. Ostuni, dopo essere stato contattato a mezzo telefono dal Presidente del Consiglio dei Ministri, si poneva a sua volta immediatamente in contatto con la dr.ssa lafrate, cui comunicava le disposizioni ricevute da Silvio Berlusconi, invitandola ad agire rapidamente per il rilascio della minore;
- **a seguito di ulteriori telefonate da parte della Presidenza del Consiglio, il dr. Pietro OSTUNI** contattava di nuovo, ripetutamente la dott.ssa Giorgia lafrate, alle ore **23.59.27** (durata 72 Sec.), **00.02.21** (durata 12 Sec.), **00.05.48** (durata 1 Sec.), **00.08.04** (durata 41 Sec.), **00.10.46** (durata 85 Sec.), **00.20.03** (durata 21 Sec.), **01.21.49** (durata 70 Sec.), **01.28.03** (durata 103 Sec.), **01.31.43** (durata 50 Sec.), **01.33.11** (durata 26 Sec.), **01.44.37** (durata 110 Sec.), **02.12.10** (durata 303 Sec.), per accertarsi che le sollecitazioni del Presidente del Consiglio, in ordine al rilascio di El Mahroug Karima e al suo affido a Nicole Minetti, venissero eseguite;
- **nel contempo, il dr. Pietro OSTUNI** informava della telefonata ricevuta dal Presidente del Consiglio e del suo contenuto, dapprima il Questore di Milano, dr. Vincenzo Indolfi (**ore 00.13.49** durata 103 Sec.) e poi il dr. Ivo Morelli, dirigente dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Milano (**ore 00.47.56** durata 159 Sec.);
- **a sua volta, il dr. MORELLI** alle ore **00.51.00** (durata 511 Sec.), **01.24.25** (durata 206 Sec.) e **02.14.12** (durata 572 Sec.) contattava la dott.ssa Giorgia lafrate;
- quindi, sempre il dr. MORELLI parlava con il dr. Ostuni (**ore 00.59.51** durata 70 Sec.), dal quale veniva poi richiamato (**ore 01.30.01** durata 87 Sec.);
- Successivamente il dr. Ostuni comunicava alla Presidenza del Consiglio che El Mahroug Karima era stata rilasciata e affidata al Consigliere Regionale Nicole Minetti. Questa, non appena uscita dai locali della Questura consegnava la ragazza a De Conceicao Santos Oliveira Michele, persona priva di referenze, presso la cui abitazione di via Villaresi n. 19 (Milano), El Mahroug Karima dimorava da alcuni giorni, dopo essersi arbitrariamente allontanata dalla comunità La Glicine CIRS di Messina.

Affido alla Minetti peraltro disposto ed attuato in palese violazione delle istruzioni impartite dal PM presso il Tribunale per i Minorenni, dr. Annamaria Fiorillo, di turno quella notte. Ricevuta comunicazione del fermo della minore la dr. Fiorillo – cui nulla era stato però riferito in ordine alla richiesta fatta dal Presidente del Consiglio di un celere rilascio della minore, asseritamente nipote del Presidente egiziano Mubarak, - aveva infatti stabilito che l'affido potesse essere effettuato solo previa acquisizione dei documenti della minore, in attesa dei quali questa doveva essere trattenuta in Questura, e che in ogni caso la minore non doveva essere consegnata a De Conceicao Santos Oliveira Michele, abitante in via Villaresi n. 19 a Milano.

Disposizioni tuttavia disattese, in quanto la minore El Mahroug Karima veniva affidata alla Minetti Nicole ancor prima che fossero formalmente richiesti dalla Questura di Milano, con fax al Commissariato di Taormina, a firma dott.ssa lafrate, inviato alle ore 02.20 del 28.05.10, i documenti necessari ai fini di una sua compiuta identificazione, accertata in Letojanni effettivamente solo alle ore 04.00 del 28.05.2010; nonché senza previo interpello dei genitori della minore stessa circa il suo affidamento a terzi.

In tal modo El Mahroug Karima, accusata (il 27.05.2010) del furto di circa 3 mila euro, sprovvista di documenti di identificazione, scappata dalla comunità di

provvedimento di rintraccio, che si manteneva, a suo dire, facendo la danzatrice del ventre, non veniva trattenuta in Questura, né inviata in una comunità ma "ricollocata presso il suo domicilio milanese (Via Villorosi 19) e formalmente affidata alla signora Minetti" – così come certificato per iscritto dalla stessa dr.ssa lafrate nel fax datato 28.05.2010, spedito al Dirigente del Commissariato di PS Messina-Taormina, alle ore 02.20 del 28.05.2010.

In Milano 27 e 28 maggio 2010

capo b) art. 81 cpv., 600 bis comma II^a c.p., per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, compiuto atti sessuali con El Mahroug Karima, minore degli anni diciotto, nella sua abitazione privata di Arcore, in un arco di tempo individuato, allo stato, tra il 14.02.2010 e il 02.05.2010 e segnatamente:

- 14 (domenica) – 20 (sabato) – 21 (domenica) – 27 (sabato) – 28 (domenica) febbraio 2010;
- 09 (martedì) marzo 2010;
- 04 (domenica – Pasqua) – 05 (lunedì dell'Angelo) – 24 (sabato) – 25 (domenica – Festa della Liberazione) – 26 (lunedì) aprile 2010;
- 01 (sabato – Festa del lavoro) – 02 (domenica) maggio 2010;

in cambio del pagamento di somme di denaro che venivano consegnate, in contante, dallo stesso indagato, oppure da SPINELLI Giuseppe, suo fiduciario, nonché di altra utilità economica (gioielli ed altro).

In Arcore, fino al 02.05.2010.

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Nell'udienza del 13 maggio 2013 il PM ritenuta la continuità normativa tra le disposizioni dell'art. 317 c.p. ante legge n. 190 del 2012 e l'art. 319 quater c.p., ritenuti i reati contestati unificati sotto il vincolo della continuazione e ritenuto più grave il reato di cui al capo d'imputazione A) chiede la condanna dell'imputato alla pena finale di anni 6 di reclusione e chiede l'applicazione delle seguenti pene accessorie: interdizione perpetua dai pubblici uffici, interdizione legale per anni 6 ai sensi dell'art. 32 c.p. nonché le pene accessorie previste dall'art. 600 septies ultimo comma c.p. ante legge n. 172 del 2012 oggi art. 600 septies comma 2 c.p. introdotto dalla legge n. 171 del 2012

Nell'udienza del 3 giugno 2013 i difensori dell'imputato ritenuto il reato di cui al capo d'imputazione A) ministeriale ai sensi della legge costituzionale del 16 gennaio 1989 n. 1 chiedono ritenere la competenza funzionale del collegio composto ai sensi dell'art. 7 della predetta legge con trasmissione degli atti a questo Giudice, in subordine chiedono al Tribunale di voler dichiarare la propria incompetenza territoriale e ritenuta la competenza territoriale del Tribunale di Monza trasmettere gli atti al PM presso quel Tribunale, in ulteriore subordine chiedono per entrambi i reati contestati sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché il fatto non costituisce reato per mancanza dell'elemento soggettivo, in ulteriore subordine per il reato di cui al capo d'imputazione A) chiedono sentenza di assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Nell'udienza del 24 giugno 2013 il PM non formula repliche ed il Tribunale si ritira in camera di consiglio.

INDICE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – p. 1

MOTIVAZIONE – p. 14

CAPO A

- L'intervento in Corso Buenos Aires* – p. 14
- La Questura di Milano* – p. 24
- Gli accertamenti eseguiti in Sicilia la notte del 28 maggio 2010* – p. 38
- La deposizione di Iafrate Giorgia* – p. 40
- La deposizione del dott. Piero Ostuni ed il contatto con l'imputato* – p. 52
- Le disposizioni impartite dal pubblico ministero* – p. 60
- L'intervento del 5 giugno 2010 nei confronti di El Mahroug Karima* – p. 65
- Le direttive e le prassi della Procura della Repubblica nei confronti di soggetti minorenni, con particolare riferimento al caso di El Mahroug Karima* – p. 70
- La versione dell'imputato alla luce delle risultanze processuali* – p. 77
- La tesi difensiva* – p. 77
- Le verifiche effettuate ed i tabulati telefonici acquisiti* – p. 83
- L'intervento di Minetti Nicole* – p. 89
- Il colloquio tra Berlusconi e Ostuni* – p. 92
- La questione della parentela con il Presidente egiziano Mubarak* – p. 98
- La ricostruzione della vicenda alla luce del materiale probatorio illustrato* – p. 105
- La violazione dell'art. 317 c.p.* – p. 116
- Valutazioni conclusive* – p. 128

CAPO B

- Le vicende di El Mahroug Karima di interesse in relazione ai fatti per cui si procede* – p. 135
- Le condizioni di vita della minore prima del suo arrivo a Milano* – p. 135
- Il suo arrivo nel capoluogo lombardo* – p. 142
- Gli accadimenti dopo l'intervento nei confronti della minore del 5 giugno 2010* – p. 155
- Conclusioni* – p. 168
- La partecipazione di El Mahroug Karima alle serate presso la residenza dell'imputato ad Arcore* – p. 169

I criteri di valutazione del materiale probatorio – p. 180

La deposizione di Tumini Melania in ordine al contenuto della serata del 19 settembre 2010 – p. 189

La partecipazione di Makdoun Maria alla serata del 12 luglio 2010 – p. 208

La serata del 6 gennaio 2011 ad Arcore di Teatino Natascia – p. 212

La partecipazione alle serate di Fadil Imane – p. 216

La deposizione di Danese Chiara e Battilana Ambra in relazione alla serata del 22 agosto 2010 – p. 228

Il sistema prostitutivo ed i riscontri alle dichiarazioni di El Mahroug Karima sul contenuto delle serate indicate nel capo d'imputazione – p. 245

La prostituzione di El Mahroug Karima ad Arcore – p. 277

Valutazioni conclusive – p. 316

IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO – p. 323

II DISPOSITIVO – p. 325

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'T' or a similar character, located at the bottom center of the page.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto di giudizio immediato del 15 febbraio 2011 veniva disposto il rinvio a giudizio di Berlusconi Silvio, chiamato a rispondere dei reati indicati in rubrica.

La richiesta di differimento della prima udienza del 6 aprile 2011, avanzata dalla difesa il 16 marzo 2011 ed integrata il 18 marzo 2011, veniva respinta con decreto del 18 marzo 2011.

Il 23 marzo 2011 veniva autorizzata la ripresa audio e video del processo a cura della RAI, nelle forme e nei modi indicati nel relativo provvedimento¹. In concreto, la RAI assicurava solo la ripresa del segnale audio, attesi i provvedimenti, emessi ai sensi dell'art. 2 D.M. 28.10.1993 dall'Avvocato Generale, con cui veniva vietato l'accesso al Palazzo di giustizia ai giornalisti-fotografi e ai giornalisti-cineoperatori, in concomitanza dei giorni di udienza del processo. I giornalisti riprendevano comunque alcune fasi del processo, avvalendosi di strumentazione elettronica; la RAI provvedeva a riprendere la sola lettura del dispositivo con le modalità di cui al decreto sopra citato.

Alla prima udienza del **6 aprile 2011**, veniva dichiarata la contumacia dell'imputato. Lo stesso trasmetteva, infatti, uno scritto in cui rappresentava di essere impegnato in attività istituzionali, nella sua qualità di Presidente del Consiglio in carica, acconsentendo espressamente a procedere in sua assenza, trattandosi di prima udienza c.d. di "smistamento". I difensori di fiducia dell'imputato nominavano un sostituto processuale, essendo impegnati in lavori parlamentari. Il difensore della Arcidonna Onlus depositava atto di costituzione di parte civile. Il processo veniva rinviato, dovendosi celebrare altri processi con imputati detenuti, facendo salvi i diritti di prima udienza.

Il **31 maggio 2011**, assente l'imputato², il Tribunale accoglieva la richiesta di esclusione della parte civile Arcidonna Onlus per le ragioni indicate nella relativa ordinanza.

I difensori illustravano le questioni preliminari, che venivano trattate anche alle successive udienze del **6 e 14 giugno 2011**, e depositavano documentazione a sostegno.

¹ Con separati provvedimenti (sub faldone 7) venivano regolate le modalità di accesso dei giornalisti-fotografi all'aula.

² V. missiva depositata dalla difesa ed allegata al verbale d'udienza, con cui l'imputato rappresentava di non potere essere presente, atteso un concomitante impegno istituzionale nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei ministri, ed acconsentiva che il processo si svolgesse in sua assenza.

Il Pubblico Ministero, all'udienza da ultimo indicata, chiedeva il rigetto delle richieste della difesa, depositando alcuni documenti.

All'udienza del **13 luglio 2011**, sciogliendo la riserva assunta, il Tribunale emetteva ordinanza con cui venivano respinte tutte le eccezioni proposte riconducibili sostanzialmente alle seguenti cinque tematiche:

1. incompetenza funzionale di questa Autorità Giudiziaria a favore del Tribunale dei ministri;
2. carenza di potere del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari in conseguenza della asserita natura ministeriale del reato di cui al capo A) d'imputazione;
3. competenza territoriale;
4. nullità del decreto di giudizio immediato;
5. formazione del fascicolo del dibattimento.

Dichiarato aperto il dibattimento e data lettura dei capi d'imputazione, la difesa chiedeva revocarsi l'ordinanza sulle questioni preliminari appena pronunciata. Sentito il pubblico ministero, il Tribunale confermava il provvedimento e rinviava per la richiesta di ammissione delle prove.

All'udienza del **3 ottobre 2011**³, la richiesta di sospensione del processo avanzata dalla difesa, in attesa della decisione della Corte Costituzionale sul conflitto di attribuzioni sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti della Procura della Repubblica e del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano nell'ambito del presente procedimento, veniva respinta per le ragioni indicate nell'ordinanza allegata al relativo verbale d'udienza. Veniva parimenti respinta la richiesta difensiva di sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 479 c.p.p., 23 e 37 L. n. 87/1953.

Le parti chiedevano quindi l'ammissione delle prove; veniva concesso un termine per esaminare la copiosa documentazione depositata da entrambe.

All'udienza del **22 ottobre 2011**, la difesa depositava ed illustrava quattro note di udienza, opponendosi ad alcune produzioni documentali del pubblico ministero, alla trascrizione e alla utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, nonché all'escussione di alcuni testimoni indicati nella lista della pubblica accusa.

Veniva inoltre comunicato alle parti il calendario delle udienze⁴.

³ La difesa depositava missiva della Presidenza del Consiglio dei ministri, in cui veniva rappresentato un concomitante impegno dell'imputato, e precisava che non intendeva eccepire un impedimento a comparire.

⁴ V. calendario dal 2 dicembre 2011 al 25 maggio 2012 che è stato allegato al relativo verbale d'udienza.

In data 23 novembre 2011 il Tribunale scioglieva la riserva assunta, dando lettura dell'ordinanza di ammissione delle prove. Venivano apportate delle modificazioni al calendario delle udienze, tenendo conto dei concomitanti impegni professionali dei difensori in altri processi pendenti a carico dell'imputato.

All'udienza del **2 dicembre 2011**⁵ venivano nominati periti il dott. Andrea Rossati, con l'incarico di trascrivere le conversazioni registrate sulle linee 112, 113 e 118 di cui all'elenco depositato dalla pubblica accusa, e il dott. Claudio Marangoni con l'incarico di trascrivere le intercettazioni delle telefonate e degli sms indicate dal pubblico ministero. La difesa nominava l'ing. Claudio Alati come proprio consulente tecnico di parte.

Il pubblico ministero chiedeva l'acquisizione del faldone n. 3 delle proprie produzioni documentali, con parziale revoca dell'ordinanza di ammissione delle prove, producendo altresì i decreti di perquisizione, i relativi verbali, i verbali di sequestro e gli accertamenti eseguiti. Previa concessione di una breve sospensione per esaminare i documenti, la difesa si opponeva alla loro acquisizione.

Il Tribunale si riservava di decidere.

La difesa insisteva per l'immediato scioglimento della riserva assunta e depositava un'ulteriore memoria, chiedendo dichiararsi l'inutilizzabilità di alcuni tabulati telefonici.

Il Tribunale emetteva due ordinanze, allegate al relativo verbale d'udienza, respingendo l'opposizione all'assunzione delle prove orali, prima del deposito delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche, avanzata dalla difesa all'udienza del 23.11.2011, e mantenendo ferma la riserva in ordine alle ulteriori questioni avanzate dalle parti⁶.

Veniva quindi escusso il testimone **Vice Questore Aggiunto Ciacci Marco** la cui audizione si protraeva anche all'udienza del **12 dicembre 2011**.

All'udienza da ultimo indicata, preliminarmente, veniva dato atto dell'avvenuto deposito in cancelleria dell'elaborato peritale redatto dal dott. Andrea Rossati il quale, sentite le parti, veniva congedato, nonché dell'avvenuto deposito in cancelleria da parte del pubblico ministero della documentazione di cui era stata chiesta l'acquisizione.

⁵ La difesa, senza addurre un legittimo impedimento, depositava missiva della Segretaria personale dell'imputato che comunicava un impegno istituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri.

⁶ Tali questioni erano attinenti alla richiesta della pubblica accusa di acquisizione di ulteriore documentazione informatica nonché alle richieste della difesa di revoca parziale dell'ordinanza di ammissione delle prove emessa il 23.11.2011 e di correzione materiale come da note d'udienza depositate.

Veniva conferito ulteriore incarico peritale collegiale al dott. Fabio Marangoni e agli interpreti Mednouni Loubna, De Matos De Fatima e Felcher Ignazio Vittorio di trascrizione delle intercettazioni in lingua straniera.

Il pubblico ministero produceva la documentazione indicata nel verbale d'udienza di cui chiedeva l'acquisizione. La difesa si opponeva, depositando memoria.

Il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2 dicembre 2011 e sentite le parti in udienza, emetteva ordinanza, disponendo l'acquisizione della documentazione prodotta dal pubblico ministero e confermando nel resto l'ordinanza di ammissione delle prove del 23.11.2011.

Si procedeva quindi all'escussione del teste **Vice Questore Aggiunto Bertoli Giorgio**. All'udienza del **27 gennaio 2012**, preliminarmente, la difesa chiedeva di modificare il calendario delle udienze in prosecuzione; il Tribunale disponeva procedersi all'escussione dei testimoni presenti, rimandando all'esito ogni questione organizzativa; i difensori si allontanavano, nominando due sostituti processuali i quali eccepivano la nullità delle operazioni peritali compiute dal perito dott. Fabio Marangoni e, in subordine, chiedevano di disporre una proroga del termine fissato per il deposito dell'elaborato, depositando una memoria; il pubblico ministero ne chiedeva il rigetto; il Tribunale si riservava.

Venivano escussi i testimoni **Isp. Sup. Damiani Paola e Ass. Capo Martegani Daniele**; veniva acquisito il documento denominato "herman hesse.tif" derivante dalla copia forense eseguita sul computer sequestrato a El Mahroug Karima il 28.10.2010 su cui riferiva il teste Martegani⁷.

Veniva comunicato alle parti il calendario delle udienze⁸.

All'udienza del **30 gennaio 2012** si procedeva all'escussione dei testi **Isp. Sorbo Luigi, Pavone Pierfrancesco, Sovr. Capo Venturini Ascenzo**.

Veniva concessa proroga fino al 24 febbraio 2012 al perito per il deposito dell'elaborato conclusivo⁹.

⁷ V. relativa ordinanza allegata al verbale d'udienza.

⁸ Al fine di venire incontro alle esigenze manifestate dalla difesa, in sostituzione delle date critiche segnalate dai difensori, venivano proposte in alternativa le date del 1, 3 e 4 febbraio 2012; la difesa rappresentava dei propri impedimenti nelle nuove date indicate per cui veniva mantenuto fermo il calendario comunicato da tempo alle parti; veniva, inoltre, depositato il calendario delle udienze fino al 13 luglio 2012 che veniva allegato al relativo verbale d'udienza.

⁹ Come disposto dal Tribunale, il perito provvedeva a depositare in modo scagionato la trascrizione delle intercettazioni con una relazione preliminare sulle modalità e lo stato delle attività peritali

In data **10 febbraio 2012** venivano escussi i testi **Vice Questore Serino Luca, Premoli Gianpaolo, Suor Gambino Maria Concetta, Fenzi Maria, Maridati Anna, Esposito Loredana**. All'esito veniva data lettura dell'ordinanza, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27 gennaio, con cui venivano respinte le richieste avanzate dalla difesa di dichiarare *"la nullità ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p. delle operazioni peritali e, sin d'ora, dell'elaborato peritale che verrà depositato"* e, in subordine, *"di prorogare il termine ultimo stabilito per il deposito dell'intero elaborato peritale fissato per il 9 febbraio 2012 quantomeno di trenta giorni"*.

I testimoni **Cafaro Ermes e Garrisi Raffaele** venivano escussi all'udienza del **13 febbraio 2012**. Il testimone Cafaro veniva autorizzato a riferire sul contenuto delle dichiarazioni rese da El Mahroug Karima il 27 maggio 2010¹⁰.

All'udienza del **17 febbraio 2012** venivano sentiti i testimoni **Ass.tente Landolfi Marco, Graziani Gigliola Carla, Cisse Sokhna Rokhaya, Ag. Sc. Roma Giovanni, Ag. Sc. Venditti Roberto, Isp. Colletti Ignazio, Sov. Gallo Augusto**.

I testimoni **Ass. Capo Leanza Antonio, Sov. Ranelli Massimiliano, Sov. Ottolina Alessandra, La Torre Anna Rita, Sov. Imperiale Emilio, Caico Giuseppe, Ass. Capo Trimarchi Giovanni, Ag. Sc. Marsiglia Gennaro, Ag. Piccoli Giovanni Battista, Miceli Alessandro** venivano escussi all'udienza del **27 febbraio 2012**; all'esito, venivano acquisiti i documenti indicati nel relativo verbale. Veniva autorizzata la proroga al 27 febbraio del deposito dell'elaborato peritale del dott. Marangoni.

All'udienza del **9 marzo 2012**, in assenza di domande delle parti da porre a chiarimenti ai periti presenti in aula, il Tribunale procedeva all'**esame del perito Marangoni**. Venivano quindi escussi i testi **Brivio Eva, Giribaldi Elisabetta, Forino Giovanna, Rocchi Alessia, Giallongo Pasqualina, Turetti Egidio Sauro, Zangari Claudio, Grasso Giovanni, Lo Presto Antonino, Guglielmi Antonio**, nonché acquisita la documentazione indicata nel verbale d'udienza.

Veniva respinta con ordinanza la richiesta della difesa di posticipare l'esame diretto del teste comune alla pubblica accusa, Brivio Eva, all'esito dell'assunzione di tutte le prove a carico; analoghe richieste proposte in occasione dell'audizione di altri testimoni

condotte fino al 1° febbraio 2012, con relativi allegati inerenti il calendario delle attività svolte ed i contatti con il consulente di parte - v. cartella in atti sub faldone 8.

¹⁰ V. relativa ordinanza allegata al verbale d'udienza.

comuni venivano respinte, richiamando le ragioni già esposte nel citato provvedimento¹¹.

La difesa si rifiutava di eseguire l'esame del teste comune.

Su richiesta del pubblico ministero, veniva disposto l'accompagnamento coattivo del teste Condorelli Riccardo per la successiva udienza del 26 marzo 2012¹².

In data **26 marzo 2012** veniva disposta, su richiesta della pubblica accusa, la visita fiscale nei confronti di Iriarte Osorio Dania Maria, rimasta assente senza addurre alcun legittimo impedimento.

Venivano escussi i testi **Randazzo Grazia, Pasquino Caterina, Dantone Savino Marco, Villa Giuseppe, Condorelli Riccardo, Passaro Antonio, Silvestri Vincenzo, Matacelo Pasquale, Caroppo Stefano, Gandini Stefano.**

All'udienza del **16 aprile 2012**, preliminarmente, il pubblico ministero depositava l'esito dell'attività integrativa di indagine effettuata ex art. 430 c.p.p. e chiedeva l'esame di De Vivo Enzo. La difesa chiedeva termine per esaminare il materiale, che veniva concesso fino all'udienza del 7 maggio 2012, nonché di estromettere la trascrizione di tre conversazioni telefoniche, richiesta sulla quale il Tribunale si riservava di decidere.

Venivano escussi i testi **Fadil Imane, Iriarte Osorio Diana Maria, Vadalà Maura, Battarra Valentina, Tumini Melania** nonché acquisite, su accordo delle parti ex art. 493 comma 3 c.p.p., i brogliacci di alcune conversazioni telefoniche intervenute tra Iriarte Osorio e El Mahroug Karima il 20 e 21 agosto 2010.

All'udienza del **20 aprile 2012**, **revocata la contumacia dell'imputato presente in aula**, venivano escussi i testimoni **dott. Ostuni Pietro, dott. Iafrate Giorgia, dott. Morelli Ivo, dott. Indolfi Vincenzo** nonché acquisito l'appunto del teste da ultimo indicato¹³.

I testimoni **Danese Chiara, Fabbri Marcello, Samarati Massimo, Makdoun Maria** venivano escussi all'udienza del **7 maggio 2012**. Veniva accolta la richiesta della difesa di annullare l'udienza del 18 maggio 2012.

All'udienza del **24 maggio 2012**, il Tribunale disponeva di esaminare **Risso Luca** con le garanzie previste dall'art. 210 comma 6 c.p.p.; lo stesso si avvaleva della facoltà di

¹¹ Il ricorso per atto abnorme presentato dalla difesa alla Corte di Cassazione veniva dichiarato inammissibile.

¹² Veniva annullata l'udienza inserita in calendario, attesa l'adesione dell'avv. Longo all'astensione dalle udienze proclamata dal 15 al 23 marzo 2012 dall'Unione delle camere penali.

¹³ Il documento veniva inserito nel faldone n. 8/P fogliazione 428 bis, ter e quater.

non rispondere; venivano sentiti i testimoni **Teatino Natascia, Brig. Capo Sorrentino Luigi, Facchineri Serena, Renga Salvatore.**

I testimoni **Mar. Capo Rifici Natale, Spinelli Giuseppe, Garcia Polanco Maria Esther** venivano escussi all'udienza del 25 maggio 2012.

Sentiti i difensori in ordine al materiale depositato dal pubblico ministero ex art. 430 c.p.p. all'udienza del 16 aprile 2012 e a scioglimento della riserva assunta, il Tribunale acquisiva i documenti prodotti dalla pubblica accusa nei limiti indicati nell'ordinanza medesima, ammetteva il teste De Vivo Enzo, nonché l'estensione dei temi di prova indicati alle testimoni De Vivo Concetta, De Vivo Eleonora e Minetti Nicole, dichiarava inutilizzabili le intercettazioni telefoniche di cui ai progressivi n. 966 sull'utenza di Fede Emilio (da p. 47 delle trascrizioni fino al termine della conversazione) e n. 741 sull'utenza di Faggioli Barbara (da p. 35 delle trascrizioni fino al termine della conversazione).

All'udienza del **1° giugno 2012** veniva accolta la richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato nella sua qualità di parlamentare¹⁴.

L'**8 giugno 2012**, in assenza dell'imputato¹⁵, preliminarmente, il pubblico ministero depositava l'esito delle attività integrative d'indagine effettuate ex art. 430 c.p.p. in ordine alle dichiarazioni rese dalla teste Fadil Imane; su richiesta di parte veniva concesso termine alla difesa per esaminare la documentazione fino all'udienza del 25 giugno 2012.

Venivano introdotti i testimoni **Faggioli Barbara, Costanzo Valentina, El Mahroug M'Hamed¹⁶, Visan Ioana, Toti Elisa, Skorkina Raissa.**

All'esito veniva comunicato alle parti il calendario delle udienze dal 5 ottobre al 17 dicembre 2012.

All'udienza del **25 giugno 2012** si procedeva all'escussione della testimone **Battilana Ambra**, previa acquisizione, con il consenso della difesa, della documentazione prodotta dalla pubblica accusa inerente al procedimento penale iscritto nel registro delle notizie di reato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, a seguito della denuncia presentata dalla teste; dalle ore 12.20 si procedeva, su accordo delle

¹⁴ Il processo rimaneva, dunque, sospeso fino all'8 giugno 2012, con conseguente sospensione anche del termine di prescrizione dei reati ex art. 159 c.p.

¹⁵ La difesa rappresentava, al solo fine di motivare l'assenza dell'imputato, che lo stesso era impegnato in una riunione di partito.

¹⁶ Il teste veniva assistito dall'interprete Chejani Abdallah.



parti, a porte chiuse all'esame della teste. Alla medesima udienza venivano sentiti i testimoni **On. Ronzulli Licia e On. Rossi Mariarosaria**.

Il **29 giugno 2012** venivano escussi i testi **De Conceicao Santos Olivera Michelle e Bonasia Roberta**, nonché acquisiti, su accordo delle parti, il traffico telefonico del cellulare della teste Conceicao, la nota riguardante la localizzazione della testimone con mappe allegate, il verbale di sommarie informazioni testimoniali rese in data 14.1.2011 da Conceicao Santos Olivera Michelle, oltre alla documentazione estrapolata dal telefono I-Phone.

Il pubblico ministero rinunciava all'esame dei testimoni indicati nella propria lista di cui all'elenco allegato al verbale d'udienza.

All'udienza del **9 luglio 2012** venivano escussi i testi **Isp. Latella Letterio¹⁷ e Carrozzo Floriano**; venivano acquisite, su accordo delle parti¹⁸, le annotazioni di servizio dello Sco di cui all'elenco allegato. Il pubblico ministero rinunciava al teste Ferrazzano Luigi.

La difesa acconsentiva all'acquisizione della documentazione prodotta dal pubblico ministero all'udienza dell'8 giugno 2012, relativa alle indagini integrative esperite ex art. 430 c.p.p., che veniva acquisita.

I testimoni **De Vivo Eleonora, De Vivo Concetta, De Vivo Enzo, Trevaini Silvia** venivano escussi all'udienza del **17 luglio 2012**; il pubblico ministero rinunciava all'esame di Minetti Nicole e di tutti testimoni residui; veniva acquisita, come prova del fatto storico in sé, la relazione di servizio di Carrozzo Floriano.

Veniva concesso termine alla difesa fino all'udienza del 5 ottobre per valutare con il proprio assistito se sottoporsi o meno all'esame, invitando la difesa a citare i suoi primi sei testimoni.

All'udienza del **5 ottobre 2012**, preliminarmente, veniva data lettura del decreto di liquidazione delle competenze ai periti e agli interpreti trascrittori.

Su accordo delle parti si invertiva l'ordine di assunzione delle prove, in considerazione della richiesta dell'imputato di sottoporsi all'esame o di rendere dichiarazioni spontanee

¹⁷ Il Tribunale non ammetteva, su eccezione della difesa, le domande rivolte al teste dal pubblico ministero inerenti ai contatti delle utenze in uso a De Conceicao Santos Oliveira Michelle e Minetti Nicole con le utenze riconducibili all'imputato, per le ragioni indicate nel verbale d'udienza, richiamando l'ordinanza di ammissione delle prove in relazione all'ambito di applicazione della legge n. 140 del 20 giugno 2003.

¹⁸ La difesa precisava di non prestare il consenso alla utilizzabilità dei contatti con le utenze dell'imputato indicati nelle annotazioni della polizia giudiziaria.

all'udienza del 19 ottobre¹⁹. Venivano escussi i testi **On. Valentini Valentino, Archi Bruno, On. Galan Giancarlo, On. Bonaiuti Paolo**; nulla opponendo il pubblico ministero veniva acquisito il verbale di informazioni rese nel corso di indagini difensive ex art. 391 c.p.p. dall'On. Frattini Franco, con rinuncia all'esame del teste della difesa.

All'esito, il Tribunale constatava che, stante il mancato consenso dei difensori alla rinuncia dei residui testi da parte del pubblico ministero, gli stessi dovevano considerarsi come testimoni della difesa. A questo punto l'avv. Longo chiedeva ancora termine, che veniva concesso, per comunicare se l'imputato intendeva o meno sottoporsi all'esame.

Alla successiva udienza del **19 ottobre 2012** l'imputato rilasciava dichiarazioni spontanee. Si procedeva quindi all'esame di **Di Bernardo Roberto, Mariani Danilo, Estorelli Giuseppe, Brunamonti Lorenzo, Di Boni Dafni, Durante Michele, Brumana Giuseppe, Apicella Mariano, Battaglia Antonio**; veniva acquisita la relazione del teste Estorelli.

Il **26 ottobre 2012** venivano escussi i testimoni della difesa **Prof. Zangrillo Alberto, D'Urso Barbara Maria Carmela, Puricelli Giorgio, Cerioli Renato, Fragata Ester²⁰, Pezzotti Alfredo, Pontillo Luigi**; su accordo delle parti, venivano acquisite le dichiarazioni rese da Canalis Elisabetta al pubblico ministero e da Gamondi Giovanni ai difensori ex art. 391 bis c.p.p., con rinuncia all'escussione dei medesimi, nulla opponendo il pubblico ministero; venivano acquisite altresì le annotazioni di servizio redatte da personale della Divisione Anticrimine della Questura di Milano del 18 e 23 giugno 2010.

All'udienza del **31 ottobre 2012** venivano escussi i testi **Losi Simonetta, Mondello Giuseppe e Luogotenente Miano Armando**. All'esito venivano acquisiti, su accordo delle parti, il verbale di denuncia sporta da Fleri Simona il 23.10.2008, l'annotazione della polizia giudiziaria presso il Tribunale per i Minorenni di Messina del 20.1.2009, la denuncia presentata da El Mahroug Karima il 19.1.2009, il verbale di affidamento della minore del 19.1.2009, il verbale di sommarie informazioni testimoniali di Stilo Maria, la denuncia presentata da Stilo Maria il 16 gennaio 2009, la comunicazione di notizia di reato redatta il 27.1.2011 dei Carabinieri di Crescenago.

¹⁹ V. telefax trasmesso dai difensori il 18 settembre 2012 e scritto depositato in udienza.

²⁰ V. ordinanza con cui è stata disposta l'assunzione della deposizione nelle forme previste dall'art. 210 comma 6 c.p.p.

La richiesta avanzata dalla difesa di dichiarare la inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste Miano in merito al contenuto di quanto riferito dalla teste Stilo Maria era superata dalla successiva audizione della teste stessa.

I testimoni **dott. Frediani Monica, On. Santanchè Daniela, dott. Rossella Carlo, Belen Rodriguez, Rossi Fiorenzo, Annesi Mario** venivano sentiti all'udienza del **5 novembre 2012**. Su accordo delle parti veniva acquisito il verbale di informazioni rese ex art. 391 bis c.p.p. il 2.11.2010 da Maria Aida Yespica Jaime, con rinuncia all'esame della stessa, nonché la trascrizione della deposizione resa da Pennuto Sergio Giuseppe all'udienza del 4.5.2012, nell'ambito del processo pendente nei confronti di Mora Dario + 2.

Venivano acquisiti, inoltre, documenti della "Strumenti tecnologici per la medicina e l'estetica" prodotti dal pubblico ministero, nonché il tabulato relativo al traffico telefonico dell'utenza 348.994484 di El Mahroug Karima in data 17 aprile 2010.

All'udienza del **12 novembre 2012** venivano assunte le deposizioni dei testi **On. Carfagna Maria Rosaria, On. Gelmini Maria Stella, Lodo Francesca, Loddo Miriam, Barizonte Lisney, Tamassia Maurizia** e del consulente di parte **Ing. Alati Claudio**; all'esito veniva acquisita la relazione di quest'ultimo contenuta su supporto informatico (chiave USB denominata "*Public*") nonché, su accordo delle parti, i documenti indicati nel relativo verbale d'udienza.

Il **19 novembre 2012** venivano escussi i testi **Napoli Maria Teresa, Pennuto Giuseppe, Zorzetto Marco, Molena Cinzia, Ferrera Manuela, Ferrera Marianna**. Su accordo delle parti, veniva acquisita una scheda della LM Production s.r.l. di Mora Dario relativa a El Mahroug Karima, nonché la relazione sulla minore dell'Asl di Catanzaro a firma della dott.ssa Napoli Maria Teresa.

L'avv. Ghedini depositava l'elaborato cartaceo dell'Ing. Alati, già acquisito alla precedente udienza in formato elettronico all'esito dell'esame del consulente di parte. Unitamente a tale elaborato, costituente la stampa del contenuto della chiave denominata "*Public*", il difensore depositava una **relazione intitolata "Deposito note critiche alle trascrizioni del Perito del Tribunale Fabio Carlo Omero Marangoni"** di 111 pagine predisposta dallo stesso Ing. Alati. E' appena il caso di rilevare che tale relazione non era stata oggetto del provvedimento di acquisizione della chiave



elettronica, emesso alla precedente udienza, né tantomeno di un provvedimento di acquisizione da parte del Tribunale all'udienza del 19 novembre 2012²¹.

Quanto ai modi e alle forme della partecipazione del consulente di parte allo svolgimento delle operazioni peritali ai sensi dell'art. 230 c.p.p., il Tribunale aveva già disposto con ordinanza risalente al 10 febbraio 2012.

All'udienza del **26 novembre 2012**, venivano acquisiti - su accordo delle parti - le annotazioni di polizia giudiziaria del 21.11.2012 e del 19.1.2009, nonché il verbale delle informazioni rese ex art. 391 bis c.p.p. da Nigro Roberta; venivano quindi escussi i testi **Mora Diana, Amarghioale Ioana Claudia, Rigato Giovanna, Cipriani D'Altorio Francesca, Petrone Assuntina detta Susanna, Veroni Maria Grazia.**

I testimoni **Stilo Maria, Hammad Mohamed Reda, Fede Emilio** ex art. 210 c.p.p. venivano sentiti all'udienza del **3 dicembre 2012**.

In data **10 dicembre 2012** veniva respinta la richiesta della difesa di acquisizione delle trascrizioni effettuate dal consulente di parte Ing. Alati di alcune conversazioni telefoniche con ordinanza allegata al verbale d'udienza.


Su accordo delle parti venivano acquisiti i verbali delle dichiarazioni rese da Minetti Nicole con allegati gli articoli di giornale utilizzati nel corso delle deposizioni, con rinuncia all'esame della stessa.

Stante l'assenza della teste El Mahroug Karima, il processo veniva rinviato; il Tribunale disponeva le ricerche della persona offesa sul territorio nazionale²², delegando – su richiesta del pubblico ministero e con il consenso della difesa – per l'incombente il Vice Questore Aggiunto Ciacci.

All'udienza del **17 dicembre 2012**, la persona offesa veniva condannata al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 500,00, in quanto non si presentava in udienza, nonostante la regolare citazione. In particolare, dalle ricerche eseguite emergeva che la stessa, dopo essere stata escussa il 28 novembre 2012 davanti al Tribunale di Genova nell'ambito del processo penale n. 1552/12 RG nei confronti di Rizzo Luca e nonostante la regolare citazione per l'udienza del 10 dicembre, era partita il 1° dicembre 2012 per recarsi in vacanza a Cancun, fissando il volo di rientro in Italia in data 12.1.2013. Il

²¹ V. trascrizione del verbale p. 108: "Avv. Ghedini: scusi, Presidente, prima che ci dimentichiamo, avremmo qui, abbiamo già dato alla Procura, l'elaborato dell'Ing. Alati; Presidente: che avevamo pregato di depositarci, infatti, lo acquisiamo, è l'elaborato del consulente di parte, che avevamo già acquisito in formato elettronico, viene depositato il cartaceo..."

²² V. ordinanza allegata al verbale d'udienza.



difensore della persona offesa presente in aula si impegnava a far comparire alla successiva udienza la propria assistita, esonerando la difesa dell'imputato dalla citazione della testimone.

Veniva quindi comunicato alle parti il calendario delle udienze in prosecuzione²³.

All'udienza del **14 gennaio 2013**, respinta la richiesta di rinvio per legittimo impedimento avanzata dai difensori nell'interesse dell'imputato, nonché di sospensione del processo fino alla conclusione delle elezioni politiche, El Mahroug Karima veniva congedata, attesa la rinuncia della difesa al suo esame e la non opposizione della pubblica accusa.

Venivano acquisiti, su accordo delle parti, i verbali delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in data 2.7.2010, 6.7.2010, 22.7.2010 e 3.8.2010 al pubblico ministero, nonché il 20.8.2010 alla polizia giudiziaria ed il 3.11.2010 ai difensori.

La difesa insisteva per esaminare nuovamente Samarati Massimo e Condorelli Riccardo, testimoni comuni all'accusa e alla difesa, nonché escutere i testi Ghanaymi Saed, Clooney George, Ronaldo Cristiano e Yazini Zahra; il pubblico ministero chiedeva l'acquisizione di uno stralcio dell'intervista rilasciata dall'imputato in una trasmissione televisiva; il Tribunale si riservava.

Il **21 gennaio 2013**, sciogliendo la riserva assunta, il Tribunale revocava l'ammissione dei testi Samarati Massimo, Clooney George, Ronaldo Cristiano e Condorelli Riccardo; non ammetteva il teste Ghanaymi Saed; rigettava la richiesta del pubblico ministero di revocare l'ammissione del teste Yazini Zhara nonché di acquisire la registrazione dello stralcio della citata trasmissione televisiva.

Veniva definito, nel contraddittorio delle parti, il calendario delle udienze in prosecuzione.

Respinta la richiesta della difesa di rinviare il processo in data successiva alle elezioni politiche del 25-26 febbraio 2013, il processo veniva rinviato per l'escussione dell'ultimo teste della difesa Yazini Zhara.

All'udienza del **28 gennaio 2013**, preso atto dell'assenza di Yazini Zhara, il Tribunale revocava l'ammissione della teste per rinuncia espressa del pubblico ministero e per rinuncia per fatti concludenti da parte della difesa con ordinanza che veniva allegata al verbale d'udienza.

²³ V. nota allegata al verbale d'udienza.



Ai sensi dell'art. 507 c.p.p., il Tribunale disponeva l'escussione di Anna Maria Fiorillo, Sostituto Procuratore in servizio presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Milano. Invitava, inoltre, il pubblico ministero a depositare l'originale del cartellino foto dattiloscopico della persona offesa acquisito in atti in fotocopia.

Le richieste di rinvio per impedimento dell'imputato a comparire avanzata alle udienze del **4 e 11 febbraio 2013** venivano accolte²⁴. Si definiva nuovamente, nel contraddittorio delle parti, il calendario delle udienze di prosecuzione.

All'udienza del **4 marzo 2013**, veniva rigettata la preliminare richiesta della difesa di revoca dell'ordinanza emessa il 28 gennaio 2013. Si procedeva all'escussione del teste **Anna Maria Fiorillo**. All'esito, le parti avanzavano le loro richieste, anche ai sensi dell'art. 507 c.p.p., che venivano rigettate con ordinanza allegata al verbale d'udienza.

L'istanza della difesa di modificare il calendario delle udienze in prosecuzione veniva respinta.

Dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale veniva data la parola al pubblico ministero per la discussione.

L'**8 marzo 2013** veniva accolta la richiesta di rinvio avanzata dalla difesa nell'interesse dell'imputato legittimamente impedito per problemi di salute.

All'udienza dell'**11 marzo 2013** veniva respinta la richiesta di rinvio avanzata per impedimento dei difensori e veniva disposta, su richiesta del pubblico ministero e nulla opponendo la difesa, una visita fiscale nei confronti dell'imputato²⁵.

All'esito, il processo veniva rinviato ritenuto legittimo l'impedimento dell'imputato.

Il **13 marzo 2013** il processo veniva nuovamente rinviato, tenuto conto dell'impedimento dell'imputato; veniva data comunicazione alle parti delle date di udienza in prosecuzione.

All'udienza del **18 marzo 2013** il processo veniva ancora rinviato per impedimento dell'imputato. Si dava atto del deposito in cancelleria della istanza di rimessione presentata dall'imputato e della relativa trasmissione alla Corte di Cassazione lo stesso 18 marzo.

Venivano annullate le udienze del 20 e 21 marzo 2013²⁶.

²⁴ il corso della prescrizione rimaneva sospeso dal 4 febbraio al 4 marzo 2013 ex art. 159 c.p.

²⁵ In attesa dell'esito della visita fiscale, il processo veniva sospeso; un gruppo di parlamentari del PDL faceva ingresso all'interno del palazzo di giustizia e si portava a ridosso dell'aula di udienza in quel momento chiusa.

²⁶ il corso della prescrizione rimaneva sospeso dall'8 marzo fino al 25 marzo 2013 ex art. 159 c.p.

Il **25 marzo 2013**, dato atto della fissazione da parte della Corte di Cassazione dell'udienza in camera di consiglio del 18 aprile 2013, veniva dichiarata la sospensione del processo ex art. 47 c.p.p. in attesa della decisione della Suprema Corte.

Il processo rimaneva sospeso anche alla successiva udienza del **22 aprile 2013**, atteso il rinvio al 6 maggio 2013 dell'udienza innanzi alla Corte di Cassazione, come da comunicazione pervenuta via telefax²⁷.

All'udienza del **13 maggio 2013**, dato atto del rigetto in data 6 maggio 2013 da parte della Suprema Corte della richiesta di rimessione, veniva data la parola al pubblico ministero per la conclusione della requisitoria. All'esito, la pubblica accusa depositava memorie.

La difesa illustrava le proprie conclusioni all'udienza del **3 giugno 2013** e depositava memorie. Venivano acquisite, su richiesta della difesa e con il consenso della pubblica accusa, le trascrizioni dei verbali di udienza del 17 e 24 maggio 2013 delle dichiarazioni rese da El Mahroug Karima e Ghanaymi Saed nel processo penale n. 12668/11 RG Trib pendente davanti alla sezione quinta penale nei confronti di Mora Dario + altri.

Il processo veniva rinviato per le repliche all'udienza del **24 giugno 2013**. Venivano acquisite ulteriori memorie depositate dalla difesa. In assenza di repliche, il Tribunale si ritirava per deliberare.

MOTIVAZIONE

CAPO A

L'intervento in Corso Buenos Aires

Il presente processo prende le mosse dalla telefonata effettuata da Pasquino Caterina al centralino della polizia il pomeriggio del 27 maggio 2010 alle ore 18.01²⁸.

La donna rappresentava di avere ospitato, presso la propria abitazione, circa due settimane prima, per una sola notte, una clandestina priva di documenti, da lei

²⁷ Il corso della prescrizione rimaneva sospeso dal 25 marzo al 6 maggio 2013 ai sensi dell'art. 47 comma 4 c.p.p.

²⁸ v. trascrizione della conversazione al 113 registrata, p. 2 ss. della relazione peritale sub faldone 10.

conosciuta in un locale notturno, che le aveva sottratto la somma di denaro di 3.000 euro, oltre ad alcuni effetti personali.

Raccontava, inoltre, all'operatore di avere visto, per caso, la persona in questione all'interno di un centro estetico sito in Corso Buenos Aires n. 23. Pur precisando di non avere ancora, fino a quel momento, sporto una formale denuncia dell'accaduto, richiedeva l'intervento delle forze dell'ordine.

Sul posto interveniva la pattuglia del commissariato Monforte – Vittoria composta dall'assistente Cafaro Ermes e dall'agente scelto Russo Carmelo.

In udienza il teste Cafaro²⁹ ha dichiarato che la richiedente Pasquino Caterina gli indicava all'interno del centro estetico una giovane la quale riferiva di essere El Mahroug Karima, nata il 1° novembre 1992.

La minore confermava all'operante di avere dimorato nell'abitazione della Pasquino per circa quattro mesi, accollandosi le spese dell'affitto e del vitto; aggiungeva di essere andata via, stufo di dovere provvedere lei a tutti i pagamenti, senza corrispondere l'affitto dell'ultimo mese, ma di essere estranea al furto.

Secondo la versione fornita nell'immediatezza dalla giovane, la Pasquino l'aveva denunciata perchè gelosa dei suoi rapporti con il fidanzato ed i conoscenti della stessa. La minore riferiva, inoltre, di abitare in via Villoresi assieme ad un'altra sua amica.

Cafaro invitava, quindi, entrambe le giovani a sporgere querele reciproche.

Gli accertamenti dal medesimo esperiti allo SDI nei loro confronti davano esito negativo per la Pasquino, mentre emergeva a carico della ragazza marocchina un precedente per furto ed una segnalazione per l'allontanamento da una casa famiglia in Sicilia.

A questo punto, l'operante prendeva contatti con la casa famiglia "Le Glicine" CIRS e parlava con la responsabile Miroddi Mirella, la quale confermava le generalità di El Mahroug Karima. Apprendeva così che la minore si era allontanata da circa un anno e che, da allora, le forze dell'ordine l'avevano già controllata una volta.

Precisamente, dai documenti acquisiti agli atti, risulta che la responsabile della comunità aveva presentato una denuncia di scomparsa in data 23.5.2009 e che il 19 marzo 2010 la polizia di Stato della sottosezione della polizia stradale dei Giardini Naxos aveva affidato la minore al padre³⁰.

²⁹ V. deposizione resa all'udienza del 13.2.2012.

³⁰ v. verbale di affidamento sub faldone 8/19 delle produzioni del PM, fogliazione 99 - 100 del Tribunale.

Nel corso della conversazione telefonica, la Miroddi riferiva, inoltre, che il padre della ragazza aveva telefonato in comunità per recuperare gli effetti personali ed i documenti della figlia, in quanto la situazione personale si era risolta e quindi era disposto ad accoglierla nuovamente a casa.

Assistente Cafaro - Ma Lei non sa niente di un rappacifica... (inc.)...

Miroddi Mirella - Con il papà?

Assistente Cafaro - Esatto.

Miroddi Mirella - Guardi, un mese fa, un me... subito dopo la telefonata dei Carabinieri...

Assistente Cafaro - Sì.

Miroddi Mirella - So che è venuto il papà in casa famiglia e io non c'ero.

Assistente Cafaro - Sì.

Miroddi Mirella - E infatti gli operatori hanno chiesto di ritornare quando io ci fossi stata, perché mi cercava i documenti della ragazza.

Assistente Cafaro - Ah.

Miroddi Mirella - Però il signor El Mahroug non è più tornato.

Assistente Cafaro - Okay.

Miroddi Mirella - Per... quindi non lo so, perché io quello che le posso dire, da quello che ho conosciuto io del signor Mahroug... El Mahroug e della mamma, che sono veramente delle bravissime persone.

Assistente Cafaro - Va bene.

Miroddi Mirella - Quindi questo glielo posso dire tranquillamente, perché veramente delle persone pacifiche, delle persone tranquille.

Assistente Cafaro - No, no, no, no, non metto nulla in dubbio. Va bene così, ora... ora provo, vedo che cosa... come mi devo comportare. Va bene così. È stata gentilissima³¹.

In merito all'allontanamento, anche la minore dichiarava di essere stata collocata in comunità perché aveva avuto dei contrasti con i genitori e che, essendosi risolti, intendeva ritornare da loro in Sicilia.

L'assistente Cafaro riferiva tali dati al funzionario di turno dott.ssa Rubinacci la quale gli suggeriva di contattare il sostituto procuratore di turno presso il Tribunale dei Minori.

Quando ancora si trovava in Corso Buenos Aires³², Cafaro telefonava al pubblico ministero presso il Tribunale dei Minori, dott.ssa Annamaria Fiorillo, esponendole il caso e gli accertamenti svolti fino a quel momento.

³¹ trascrizione telefonata sulla linea 113 del 27.5.2010 ore 18.57, in particolare p. 24 e 25.

³² come si evince dalla trascrizione della telefonata con il pubblico ministero dott.ssa Fiorillo delle ore 19.13 del 27.5.2013 p. 33: "allora, io mi trovo in Buenos Aires, perché sono stato mandato per una lite tra due ragazze...".



Su sollecitazione del Sostituto, l'assistente Cafaro chiedeva alla ragazza quali fossero le sue fonti di sostentamento a Milano. Appreso che la stessa dichiarava di ballare in alcuni locali notturni come danzatrice del ventre, la dott.ssa Fiorillo disponeva che, dopo il foto segnalamento, la minore venisse collocata presso la comunità "La Zattera". Aggiungeva, inoltre, che, vista l'ora tarda, nel caso in cui non fossero riusciti ad inserirla presso la comunità indicata, avrebbero dovuto trattenerla in Questura per collocarla in comunità l'indomani mattina.

Dalla trascrizione della telefonata si evince, altresì, che la minore era destinata ad essere indagata per il furto ai danni di Pasquino Caterina con il conseguente avvio di un procedimento penale³³:

P.M. Fiorillo - Però dobbiamo sistemare la ragazza, giusto?

Assistente Cafaro - Non ho capito, scusi dottoressa. Sarà indagata per...

P.M. Fiorillo - Allora, va beh, qui c'è un procedimento penale, lei è indagata, quindi bisogna comunque...

Assistente Cafaro - Ma in realtà, considerando che la cosa eh...

P.M. Fiorillo - Sì.

Assistente Cafaro - Probabilmente sbaglio, me lo dica Lei, considerando che sono le versioni di due... di due persone...

P.M. Fiorillo - Guardi...

Assistente Cafaro - Fino a quando non c'è la querela, cioè...

P.M. Fiorillo - Ma certo, perché non... Io davo per scontato che ci fosse, non c'è la querela?

Assistente Cafaro - No, no, no, non c'è nulla, non c'è... È tutto campato in aria al momento.

P.M. Fiorillo - Ah, ecco. E comunque, anche se non c'è querela, nel momento in cui Lei mi manda un'annotazione con questi fatti, io in automatico devo iscrivere.

Assistente Cafaro - Okay.

P.M. Fiorillo - A carico della... Quindi lo dica.

Assistente Cafaro - Sì.

P.M. Fiorillo - Perché io devo comunque iscrivere e la... e la signorina sarà indagata.

Assistente Cafaro - Okay.

P.M. Fiorillo - Okay. Perché vede, il problema è questo: se fosse un furto in appartamento, no?

Assistente Cafaro - Sì.

P.M. Fiorillo - Comunque... se io lo qualifico, lo iscrivo come furto in appartamento, non mi (?)iscrive la querela.

Assistente Cafaro - Okay.

P.M. Fiorillo - Se invece fosse un furto con l'aggravante del... del... come si dice? Dell'abuso di... relazione di ospitalità, va beh, almeno da questo punto di vista ci vorrebbe la querela, perché è rilevante che comunque...

³³ v. trascrizione della conversazione registrata citata p. 42 ss



Assistente Cafaro - Eh, ma...

P.M. Fiorillo - Ascolti...

Assistente Cafaro - Allora, a dire di una, comunque in entrambi i casi l'ospitalità c'è. Io, per carità dottoressa, probabilmente...

P.M. Fiorillo - Certo. No, ho capito. Cioè voglio dire...

Assistente Cafaro - In entrambi i casi l'ospitalità c'è, sia che sia stato per una sera, è stata ospite perché ospitata dalla richiedente, diciamo così.

P.M. Fiorillo - Certo.

Assistente Cafaro - Sia per i... i mesi che è stata, come dice la minore, per i... per i 4 mesi che...

P.M. Fiorillo - No, c'è da dire che la... Sì, ho capito com'è la situazione, però comunque poi se sto ri...se la... se la signorina, quella maggiorenne, dice che le ha rubato i soldi...

Assistente Cafaro - Okay.

P.M. Fiorillo - Se lo dice, anche senza una denuncia - querela, io comunque devo iscrivere un reato.

Assistente Cafaro - Perfetto, perfetto dottoressa. Per carità, io non sto...

P.M. Fiorillo - Ecco, capito? Quindi deve dire alla... a questa ragazza...

Assistente Cafaro - Sì.

P.M. Fiorillo - La minorenni, che comunque questo comporta il... diciamo, l'inizio di un procedimento penale.

Assistente Cafaro - Okay.

P.M. Fiorillo - Così la pianta magari di fare la superficialona, di credere di fare quel che vuole.

Assistente Cafaro - Okay.

L'assistente Cafaro chiedeva, inoltre, se doveva redigere il verbale di elezione di domicilio e la dott.ssa Fiorillo dava disposizioni di soprassedere, tenuto conto del fatto che avrebbe dovuto – probabilmente – richiedere l'archiviazione per mancanza di querela³⁴:

Assistente Cafaro - Va bene. Devo provvedere io a redigere l'elezione di domicilio?

P.M. Fiorillo - Guardi, secondo me non è necessario.

Assistente Cafaro - Perfetto.

P.M. Fiorillo - Perché comunque, come abbiamo detto, è un reato che va iscritto, però dovrò archiviare per una assenza di querela.

Assistente Cafaro - Perfetto.

P.M. Fiorillo - Quindi lasci stare pure così la faccenda.

Assistente Cafaro - Perfetto.

P.M. Fiorillo - Però...

Assistente Cafaro - Comunque la devo fotosegnalare?

P.M. Fiorillo - Eh, se non ha i documenti, è... è obbligatorio, sì.

Assistente Cafaro - Perfetto.

P.M. Fiorillo - Fotosegnalare, così vediamo anche se ha altri procedimenti a carico, perché magari a noi ci ha detto così, ma dato che, non so, magari...

³⁴ v. trascrizione citata p. 48 e 49.

Assistente Cafaro - No, lei dai... dai terminali risulta un prece... un vecchio precedente per furto, tra l'altro.

P.M. Fiorillo - Vede? Quindi questa qui è già... è già... c'ha già i pregiudizi.

Assistente Cafaro - È un...

P.M. Fiorillo - È una sbandata.

La pattuglia provvedeva ad accompagnare El Mahroug Karima al Commissariato Monforte Vittoria per la stesura degli atti³⁵.

La ragazza, soprannominata Ruby, raccontava agli operanti che voleva fare il carabiniere da grande, ma Cafaro le rappresentava che non avrebbe potuto in quanto straniera irregolare sul territorio nazionale.

A tale proposito, la giovane ribatteva che "Silvio" l'avrebbe aiutata nella pratica di regolarizzazione, in quanto avrebbe dichiarato di essere la nipote di Mubarak, aggiungendo "*ma chi ci crede che una ragazza marocchina è nipote di un egiziano*", così chiarendo – da subito – di non avere alcun rapporto di parentela con il Presidente egiziano.

In quel momento la minore precisava che "Silvio" era il Presidente del Consiglio iBerlusconi e che l'aveva conosciuto tramite Mora Dario.

La minore cominciava così a parlare di feste che si tenevano nella residenza dell'imputato durante le quali le ragazze si spogliavano. In tale contesto dalla stessa chiamato "*bunga, bunga*", si sentì a disagio quando venne avvicinata dall'imputato e gli rappresentò di volere andare via.

Aggiungeva che il Presidente non sapeva della sua minore età e che le aveva fatto delle avances da lei rifiutate. Si era fatta accompagnare a casa, adducendo la scusa che non si sentiva bene. Il caposorta le aveva consegnato una busta all'interno della quale aveva rinvenuto circa 15.000 euro in contanti.

Secondo il racconto della giovane, proprio per questo l'imputato era rimasto colpito dal suo atteggiamento e ne era nato un rapporto di amicizia.

La ragazza riferiva, inoltre, che tramite Mora Dario aveva partecipato alla trasmissione "Chiambretti night" e che allo stesso aveva detto di essere minorenni.

Il testimone Cafaro ha precisato di avere riferito tali circostanze solo verbalmente ai suoi superiori, senza stendere alcuna relazione sul punto.

³⁵ v. verbale di accompagnamento delle ore 22.00, sub faldone 8/19P fogliatura del Tribunale 275.

In particolare, ne aveva parlato quella sera stessa con la dott.ssa Incroci, funzionaria in servizio al Commissariato Monforte Vittoria presente negli uffici, alla quale aveva raccontato le confidenze della ragazza.

La funzionaria gli aveva dato disposizioni di affidare la minore alla volante del turno successivo, composta dall'assistente Landolfi Marco e dall'agente Ferrazzano Luigi, non appena completati gli atti, affinché gli stessi provvedessero all'accompagnamento della stessa in Questura per sottoporla ai rilievi foto dattiloscopici e provvedere al successivo collocamento in comunità, secondo le disposizioni impartite del pubblico ministero di turno.

Alle ore 20.43 l'assistente Cafaro comunicava telefonicamente alla dott.ssa Iafrate Giorgia, funzionario del coordinamento in servizio quella sera, che la volante c.d. montante avrebbe, appunto, accompagnato in Questura la ragazza per il foto segnalamento ed il collocamento in comunità.

Chiedeva alla stessa l'autorizzazione a condurre la minore in via Villoresi n. 19, presso l'abitazione che la stessa condivideva con un'amica, per prelevare degli effetti personali, essendo vestita "*in maniera molto da sole*"³⁶.

V.F. - Ma perché? Come è vestita 'sta ragazzina?

Assistente Cafaro - Con un... con un toppino tipo prendisole e dei jeans.

V.F. - Ah!

Assistente Cafaro - Ma non ha altro addosso.

V.F. - Ma dov'è adesso la Monforte montante?

Assistente Cafaro - Eh, la Bis montante è in giro in perlustrazione, penso.

V.F. - Ah, ah, ah. E quindi bisognerebbe avvisarli per andare a prendere qualche cosa. Ma con chi vive questa ragazza?

Assistente Cafaro - Con una sua amica.

V.F. - Mh. Ma c'è in casa?

Assistente Cafaro - Mi ha detto di sì.

V.F. - Mh.

Assistente Cafaro - Solo che non riesce a contattarla perché lei ha lasciato il cellulare a casa, ha provato a chiamare al suo cellulare, perché non si ricorda il numero di telefono dell'amica.

V.F. - Mh, mh.

Assistente Cafaro - Ha provato a chiamare al suo cellulare, ma si sarà sicuramente scaricato perché risulta spento.

V.F. - Mh. E qua... qual è la via?

Assistente Cafaro - Via Villoresi, 19.

V.F. - Villoresi, 19. Va beh, senta...

Assistente Cafaro - Sì.

³⁶ trascrizione telefonata 113 del 27.5.2010 ore 20.43 p. 56, 57.



V.F. - Noi... Io adesso vediamo un attimo se riesco a contattare la Monforte bis, cioè nel senso se possono... Perché adesso sono su un intervento.

Assistente Cafaro - Mh, okay.

V.F. - Quindi non credo che possano muoversi. Eventualmente voi portatela qui e poi vediamo; se è possibile, bene.

Assistente Cafaro - Ah, va bene, va bene, sì.

V.F. - Eh, sì.

Assistente Cafaro - Si può fare anche così. Io ora faccio il fotosegnalamento, poi...

V.F. - Esatto.

Il teste Cafaro ha correttamente ricordato in udienza che El Mahroug Karima non aveva un telefono cellulare con sé; l'assistente Landolfi e la dott.ssa Iafrate hanno invece diversamente dichiarato che la minore disponeva del proprio telefonino.

La circostanza che la giovane ne fosse priva al momento del controllo in Corso Buenos Aires, per averlo lasciato presso l'appartamento di via Villaresi 19, emerge con chiarezza dal brano sopra riportato della conversazione registrata ed è confermata documentalmente dai tabulati telefonici acquisiti in atti relativi all'utenza telefonica a lei in uso³⁷, oltre che dal tentativo di chiamata effettuato anche dall'assistente Landolfi di cui si dirà tra poco.

Quest'ultimo, in servizio presso il commissariato Monforte – Vittoria, prendeva le consegne dall'assistente Cafaro che gli affidava El Mahroug Karima da portare in Questura per il foto segnalamento, dicendogli che, secondo le direttive del pubblico ministero del Tribunale dei minori, occorreva collocarla in comunità o trattenerla fino all'indomani mattina in Questura o in commissariato.

Landolfi telefonava alle ore 21.35 alla dott.ssa Iafrate per informarla dell'incombente ed apprendeva così che la stessa ne era già al corrente. In quel momento la volante bis, come si comprende dal contenuto del brano registrato sulla linea 113, si trovava ancora in strada, in attesa dell'arrivo di un carro attrezzi per una moto rubata³⁸. L'operante si preoccupava di non riuscire, vista l'ora tarda, a reperire per tempo una comunità, ricevendo assicurazioni dal funzionario del coordinamento dott.ssa Iafrate che la ragazza avrebbe comunque potuto rimanere in Questura fino all'indomani mattina, nel caso non fossero riusciti a collocarla.

³⁷ v. tabulati telefonici dell'utenza n. 348.9924484 in uso a El Mahroug Karima di cui alla nota Sco fascicolo n. 5 acquisita all'udienza del 9.7.2012 da cui emerge che l'apparecchio agganciava la cella dell'abitazione di via Villaresi; v. altresì la trascrizione della conversazione registrata effettuata da De Conceicao Santos Oliveira Michelle al 113 in cui la donna dice testualmente "*devo chiamare i genitori. Siccome il cellulare di lei è tutto qua con me...*"

³⁸ V. trascrizione della telefonata al 113 p. 64

Assistente Landolfi - Avete avvisato qualche centro, qualcuno che la può prendere in carico?

V.F. - No, no.

Assistente Landolfi - Ah.

V.F. - Dovrebbe avvisarlo Lei quando viene qui. Mh...

Assistente Landolfi - Ah, il mio problema è solo questo.

V.F. - Sì.

Assistente Landolfi - Che dato l'orario, non vorrei che il tempo che mi arriva il carro, tempo che vado in ufficio, tempo...

V.F. - Ma guardi, non... non importa, perché tanto è stato avvisato il P.M.

Assistente Landolfi - Ah, ah.

V.F. - Nel caso in cui non dovessimo trovare la comunità stasera...

Assistente Landolfi - Sì?

V.F. - La ragazza rimane qui e domattina la...

Assistente Landolfi - Ah, perfetto, okay. L'importante è che rimane, ecco, voglio dire...

V.F. - Sì, sì, sì.

Assistente Landolfi - Al massimo le 12 ore qui e...

V.F. - È stato già avvisato. Noi cerchiamo di trovarla ovviamente la comunità.

Assistente Landolfi - Sì.

V.F. - Però, nel caso in cui non dovessimo riuscire, rimane qui e poi domani...

Assistente Landolfi - Va bene, okay. Okay. Siamo nelle 12 ore. Benissimo. No, era questo il discorso.

V.F. - Sì, ecco, Lei cerchi di fare in tempo (*Risatina*).

Assistente Landolfi - Non vorrei che poi dovevo fa... la dovevo guardare per tutta la notte; questa è la storia.

V.F. - No, no, no, no. No, no. Certo. No, ovvio.

Assistente Landolfi - Va bene, okay, allora ci vediamo dopo.

V.F. - Va bene, okay. Arrivederci.

Assistente Landolfi - Va bene. Grazie, dottoressa.


V.F. - Prego. Arrivederci.

Nella prospettiva di inserirla in comunità, attorno alle ore 22.30, prima di andare in Questura, la volante bis accompagnava la minore in via Villoresi n. 19, dove aveva detto di abitare assieme a tale Michelle.

L'orario viene debitamente riscontrato dalla telefonata delle ore 22.11 del 27 maggio 2010 eseguita dall'assistente Landolfi alla centrale operativa del 113 in cui lo stesso comunicava che si stava appunto recando sul posto³⁹.

L'assistente Landolfi provava anche ad avvertire la coinquilina (De Conceicao Santos Michelle) del loro arrivo, telefonando al numero di cellulare 348.9924484 in uso alla

³⁹ Trascrizione telefonata al 113 p. 73 ss.



minore⁴⁰, ma scattava la segreteria telefonica, come si desume dal brano sotto riportato⁴¹.

Si evidenzia, altresì, che in sottofondo veniva registrata la voce di El Mahroug la quale informava Landolfi di condividere l'appartamento con Michelle da cinque giorni:

V.M.1 - 113, operatore 2.

Assistente Landolfi - Ciao, la Monforte bis.

V.M.1 - Ciao.

Assistente Landolfi - Ti posso dare un telefonico, cortesemente?

V.M.1 - Sì.

Assistente Landolfi - Allora, 3 - 4 - 8.

V.M.1 - 3 - 4 - 8.

V.F. - (Fuori cornetta): 9 - 9 - 2.

Assistente Landolfi - 9 - 9 - 2.

V.M.1 - 9 - 9 - 2

Assistente Landolfi - 4 - 2. Ah, scusami, 4 - 4.

V.M.1 - 4 - 4.

V.M.2 - (Fuori cornetta): 8 - 4.

Assistente Landolfi - 8 - 4.

V.M.1 - 8 - 4. Attendi un attimo.

Assistente Landolfi - Grazie.

V.M.1 - Prego.

(Segnale telefonico di attesa).

V.F. - (Fuori cornetta): (inc. audio insuf.).

(Segnale telefonico di attesa).

V.M.2 - (Fuori cornetta): (inc. audio insuf.)
direttamente prima.

Assistente Landolfi - (Rivolto a *V.M.2*): Eh, se risponde al telefono.

(Segnale telefonico di attesa).

Assistente Landolfi - (Rivolto a *V.F.*): Ma il numero di lei non te lo ricordi, eh?

(Segnale telefonico di attesa).

V.M.2 - (Fuori cornetta): 5 giorni (inc. audio insuf.), giusto?

Assistente Landolfi - (Rivolto a *V.F.*): Ah, 5 giorni solo la conosci? E già vivi qua?

V.F. - (Fuori cornetta): Da 5 giorni che vivo qua.

V.M.1 - Ehi? Pronto?

Assistente Landolfi - Sì, dimmi.

V.M.1 - E c'è la segreteria telefonica.

Assistente Landolfi - Ho capito. Va bene. Ciao, grazie.

V.M.1 - Ciao, ciao, ciao.

Assistente Landolfi - Ciao.

⁴⁰ v. nota Sco dell'11.11.2010 contrassegnata dal n. 5, acquisita all'udienza del 9.7.2012; dichiarazioni rese all'udienza del 9.7.2012 dal teste Latella Letterio e gli accertamenti eseguiti sul cellulare in uso alla minore da cui risulta alle ore 16.39 la chiamata di 69 secondi verso una società di taxi e poi il telefono risulta privo di contatti in uscita fino alle ore 4.53 in cui risulta una connessione internet.

⁴¹ Trascrizione telefonata al 133 p. 75 ss.

Landolfi non riusciva ad entrare nell'abitazione perché la ragazza era priva delle chiavi di casa e non avevano trovato nessuno.

In quel momento l'operante era a conoscenza che la stessa aveva dichiarato di chiamarsi El Mahroug Karima, nata in Marocco il 1° novembre 1992. Era quindi minorenni, anche se il teste ha precisato che, all'apparenza, non lo sembrava. Era anche stato informato che, dal controllo al terminale effettuato dal collega Cafaro, era emersa una denuncia di scomparsa a suo nome ed un'altra per furto.

Quando ancora erano per strada, alle ore 22.48, Landolfi telefonava alla sezione terza della Questura per comunicare che era in procinto di arrivare ed apprendeva così dal sovrintendente Gallo Augusto che *“fuori dalla Questura c'è una persona che dice che è l'unica persona che può averla (la minore - ndr.) in affidamento”*⁴². A questo proposito il sovrintendente Gallo ha dichiarato in udienza di avere appreso tale circostanza da qualcuno del corpo di guardia o da personale dell'ufficio denunce.

La Questura di Milano

Una volta arrivati in Questura, attorno alle ore 23.15⁴³, Landolfi lasciava la minore all'ufficio del foto segnalamento, situato al piano rialzato, assieme a Ferrazzano il quale provvedeva materialmente all'incombente, restando in attesa dell'esito della comparazione delle impronte.

Lo stesso Landolfi ha riferito di avere successivamente identificato le persone che cercavano la minore in De Conceicao Santos Oliveira Michelle (coinquilina della minore, come narrato dalla stessa El Mahroug Karima), Conceicao Gonzales Ferrera e Minetti Nicole. Quest'ultima si presentò come *“consigliere ministeriale regionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri”* e chiese per quale motivo la minore si trovasse in Questura. La El Mahroug vide le tre donne passando e gli disse che erano sue amiche.

Il teste ha dichiarato altresì di avere avvertito la dott.ssa Iafrate della presenza di alcune persone in attesa della ragazza e che il funzionario gli dava disposizioni di proseguire con il foto segnalamento ed il successivo affidamento in comunità.

⁴² V. trascrizione della telefonata alla linea 113 p. 80.

⁴³ Si segnala che alle ore 23.03 Landolfi tentava ancora di mettersi in contatto con la sezione terza - v. p. 83 delle trascrizioni della linea 113



Mentre il collega Ferrazzano rimaneva con la ragazza presso l'ufficio del foto segnalamento, Landolfi saliva al terzo piano nei locali della terza sezione dell'Ufficio Prevenzione Generale, per mettersi in contatto con le comunità di accoglienza, avvalendosi del centralino. Il testimone ha precisato che compete, infatti, agli ufficiali appartenenti ad una volante del commissariato contattare personalmente le comunità, appoggiandosi all'Ufficio Prevenzione Generale.

Quella sera ne chiamava almeno quattro o cinque, senza tuttavia trovare un posto per la minore⁴⁴.

In quel frangente arrivava *di corsa* la Iafrate, chiedendogli dove si trovava la ragazza. Il funzionario di turno lo informava che la minore non doveva essere fotosegnalata, ma lasciata subito andare, come indicatole dal dott. Ostuni, Capo di gabinetto della Questura di Milano, che aveva ricevuto una telefonata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri⁴⁵.

La stessa lo informava inoltre che la ragazza era la nipote del presidente Mubarak, così come riferitole dal Capo di Gabinetto per averlo appreso dalla Presidenza del Consiglio. A quel punto scendeva assieme alla dott.ssa Iafrate all'ufficio foto segnalamento dove apprendeva da Ferrazzano che era già stato assegnato alla ragazza il codice alfanumerico CUI (Codice Unico Identificativo) ed erano in attesa dell'esito della comparazione delle impronte.

La scheda dattiloscopia in atti⁴⁶ relativa al foto segnalamento di El Mahroug Karima reca l'orario delle 23.49 e quindi tale dato consente di fissare documentalmente l'ora in cui fu eseguito l'incombente⁴⁷.

⁴⁴ V. elenco delle telefonate effettuate alle ore 23.34 alla comunità La Zattera, alle ore 23.47 alla comunità Istituti Milanesi Martinitt e Stelline, alle ore 23.51 allo Spazio Aperto Servizi Coop. Soc. di Solidarietà A E.L., alle ore 23.58 alla Comunità Oklaoma – faldone 8P/19P fogliatura del Tribunale 269 ss; v. inoltre deposizioni rese all'udienza del 10.2.2012 da Premoli Giampaolo (direttore della comunità Oklahoma Onlus), di Suor Gambino Maria Concetta (responsabile dell'istituto La Zatterara), di Fenzi Maria (responsabile della Immes), di Maridati Anna (coordinatore amministrativo della Immes) ed Esposito Loredana (responsabile della comunità Arianna).

⁴⁵ V. trascrizione della deposizione resa all'udienza del 17.2.2012, in particolare p. 24 e 25: "Teste Landolfi – no, io le chiesi perché le era stato detto che questa ragazza dovesse essere lasciata andare e non fotosegnalata, e lei mi disse: "perché mi è stata data questa comunicazione, che hanno chiamato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri", punto. Questa è stata, è stata categorica in questo. PM – Ci fu un riferimento parentale della ragazza, cioè le disse che la ragazza era...? Teste Landolfi: sì, chiaramente mi disse, è ovvio, mi spiegò: "Guarda che questa ragazza è la nipote del presidente Mubarak".

⁴⁶ prodotta dal pubblico ministero sub faldone 8/19P fogliatura 276 del Tribunale nonché acquisita all'udienza del 4.2.2013 ed allegata al relativo verbale.

⁴⁷ v. deposizioni degli agenti scelti Roma Giovanni e Venditti Roberto.

Dopodiché, unitamente alla dirigente, salivano con la ragazza all'ufficio del coordinamento, situato di fianco alla centrale operativa (la sala radio), dove era presente l'Isp. Colletti Ignazio, coordinatore di turno.

Lì la dott.ssa Iafrate continuava a ricevere telefonate (“*a più non posso*”), alcune delle quali da parte del dott. Ostuni che la invitava ad accelerare la pratica per il rilascio della ragazza perché aveva dato assicurazioni alla Presidenza del Consiglio di averla già liberata.

Il teste ha così dichiarato: “*PM: quindi Ostuni aveva già in qualche modo assicurato alla Presidenza del Consiglio il rilascio? TESTE Landolfi: sì e lo dico perché?, perché in quel momento la dottoressa riceve la telefonata, e lei dice: “ma no dottore, la ragazza è ancora qui”, quindi dall'altra parte...non è che ho sentito materialmente le parole, però ho visto l'espressione della dottoressa che praticamente è rimasta: “ah, ma già aveva...” quando ha interrotto la comunicazione dice: “già ha detto che l'abbiamo lasciata andare, quando siamo ancora qui a fare accertamenti”*”⁴⁸.

La dott.ssa Iafrate gli diceva quindi di telefonare nuovamente al pubblico ministero dei minori per metterlo al corrente delle novità.

Così Landolfi chiamava la dott.ssa Fiorillo, spiegandole la situazione. A tale proposito, il teste ha precisato di avere informato il magistrato di essere subentrato al collega Cafaro e che, dopo aver provveduto al foto segnalamento della ragazza, la sua funzionaria gli aveva comunicato che El Mahroug Karima era la nipote di Mubarak e che tale notizia proveniva dalla Presidenza del Consiglio.

Il teste informava il pubblico ministero che la Presidenza del Consiglio voleva che la ragazza fosse lasciata andare.

Landolfi ha dichiarato che, in quel momento, aveva dato credito alla notizia della parentela della minore con il presidente Mubarak, dando per scontato che la circostanza fosse stata verificata dai superiori gerarchici. Analogamente, egli aveva creduto che i superiori avessero avvisato il Consolato egiziano.

La dott.ssa Iafrate lo informava, inoltre, della presenza in Questura di una persona referente della Presidenza del Consiglio che stava aspettando il rilascio della minore.

Venivano fatte salire Minetti Nicole e le due ragazze brasiliane De Conceicao Santos Oliveira Michelle e Conceicao Gonzales Ferrera le quali si accomodavano nella stanza della dirigenza.

⁴⁸ trascrizione verbale p. 26 - 27



A quel punto Minetti Nicole ribadiva la sua qualifica di “*consigliere regionale ministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri*” ed esibiva la propria carta di identità da cui risultava la qualifica di Consigliere regionale.

La Minetti rappresentava la propria disponibilità a prendere in affidamento la ragazza, persona da lei conosciuta, come confermato peraltro dalla minore stessa.

Secondo il racconto di Landolfi, la funzionaria Iafrate lo sollecitava a chiamare nuovamente il pubblico ministero per metterlo al corrente della nuova situazione e, in particolare, della disponibilità della Minetti a ricevere la minore in affidamento.

Come riferito da Landolfi, la dott.ssa Fiorillo non era però d'accordo di affidare la ragazza alla Minetti, perché non si sapeva esattamente chi fosse, tanto che la stessa ribadiva all'operante le disposizioni già date, ossia di procedere al foto segnalamento e al collocamento della giovane in comunità, eventualmente anche la mattina successiva.

Riferite tali disposizioni alla dott.ssa Iafrate, la stessa, innervosita, richiamava il pubblico ministero, utilizzando il telefono fisso. La linea era disturbata per cui la funzionaria decideva di richiamare la dott.ssa Fiorillo, utilizzando il proprio telefono cellulare ed allontanandosi dal testimone che perciò non aveva modo di ascoltare il contenuto della conversazione.

Terminata la chiamata, durata circa dieci minuti, secondo il ricordo di Landolfi, la dott.ssa Iafrate tornava sorridente, dicendogli “*tutto a posto, abbiamo risolto il problema*” perché la ragazza era stata foto segnalata e c'era una persona a lei conosciuta disponibile a prenderla in affidamento⁴⁹.

La funzionaria aggiungeva però che doveva essere previamente acquisita la copia di un documento di identità della minore, come disposto dal pubblico ministero.

Su domanda della difesa, il teste ha precisato di non avere mai ritenuto che la dott.ssa Iafrate gli avesse mentito sul contenuto delle disposizioni impartite dal pubblico ministero.

In ottemperanza alle nuove disposizioni, dovendo reperire la copia di un documento della ragazza, Landolfi chiese, innanzitutto, informazioni a El Mahroug Karima la quale gli disse che il suo passaporto lo aveva il padre in Sicilia.

L'Isp. Colletti interveniva, a quel punto, per coordinare l'attività di acquisizione in Sicilia della copia del documento, telefonando al personale del Commissariato di

⁴⁹ V. deposizione Landolfi, trascrizione p. 36 e 37



Taormina e richiedendo l'invio di una pattuglia presso l'abitazione dei genitori della giovane.

Landolfi telefonava anche alla responsabile Miroddi Mirella della Casa di accoglienza siciliana – già contattata da Cafaro nel pomeriggio – la quale lo informava di essere in possesso di una copia del documento che avrebbe provveduto a trasmettere via telefax l'indomani mattina.

Informata la dirigente delle assicurazioni ricevute dalla Miroddi, la stessa osservava che avevano tutto e che la minore poteva essere rilasciata ed affidata alla Minetti.

Landolfi ha precisato di avere affidato la minore a Minetti Nicole alle ore 2.00 e che, in quel momento, non aveva alcuna copia dei documenti della ragazza, ma solo il codice CUI del fotosegnalamento.

Al momento della redazione del verbale di rilascio, erano presenti, oltre a lui, Ferrazzano e Colletti. Sottoposto il verbale di affidamento alla firma della dott.ssa Iafrate, la stessa chiedeva ad alta voce se lo doveva sottoscrivere anche lei e l'Isp. Cantaro le rispondeva che il funzionario del coordinamento non poteva firmare tutti gli atti delle volanti di Milano e che, quindi, lo avrebbero firmato solo gli operanti. La funzionaria indicava a Landolfi di menzionarla nella relazione di servizio come referente che aveva coordinato il tutto.

Secondo il ricordo del teste operante, la funzionaria rimase in stato di agitazione tutta la notte e ricevette molte telefonate.

Solo parlando in seguito con Cafaro delle vicende, Landolfi apprese che la ragazza aveva confidato al collega di avere ricevuto regali dall'imputato.

Quella notte, lo stesso Cafaro telefonava all'Ufficio Coordinamento alle ore 00.06 del 28.5.2010, offrendosi di aiutare il collega Landolfi e scherzando sull'asserita parentela con il presidente egiziano.

V.M.1 - Polizia, operatore 3.

Assistente Cafaro - Eh... Monforte, il Coordinamento, per piacere.

V.M.1 - Chi... chi cerchi?

Assistente Cafaro - Il Coordinamento. Il Commissariato Monforte.

V.M.1 - O... okay.

V.M.2 - (Fuori cornetta): Chi è?

V.M.1 - (Rivolto alla persona accanto): La Monforte.

V.M.2 - (Fuori cornetta): (inc. audio insuf.) Montante? Digli la Monforte.

Assistente Cafaro - Il Commissariato Monforte, collega!

(Segnale telefonico di attesa).

(Voci e rumori fuori cornetta).

V.M.1 - Chi cerchi?

Assistente Cafaro - Sempre il Coordinamento, ed è sempre il Commissariato Monforte.

V.M.1 - Sì, ho capito. Un attimo.

Assistente Cafaro - Prego.

(Segnale telefonico di attesa).

Assistente Cafaro - (Rivolto alle persone accanto): Non ci credo. Non ci credo, cazzo. Non ci credo. Non mi ha detto neanche una puttanata, cioè io lo sapevo che questa era una tosta. Non mi ha detto neanche una puttanata! Non ci credo minimamente.

V.M.3 - (Fuori cornetta): Ma (inc. audio insuf.).

V.M.4 - (Fuori cornetta): (inc. audio insuf.) era, era?

Assistente Cafaro - (Rivolto alle persone accanto): Eh, ora me ne vado ai Servizi Segreti, ho deciso.

V.M.4 - (Fuori cornetta): Questa è la (inc. audio insuf.) Carmine. (Ride).

Assistente Cafaro - (Rivolto alle persone accanto): Spero che Lei parli bene di me, ora glielo dico: "Ehi, ti ho trattato benissimo".

V.M.4 - (Fuori cornetta): Guai se la trattavamo... la trattavamo male.

Assistente Cafaro - (Rivolto alle persone accanto): Ma chi c'è fuori?

(ndp.: rumore di apertura porta)

V.M.5 - (Fuori cornetta, in lontananza): Tutto a posto?

Assistente Cafaro - (Rivolto a V.M.5): Ma che tutto a posto!

V.M.5 - (Fuori cornetta, in lontananza): (inc. audio coperto da segnale di linea in attesa).

Assistente Cafaro - (Rivolto a V.M.5): Tu hai presente chi è Mubarak?

V.M.5 - (Fuori cornetta, in lontananza): (inc. audio coperto da segnale di linea in attesa).

Assistente Cafaro - (Rivolto a V.M.5): Tu hai presente chi è Mubarak? Chi è Mubarak?

V.M.4 - (Fuori cornetta): Ciao (inc. audio insuf.).

V.M.5 - (Fuori cornetta): (inc. audio insuf.) ma come si chiama? (inc. audio insuf.). Ma Mubarak...

V.M.4 - (Fuori cornetta): (inc. audio insuf.).

V.M.5 - (Fuori cornetta): (inc. audio insuf.) fa il... il... non è là il... non è il Presiden...

V.M.4 - (Fuori cornetta): Il Presidente egiziano.

V.M.5 - (Fuori cornetta): Bravo.

Assistente Cafaro - Ecco.

V.M.5 - (Fuori cornetta): Devi chiamare lui?

V.M.4 - (Fuori cornetta): No, no, (inc. audio insuf.).

Assistente Cafaro - (Rivolto a V.M.5): No, (inc. audio coperto da segnale di linea in attesa)

V.M.5 - (Fuori cornetta): A chi hai arrestato?

Assistente Cafaro - (Rivolto a V.M.5): Ho fermato la nipote...

V.M.5 - (Fuori cornetta): (inc. audio coperto da segnale di linea in attesa).

Assistente Cafaro - (Rivolto a V.M.5): È la nipote di Mubarak!

V.M.4 - (Fuori cornetta): È Mubarak, ecco chi è...

V.M.5 - (Fuori cornetta): (inc. audio coperto da segnale di linea in attesa) *sono due le cose: o ti trovi direttamente funzionario...*

Assistente Cafaro - (Ride).

V.M.5 - (Fuori cornetta): O... o praticamente sei senza lavoro.

V.M.4 - (Fuori cornetta): Guarda...

Assistente Cafaro - Esatto.

V.M.4 - (Fuori cornetta): Per come l'ha trattata, (inc. audio coperto da segnale di linea in attesa).

Assistente Cafaro - Mi potete chiamare Questore!

V.M.4 - (Fuori cornetta): (inc. audio coperto da segnale di linea in attesa).

Assistente Cafaro - Perché una l'ha accusata di furto, ma io non ci ho mai creduto (inc. audio coperto da segnale di linea in attesa). E l'ho trattata davvero con i guanti bianchi.

V.M.5 - (Fuori cornetta): Ma dove (inc. audio coperto da segnale di linea in attesa)?

Assistente Cafaro - In Questura. E me la devo andare a prendere immediatamente, perché (inc. audio coperto da segnale di linea in attesa) stanno chiamando.

V.M.5 - (Fuori cornetta): Ballarò, (inc. audio coperto da segnale di linea in attesa).

Assistente Cafaro - (Ride).

V.M.5 - (Fuori cornetta): (inc. audio coperto da segnale di linea in attesa)

Assistente Cafaro - E (inc. audio coperto da segnale di linea in attesa), cambiati le mutande, senti a me. Perché (inc. audio coperto da segnale di linea in attesa) stanotte...

V.M.4 - (Fuori cornetta): Oggi il funzionario ha disposto che noi siamo qua.

(Risposta a chiamata).

V.M.6 - Coordinamento.

(Cafaro chiude il ricevitore).

V.M.6 - Pronto? Pronto? Pronto?

(Viene agganciato il ricevitore).

(ndp: La registrazione si conclude a 0:03:46)

Alle ore 00.10⁵⁰ Cafaro riusciva a parlare con l'Isp. Colletti il quale gli comunicava che "l'affidamento lo sta già facendo Marco" Landolfi:

V.M.2 - Pronto?

Assistente Cafaro - Buonasera, sono Cafaro del Commissariato Monforte.

V.M.2 - Sì.

Assistente Cafaro - La Monforte bis smontante.

V.M.2 - Sì.

Assistente Cafaro - Eh... Ha saputo della minore che è giù in Terza?

V.M.2 - Sì, un secondo solo, eh. Sì, e abbiamo saputo e so che stanno già affidando la minore, se ho capito bene. (Rivolto a Ignazio fuori cornetta): Giusto Ignazio? È

Monforte.

Ignazio - (Fuori cornetta): (inc. audio insuf.).

V.M.2 - Sì, sì, sì. Comunque se era... se ne stava occupando il funzionario direttamente.

Assistente Cafaro - Eh. Eh... Va beh, e io ho parlato con la dottoressa Incroci.

V.M.2 - Sì.

Assistente Cafaro - Visto che lì c'è... E sono l'operante dell'intervento, è il caso che venga lì?

V.M.2 - Mah, aspetta un secondo che chiedo qua, eh.

(Rivolto all'Ispettore Colletti): È l'operante, è necessario che viene lui qua?

Ispettore Colletti - (Fuori cornetta): (inc. audio insuf.).

V.M.2 - (Rivolto all'Ispettore Colletti): L'affidamento? Lo può fare anche la Terza?

⁵⁰ trascrizione della conversazione registrata sulla linea del 113 p. 91 ss e, in particolare, p. 97.

Ispettore Colletti - (Fuori cornetta): (inc. audio insuf.).
V.M.2 - Aspetta un attimo, te lo passo. Aspetta un secondo.
Assistente Cafaro - Sì.
V.M.2 - (Fuori cornetta): E non lo so io. Non so io i particolari.
(V.M.2 passa il ricevitore all'Ispettore Colletti).
Ispettore Colletti - Pronto?
Assistente Cafaro - Sì, buonasera, sono Cafaro della Monforte bis smontante.
Ispettore Colletti - Cioè quello del pomeriggio?
Assistente Cafaro - Quello del pomeriggio, esatto.
Ispettore Colletti - Perfetto, primo turno.
Assistente Cafaro - Esatto.
Ispettore Colletti - E quindi, la minore dov'è? Io pensavo che fosse ancora in Commissariato.
Assistente Cafaro - No, no, è lì da voi che stavano facendo tutti gli atti, poi...
Ispettore Colletti - Chi è che l'ha portata? Landolfi?
Assistente Cafaro - Landolfi.
Ispettore Colletti - Ah, perfetto.
Assistente Cafaro - Sì, io ora ho parlato con la dottoressa Incroci.
Ispettore Colletti - Sì.
Assistente Cafaro - Eh... Lei è l'Ispettore Colletti?
Ispettore Colletti - Sì. Sì, sì.
Assistente Cafaro - Ah, perfetto. Mi ha detto infatti di parlare proprio con Lei.
Ispettore Colletti - Sì, sì, sì.
Assistente Cafaro - E mi ha detto di parlare con Lei e nel caso di venire lì.
Ispettore Colletti - Ma no! Venire qui voi no, è un massacro inutile. Allora...
V.M.2 - (Fuori cornetta): (inc. audio insuf.) dottoressa.
Ispettore Colletti - Aspetta...
V.M.2 - (Fuori cornetta): (inc. audio insuf.) la dottoressa.
Ispettore Colletti - (Rivolto a V.M.2): Quale dottoressa?
V.M.2 - (Fuori cornetta): (inc. audio insuf.) è andata giù lei.
Ispettore Colletti - (Rivolto a V.M.2): Giù lei a fare dove?
V.M.2 - (Fuori cornetta): È andata giù per la minore, credo.
Ispettore Colletti - (Rivolto a V.M.2): Ah, okay, perfetto. *(Rivolto all'Assistente Cafaro):* E non la può affidare... Landolfi è qua?
Assistente Cafaro - Sì.
Ispettore Colletti - E non la può affidare Landolfi ai genitori che sono qua? Cioè ai parenti che sono qua?
Assistente Cafaro - E io non so se i parenti...
Ispettore Colletti - Ma sì, mica tornate. Aspetta.
Assistente Cafaro - Ma tanto a me non costa nulla, cioè...
Ispettore Colletti - Ma va'! Mica dovete massacrarvi, fare... Senti, un attimo che...
(Rivolto a V.M.2): Allora, chiama a Landolfi Marco, eh... lo dico... Ci mettiamo in contatto con Landolfi e abbiamo...
Assistente Cafaro - Va beh Ispettore, abbia pazienza, giusto perché la dottoressa è da poco che sta qui e... e... Le dà noia se vengo anche io lì?
Ispettore Colletti - Ma no, (inc. voci sovrapposte).
Assistente Cafaro - Tanto non mi costa nulla.
Ispettore Colletti - Ma guarda, tu puoi venire tranquillamente e sei... sei il più... sei il più titolato a fare la cosa.



V.M.2 - (Fuori cornetta): Marco? (inc. audio insuf.).

Assistente Cafaro - Perfetto.

Ispettore Colletti - Non ci sono problemi.

Assistente Cafaro - Perfetto, quindi...

Ispettore Colletti - Però... aspetta un attimo. Aspetta, guarda, stiam parlando con Marco.

Assistente Cafaro - Okay.

Ispettore Colletti - Ma Marco sta facendo tutto lui, guarda.

Assistente Cafaro - Sì, sì. No, ma questo lo so. Ma giusto per... perché non vorrei che... Io ancora la dottoressa non la conosco. Considerando che quando era lì, io ero...

(Risatina) ero smontante su un turno, ho avuto un paio di battibecchi. Non voglio...

Ispettore Colletti - No. Guarda, fregatene, non ti preoccupare (inc. voci sovrapposte).

Assistente Cafaro - Sì. No, ma... (Risatina) quello senza ombra, però...

Ispettore Colletti - L'affidamento lo sta già facendo Marco.

Assistente Cafaro - Okay.

Ispettore Colletti - Lo sta già facendo Marco. Tu mettiti in contatto con Marco. Se proprio Marco ha dei problemi esistenziali enormi, vieni tu a farlo; ma sennò non c'è motivo.

Assistente Cafaro - No, no, ma non penso che lui abbia...

Ispettore Colletti - Marco prende e affida. Cioè minimo sforzo, massimo rendimento.

Assistente Cafaro - Va bene. Va bene.

Ispettore Colletti - (inc. voci sovrapposte) mettiti in contatto con Marco. Noi l'abbiamo appena chiamato.

Assistente Cafaro - Perfetto, perfetto.

Ispettore Colletti - Va buono? Tranquillo.

Assistente Cafaro - Va bene così. Grazie.

Ispettore Colletti - Ciao.

Assistente Cafaro - Salve.

Ispettore Colletti - Ciao, ciao, ciao.

(ndp: La conversazione e la registrazione si concludono a 0:03:42)

A proposito dell'intervento, Landolfi provvedeva a redigere due relazioni datate 28 maggio e 28 luglio 2010⁵¹. Il teste precisava di avere predisposto la seconda annotazione su richiesta del suo dirigente Capecelatro dopo che El Mahroug Karima si era allontanata da una comunità e non si trovava più. Non aveva indicato nella prima relazione alcune circostanze più dettagliate inserite nella seconda, inerenti al comportamento della dott.ssa Iafrate, perché riteneva che non ce ne fosse bisogno, trattandosi di un semplice accompagnamento con fotosegnalamento e non di un arresto. Nella seconda annotazione datata 28.7.2010 si legge quanto segue:

⁵¹ L'annotazione del 28.5.2010 è stata acquisita all'udienza del 5.11.2012, quella del 28.7.2010 all'udienza del 12.11.2012 - v. relativi verbali.



“...Durante l’ultima telefonata, l’assistente Landolfi M. veniva raggiunto di gran corsa presso gli uffici della terza sezione upg. dal Commissario Capo della P. di S. dott.ssa Iafrate G., la quale riferiva di aver ricevuto una comunicazione telefonica da parte del Capo di Gabinetto della locale Questura dott. Ostuni, dove si doveva lasciar andare la minore e che non andava foto segnalata.

L’assistente Landolfi Marco nel raggiungere il collega l’agente Ferrazzano L.A., chiedeva spiegazioni alla dott.ssa Iafrate G. in merito a quanto riferitogli, il Commissario Capo riferiva che detta telefonata le era pervenuta da parte del Capo di Gabinetto che a sua volta era stato contattato telefonicamente da parte della Presidenza presso il Consiglio dei Ministri dove era stato specificato che la ragazza fermata era la nipote del Presidente Moubarach e che quindi doveva essere lasciata andare...

Arrivati nell’ufficio coordinamento, la Dott.ssa Iafrate G. continuava a ricevere numerose telefonate da parte del Capo di Gabinetto che sollecitava il rilascio della giovane, poiché aveva già dato comunicazione al personale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’avvenuto rilascio della ragazza, inoltre giungeva tramite il centralino del corpo di guardia della locale Questura, comunicazione che all’ingresso della Questura erano giunte due amiche della minore...

Successivamente si prendevano contatti con la signora Minetti N. e l’inquilina della minore, alle quali si spiegava cosa era accaduto e cosa era stato disposto dal P.M. dei minori, la signora Minetti N. si offriva di prendere in affidamento la minore e di provvedere per ogni necessità a carico della stessa, consapevole delle conseguenze giuridiche in caso di non ottemperanza agli oneri dell’affidatario...

La dott.ssa Iafrate chiedeva ai sottoscritti di contattare il P.M. per spiegare quanto era emerso, quindi l’assistente della P. di S. Landolfi contattava telefonicamente il P.M. di turno spiegando cosa era emerso dal contenuto della telefonata ricevuta dalla dott.ssa da parte del Capo di Gabinetto della Questura.

Il P.M. disponeva comunque l’affido della minore ad una comunità o la temporanea custodia della minore presso gli uffici della Questura in attesa di essere affidata l’indomani mattina ad una comunità.

L’assistente della P. di S. Landolfi M. comunicava alla dott.ssa Iafrate G. quanto disposto dal P.M. e la dott.ssa Iafrate G. contattava telefonicamente il P.M. e



raggiungeva il seguente accordo, e cioè bisognava avere la copia di un documento d'identità della minore per poi poterla affidare alla Minetti e lasciarla andare.

Data la situazione, l'ispettore superiore Colletti alla presenza degli operanti, della dott.ssa Iafrate G., del sost.to Comm.rio della P. di S. Gattari Silvano e dell'isp.re capo Butti Andrea (personale del coordinamento del turno notturno/montante) contattava telefonicamente personale del Commissariato di Letojanni luogo di dimora dei genitori della minore, dove presso l'abitazione di quest'ultimi veniva mandata una pattuglia della P. di S. che informava i genitori della presenza della ragazza in località Milano, inoltre la minore riferiva agli operanti, al Commissario Capo della P. di S. Dott.ssa Iafrate G. e all'ispettore superiore Colletti I., che probabilmente i suoi documenti d'identità erano in casa dei genitori poiché il padre li aveva requisiti.

...I genitori riferivano di non avere i documenti della ragazza, pertanto i colleghi di Letojanni riprendevano regolare servizio.

A questo punto, l'assistente Landolfi M. d'accordo con la dott.ssa Iafrate G. e l'ispettore Colletti I. contattava telefonicamente la struttura di Messina dove era stata ospite la minore, qui la responsabile riferiva di aver nell'archivio della struttura una copia dei documenti della minore, quindi quest'ultima che al momento della telefonata non era al centro ma alla propria casa, riferiva che l'indomani mattina avrebbe inviato a mezzo fax copia del documento della ragazza presso gli uffici della locale Questura e del commissariato in intestazione...

quindi visto che al P.M. dei minori occorreva solo la copia del documento d'identità della minore, che al momento del fermo da parte del personale della volante Monforte bis 1° turno era sprovvista, col codice univoco ottenuto mediante il foto segnalamento e la copia del documento pervenuto dalla struttura di Messina si addiveniva all'identificazione della ragazza.

Ottenuta l'identificazione della minore, il Commissario Capo dott.ssa Iafrate G. come da accordi intercorsi col Capo di Gabinetto della locale Questura ed il P.M. di turno dei minori, disponeva agli operanti di affidare la minore alla signora Nicole Minetti come si evince da regolare verbale di affidamento minore...

Si precisa che durante tutta la fase degli accertamenti e dei contatti con il PM dei minori la dott. Iafrate continua a ricevere continue telefonate da parte del Capo di gabinetto, il quale chiedeva il perché la ragazza non fosse stata ancora rilasciata e sollecitava a provvedervi".

Da subito, va evidenziato che il riferimento contenuto nell'annotazione di servizio relativo all'avvenuto affidamento della minore previa acquisizione della copia del documento di identità non è aderente all'effettivo svolgersi dei fatti.

Invero, risulta documentalmente provato che El Mahroug Karima veniva affidata a Minetti Nicole alle ore 2.00 del 28 maggio 2010, come da verbale di affidamento acquisito in atti⁵², e che la copia del documento di identità della minore veniva trasmessa via telefax da Miroddi Mirella agli uffici della Questura di Milano soltanto alle ore 9.05 del 28.5.2010⁵³.

L'ispettore Colletti Ignazio, coordinatore dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Milano, ha confermato di avere affiancato la dott.ssa Iafrate, funzionario di turno durante la notte in questione.

Il teste ha riferito di essere venuto a conoscenza della presenza della minore in Questura, attorno alle ore 23.00 - 23.30, a seguito di un intervento effettuato nel pomeriggio dal personale del commissariato Monforte - Vittoria.

La dott.ssa Iafrate gli comunicava che il dott. Ostuni aveva dato disposizioni, su indicazione della Presidenza del Consiglio, di affidare la ragazza ad una persona che sarebbe arrivata in Questura, diversamente da quanto inizialmente stabilito dal pubblico ministero, in quanto si trattava della nipote di Mubarak.

L'ispettore Colletti ha dichiarato che la persona a cui affidare la minore era un consigliere regionale, Minetti Nicole e che era presente in Questura ancora prima dell'arrivo della minore.


Il teste consigliava alla funzionaria di fare le cose con calma, di acquisire il consenso del pubblico ministero e di parlare con la Minetti, al fine di verificare se la persona fosse proprio quella indicata e se fosse affidabile.

Secondo quanto riferito dall'ispettore, si trattava di una *procedura alternativa*, in quanto diversa da quella ordinaria consistente nell'affidare la minore ad una comunità.

Dopo avere identificato Minetti Nicole ed avere accertato via Internet che la stessa ricopriva la carica di consigliere regionale, la dott.ssa Iafrate telefonava alla dott.ssa Fiorillo.

⁵² v. documento sub faldone 8/19P fogliazione del Tribunale 284

⁵³ v. documento sub faldone 8/19P fogliazione del Tribunale 290



Il testimone ha confermato che, in precedenza, l'operante del commissariato Monforte Vittoria aveva già contattato il pubblico ministero e che il magistrato aveva dato disposizioni di collocare la minore in comunità o, in caso di indisponibilità della struttura, di trattenerla in Questura fino all'indomani mattina.

Come precisato dall'ispettore Colletti, tale modo di procedere era frutto di una prassi consolidata, ad eccezione dei casi riguardanti i minori nomadi che vengono rilasciati quando non dichiarano la propria situazione alloggiativa.

Il teste rappresentava alla dott.ssa Iafrate che la *procedura alternativa* poteva essere accettata dal pubblico ministero, soltanto nel caso in cui fosse adeguata a tutelare l'interesse del minore.

La funzionaria telefonava allora alla dott.ssa Fiorillo, alla presenza di Colletti, il quale è stato così in grado di riferire il contenuto della conversazione, per ciò che aveva potuto cogliere sentendo parlare un solo interlocutore.


A tale proposito, il testimone ha dichiarato che la funzionaria esponeva al pubblico ministero la vicenda della minore, rappresentandole che vi era la possibilità di affidare la minore ad un consigliere regionale anziché collocarla in comunità; Colletti non è stato in grado di ricordare se la dott.ssa Iafrate fece menzione dell'intervento della Presidenza del Consiglio, né se fece il nome di Mubarak.

Ad ogni modo ha precisato che non furono avvisate le rappresentanze consolari egiziane, in quanto comunque la dott.ssa Iafrate si era convinta che non si trattava della nipote di Mubarak.

Conclusa la conversazione con la dott.ssa Fiorillo, la funzionaria gli comunicava che il pubblico ministero non era contrario ad affidare El Mahroug Karima alla Minetti, a condizione che la minore fosse identificata con certezza; il pubblico ministero aveva suggerito a tal fine di acquisire la copia di un documento.

A quel punto l'indicazione era di identificare compiutamente la minore con l'ausilio di un documento per cui si disinteressarono della questione della parentela con il Presidente egiziano.

L'ispettore provvedeva, quindi, a telefonare personalmente all'ufficio di polizia più vicino all'abitazione della ragazza per reperire, presso i genitori, la copia di un documento. Rimaneva d'accordo con i colleghi siciliani che avrebbero inviato sul posto una macchina di servizio e predisponeva, a tal fine, anche la relativa richiesta scritta,



sottoscritta dalla dott.ssa Iafrate, che veniva inviata via telefax al Commissariato di Taormina alle ore 2.20⁵⁴.

Precisamente, l'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Milano chiedeva al personale del Commissariato di Taormina di *“acquisire elementi utili alla corretta identificazione e affidamento della minore”* e di *“assumere anche oralmente la conferma del rapporto di parentela tra la minore e le persone dimoranti nel nucleo abitativo”* in Letojanni via Contrada San Filippo n. 14 presso la famiglia El Mahroug M'Hamed, *“al fine di accertare la presenza di documenti di identificazione della figlia minore Karima di anni 17”*.

Nella richiesta di accertamenti si legge testualmente che *“nel caso gli accertamenti fornissero sufficienti rasserenzioni su quanto già dichiarato dalla minore quest'ultima sarà ricollocata presso il suo domicilio milanese (Milano, via Villoresi 19) e formalmente affidata alla sig.ra Minetti Nicole”*.

Il testimone ha precisato che la dott.ssa Fiorillo non fu messa al corrente del fatto che la minore sarebbe stata affidata formalmente a Minetti Nicole, ma di fatto ricollocata presso il suo domicilio di Milano via Villoresi n. 19 assieme alla De Conceicao Santos Oliveira Michelle.

Né il testimone ha saputo spiegare l'incongruenza di verificare su internet l'idoneità della Minetti a prendere in affidamento la minore quando la stessa sarebbe, invece, tornata ad abitare in via Villoresi assieme ad un'altra persona, ossia la coinquilina De Conceicao, sulla quale non veniva, per converso, svolto alcun accertamento.

L'Isp. Colletti si è limitato ad affermare che si sarebbe comunque instaurato con la Minetti *un vincolo giuridico di responsabilità*.

Il teste veniva a conoscenza quella notte che i genitori erano in possesso della denuncia di scomparsa della ragazza, ma non del suo documento.

A quel punto, secondo la sua valutazione, l'identità della ragazza era positivamente acquisita, tenuto conto del fatto che la direttrice della comunità di Messina da cui la minore era fuggita aveva assicurato che avrebbe provveduto a trasmettere a distanza di alcune ore la copia del documento della stessa in suo possesso.

⁵⁴ v. documento sub faldone 8/19P fogliazione del Tribunale 285, telefax riconosciuto in udienza dal teste.



Quando Colletti comunicò alla dott.ssa Iafrate l'esito degli accertamenti esperiti dal Commissariato di Taormina quest'ultima non gli disse – evidentemente - che la minore era già stata affidata a Minetti Nicole fin dalle precedenti ore 2.00.

Il testimone non è stato, infatti, in grado di spiegare l'incongruenza tra l'orario di affidamento delle ore 2,00 e quello di fine degli accertamenti delle ore 4.00, corrispondente al momento in cui il personale del Commissariato di Taormina l'aveva informato telefonicamente dell'esito degli accertamenti.

Su domanda della difesa ha precisato di non avere mai avuto il dubbio che la dott.ssa Iafrate gli avesse rappresentato qualcosa di diverso da quello che il pubblico ministero le aveva indicato. Egli si era poi disinteressato della vicenda perché si trattava di un intervento come un altro, ad eccezione dell'interessamento del Capo di Gabinetto che non accadeva tutti i giorni.


Gli accertamenti eseguiti in Sicilia la notte del 28 maggio 2010

Sugli accertamenti esperiti dal Commissariato di Taormina hanno riferito i testimoni Sovr.te Imperiale Emilio, Isp. Caico Giovanni (ora in pensione) e Ass.te capo Trimarchi Giovanni.

Il Sovr. Imperiale, all'epoca dei fatti in servizio alla centrale operativa presso il commissariato di Taormina, riceveva alle ore 1.30 la telefonata dell'Ispettore Colletti il quale gli riferiva quanto segue:

- nel pomeriggio era stata fermata El Mahroug Karima nata in Marocco il 1° novembre 1992 e la stessa era stata accompagnata in Questura;
- il pubblico ministero di turno ne aveva disposto l'accompagnamento presso una comunità;
- si era presentata Minetti Nicole, su disposizione della Presidenza del Consiglio, per prendere in custodia la minore trattandosi della figlia del Presidente egiziano Mubarak.

La Questura di Milano chiedeva l'invio di una pattuglia presso la famiglia della ragazza a Letojanni per cercare i documenti di identità della minore. Il sovr. Imperiale richiama Colletti, mettendolo in contatto con l'Isp. Caico della volante.



Quest'ultimo ha dichiarato di avere così appreso che era stata fermata una marocchina minorenni, priva di documenti e che occorreva contattare i familiari per verificarne l'esatta identità.

L'isp. Colletti rappresentava che si trattava di una questione delicata, in considerazione dell'interessamento del Presidente del Consiglio iper una presunta parentela con il Presidente egiziano Mubarak, nonché della presenza in Questura di *un assessore regionale*, la dott.ssa Minetti Nicole, in attesa della ragazza.

Il compito affidato era di verificare se la famiglia fosse in possesso dei documenti della giovane, se fosse disponibile ad accoglierla e se vi fosse la prospettata parentela con il Presidente egiziano.

Dovendo impegnare una volante per l'incombente, l'operante chiedeva l'invio di una richiesta scritta che perveniva via telefax attorno alle ore 2.20 – 2.30.

Giunto il telefax la pattuglia, composta dall'isp. Caico e dall'ass.te capo Trimarchi, si metteva in moto e, attorno alle ore 4.00, raggiungeva con difficoltà l'abitazione della famiglia di origine della minore situata in Contrada San Filippo.

Gli operanti hanno riferito, in modo concorde, che i genitori, messi al corrente della presenza della figlia a Milano, rappresentavano di non avere i documenti della ragazza e negavano di avere un legame di parentela con il Presidente Mubarak.

L'isp. Caico telefonava, quindi, a Colletti con il proprio cellulare di servizio, quando si trovava ancora in loco, informandolo che i congiunti non erano in possesso dei documenti di identità della ragazza, che non riuscivano a contenerla ed erano rassegnati e che non vi era alcuna parentela con il Presidente egiziano: si trattava, infatti, di una famiglia marocchina modesta in cui il padre, regolare sul territorio nazionale, svolgeva l'attività di ambulante.

I testimoni del commissariato di Taormina hanno conformemente collocato l'orario di tale comunicazione di servizio all'isp. Colletti attorno alle 4.00 – 4.30⁵⁵.

I testimoni Caico e Trimarchi hanno aggiunto che chiesero all'isp. Colletti se dovevano inviargli la relazione al più presto, ma il collega rispose che non occorreva.

⁵⁵ precisamente, l'isp. Caico ha dichiarato di avere telefonato alla Questura di Milano poco dopo le ore 4.00, il teste Trimarchi ha riferito che la chiamata era stata effettuata attorno alle ore 4.30; il teste Imperiale ha dichiarato di avere ricevuto comunicazione dall'isp. Caico via radio attorno alle ore 4.10 dell'avvenuta comunicazione alla Questura di Milano dell'esito degli accertamenti – v. deposizioni rese all'udienza del 27.2.2012; v. inoltre relazione datata 24.11.2010 dell'ufficiale di pg Muru Antonio, acquisita all'udienza del 10.2.2012, relativa all'elenco delle chiamate intercorse tra il commissariato di Taormina e/o la Questura di Messina con la Questura di Milano.



Dev'essere evidenziato, per una corretta comprensione della scansione temporale degli accadimenti, che i funzionari della Questura di Milano affidavano la minore a Minetti Nicole, come da verbale di affidamento delle ore 2.00, non solo senza attendere l'esito degli accertamenti esperiti dagli operanti Caico e Trimarchi, ma anche prima di trasmettere la relativa richiesta al Commissariato di Taormina via telefax alle ore 2.20.

La deposizione di Iafrate Giorgia

La dott.ssa Iafrate, dopo avere terminato la scuola di polizia a marzo 2010, era stata destinata all'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Milano. La notte del 27 – 28 maggio 2010 era il funzionario responsabile del 4° turno (dalle ore 18.00 alle 24.00), affiancata dall'isp. Colletti.

La stessa aveva il compito di gestire e di coordinare le volanti sul territorio, nonché di risolvere eventuali questioni di ordine pubblico.

Attorno alle ore 19.00, la collega dott.ssa Rubinacci l'informava che una ragazza minorenni marocchina sarebbe stata accompagnata in Questura per essere sottoposta ai rilievi foto dattiloscopici, in quanto priva di documenti, e quindi collocata in comunità, come da disposizioni impartite dal pubblico ministero.

La testimone ha dichiarato di avere ricevuto, attorno alle ore 23.00, una telefonata dal dott. Ostuni, Capo di Gabinetto della Questura di Milano, il quale la informava che sarebbe stata accompagnata in Questura una minore che la Presidenza del Consiglio aveva segnalato come nipote di Mubarak.


Il dott. Ostuni la invitava a verificare se, effettivamente, era stata accompagnata e ad accelerare i tempi delle procedure solitamente attivate.

La testimone prendeva tempo, consultandosi con l'isp. Colletti, *vista la particolarità della situazione*⁵⁶ ed accertava che non risultava la presenza di una minorenni egiziana, bensì di una marocchina di nome El Mahroug Karima.

Nella successiva telefonata con il dott. Ostuni, la funzionaria gli comunicava, quindi, la presenza di una minorenni marocchina, rappresentandogli – fin da quel momento – che la stessa non poteva essere la nipote di Mubarak.

La testimone decideva comunque di chiedere delucidazioni su un eventuale rapporto di parentela direttamente alla minore, scendendo agli uffici del foto segnalamento.

⁵⁶ trascrizione p. 59



La ragazza negava di essere la nipote di Mubarak, anche se precisava, con tono scherzoso, di avere raccontato a volte tale circostanza.

La funzionaria non ritenne pertanto di attivare i canali diplomatici⁵⁷.

La dott.ssa Iafrate ha dichiarato di aver messo al corrente il dott. Ostuni delle ragioni per cui la minore era in Questura, dell'assenza di parentela con il Presidente egiziano e delle disposizioni impartite dal pubblico ministero di procedere al foto segnalamento e al collocamento della ragazza in comunità.

Precisamente, Ostuni le disse *“se era possibile accelerare la fase dell'identificazione della ragazza, quindi tutte le procedure che solitamente attiviamo, finalizzate poi al rilascio della ragazzina”*⁵⁸.

La funzionaria ha dichiarato che, poco dopo, il dott. Ostuni la richiamava per dirle che *“sarebbe giunta in Questura una persona affidabile e disposta a prendere in “consegna”, tra virgolette, la ragazza. Cioè comunque ad assumersi la responsabilità su questa ragazza, quindi riceverla in affidamento”*⁵⁹.

Inizialmente, il dott. Ostuni precisava che si trattava di un consigliere ministeriale e, successivamente, le disse nome e cognome della persona inviata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

La testimone ha dichiarato di avere avuto moltissimi contatti con il dott. Ostuni nel corso della notte e di averlo tenuto costantemente aggiornato, quasi in tempo reale, degli accadimenti.

Nel frattempo la minore era già stata foto segnalata per cui chiedeva a Landolfi di contattare il pubblico ministero dei minori, al fine di rappresentargli la possibilità di affidare la minore *“ad una persona che era disposta a venirla a prendere”*⁶⁰.

Landolfi la informava *“che la Fiorillo non era molto convinta di voler affidare la minore ad un'altra persona, perché riteneva più opportuno procedere con il canale normale”* e che aveva ribadito la disposizione già impartita di collocarla in comunità.

La testimone non è stata in grado di ricordare se in quel momento Landolfi già sapesse della pretesa parentela con Mubarak e dell'interessamento della Presidenza del

⁵⁷ trascrizione p. 82 *“io non mi sono assolutamente mossa con il canale istituzionale diplomatico, sostanzialmente, perché non ho creduto assolutamente che fosse la nipote di Mubarak”*.

⁵⁸ trascrizione p. 66 - 67

⁵⁹ trascrizione p. 67

⁶⁰ trascrizione p. 69

Consiglio. In ogni caso, decideva di telefonare personalmente al pubblico ministero, mettendolo al corrente nel dettaglio:

- della asserita parentela della minore con Mubarak, precisando che si trattava di una notizia non vera,
- della disponibilità di una persona qualificata, in quanto avente il ruolo di consigliere ministeriale, come canale alternativo di affidamento rispetto al collocamento in comunità, che si era presentata su disposizione della Presidenza del Consiglio⁶¹.

Il pubblico ministero si mostrava perplesso e comunque le disse⁶²:

- di accertare l'identità della ragazza, mediante il foto segnalamento che peraltro era già stato effettuato;
- di identificarla, se possibile, con un documento se fossero riusciti a recuperarlo;
- di verificare il canale alternativo dell'affidamento a questa terza persona che poteva essere possibile soltanto, secondo il pubblico ministero, una volta identificata compiutamente la ragazza mediante l'acquisizione di un documento.

La dott.ssa Iafrate metteva al corrente il dott. Ostuni delle perplessità della dott. ssa Fiorillo e chiedeva Consiglio all'isp. Colletti.

Insieme a quest'ultimo decidevano di attendere, innanzitutto, l'esito della comparazione delle impronte e tramite il codice univoco identificativo (c.d. CUI) accertavano che la minore era fuggita da una comunità di Messina, circostanza peraltro già nota a Landolfi per averla appresa dai colleghi della volante c.d. smontante.

A quel punto la dott.ssa Iafrate telefonava nuovamente al pubblico ministero, per informarlo dell'esito della comparazione delle impronte e la dott.ssa Fiorillo le ribadiva

⁶¹ Trascrizione p. 71, 72 e 73: "PM dott. Sangermano ...ma in questa prima comunicazione Landolfi-Fiorillo,...l'assistente Landolfi disse alla dottoressa Fiorillo che questa ragazzina, presente in Questura, poteva essere, era la nipote di Mubarak, del consigliere ministeriale Minetti, della telefonata del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'onorevole Berlusconi? Teste Iafrate: credo che lo dissi io, alla Fiorillo. ...sicuramente nella telefonata successiva, che feci io alla dottoressa Fiorillo, glielo riportai. infatti le sue perplessità aumentarono, in quella circostanza"; p. 75 "dottoressa Iafrate, mi scusi, ma lei alla dottoressa Fiorillo disse che questo consigliere ministeriale si era presentato su indicazione della Presidenza del Consiglio? Teste Iafrate: sì, sì, lo dissi. Mi pare di averglielo detto. PM dott. Sangermano: fece espresso riferimento all'asserita parentela della ragazza con Mubarak? Teste Iafrate: sì, gliel'ho detto..e poi le dissi anche che non era vero che era la nipote di Mubarak, ricordo anche questo. Perché ci furono più telefonate, e la dottoressa Fiorillo mi disse di assolutamente procedere all'identificazione della ragazza...e di verificare anche chi fosse questa persona che si presentava, perché volesse in affidamento la ragazza e, se possibile, mi dette l'input di farmi inviare un documento, dalla comunità da cui la ragazza era scappata, se eventualmente lo aveva, o comunque dalla famiglia..."

⁶² trascrizione p. 76 e 77

la necessità di recuperare un documento, mostrandosi perplessa in ordine alla vita che conduceva la ragazza, stante le informazioni che le erano state fornite da Cafaro.

La teste teneva anche i contatti con il dott. Ostuni, aggiornandolo immediatamente di tutti i passaggi, e lo stesso informava pressoché in contemporanea “Roma”, ossia “la Presidenza del Consiglio”⁶³. In particolare, la teste ha dichiarato di avere informato il dott. Ostuni, nel corso di più telefonate, che non era possibile rilasciare la ragazza fino al completamento delle procedure⁶⁴.

La testimone ha precisato che la certezza dell’identificazione può essere acquisita soltanto con il documento di identità per cui anche l’invio della copia di un documento non avrebbe potuto fornire la sicurezza dell’identità della persona.

Tuttavia, ha aggiunto che, nel caso che ci occupa, il foto segnalamento, la corrispondenza del codice CUI alle generalità precedentemente fornite, la denuncia di scomparsa presentata dalla responsabile della comunità erano tutti elementi indicativi del fatto che la minore presente negli uffici fosse proprio El Mahroug Karima.

La testimone dava allora disposizione a Landolfi di telefonare alla responsabile della comunità in Sicilia la quale confermava di avere copia del documento che avrebbe potuto inviare per telefax la mattina successiva.

A memoria della Iafrate, Landolfi fece tale telefonata prima delle ore 2.00, certamente prima del rilascio della minore; la stessa ritenne comunque necessario esperire gli accertamenti presso la famiglia di origine.


Non ha ricordato, tra l’altro, se fosse stato chiamato prima il commissariato di Taormina o la comunità di Messina. In ogni caso, l’accertamento presso la famiglia di origine non poteva non essere eseguito, anche perché è prassi farlo⁶⁵.

La Iafrate assisteva alla telefonata di Colletti con il personale del Commissariato di Taormina in cui l’ispettore chiedeva di verificare presso il domicilio dei genitori a Letojanni se gli stessi fossero parenti di Mubarak e se avessero un documento di identità della figlia. Alle ore 2.20 inoltravano la richiesta scritta.

⁶³ trascrizione p. 80 “Teste Iafrate: quindi informai Ostuni in tempo reale di questa cosa, e credo che lui in tempo reale avvisò Roma, o comunque...perché poi quando mi richiamò mi disse...insomma, mi chiedeva sostanzialmente a che punto fosse. D. PM dott. Sangermano: avvisò Roma, scusi? Teste Iafrate: la Presidenza del Consiglio. Io non so chi avvisò, ancora oggi non l’ho capito”.

⁶⁴ trascrizione p. 81

⁶⁵ trascrizione p. 100



La dott.ssa Iafrate ha rappresentato di non ricordare con precisione l'orario dell'intervento effettuato dai colleghi siciliani a Letojanni e di averlo appreso soltanto dopo avere riletto gli atti.

A questo punto, alla richiesta di indicare l'orario di rilascio della minore, la teste, inopinatamente, ha dichiarato che El Mahroug Karima era stata rilasciata ben oltre le ore 2.00, indicate sul verbale di affidamento alla Minetti, tanto da indurre il pubblico ministero ad insistere per avere indicazioni più precise sull'orario in cui la minore aveva lasciato la Questura.

“PM dott. Sangermano: e lei sa a che ora El mahroug Karima fu rilasciata?”

Teste Iafrate: allora, formalmente sul verbale c'è scritto alle 2, ma io ricordo che fu rilasciata fisicamente dalla Questura, perché mi recai io ad accompagnarla all'uscita, quindi ricordo, molto più tardi. Ora, formalmente sul documento c'è scritto le 2, ma io ricordo che non prima delle 3.15 la ragazza lasciò la Questura. Però lo ricordo io, questo.

PM dott. Sangermano: comunque prima che i poliziotti giungessero...

Teste Iafrate: assolutamente sì, prima della 4, probabilmente.

PM dott. Sangermano: allora fissiamo questo punto. Le rammostro il verbale di affidamento.

Teste Iafrate: sì, sì, lo conosco.

PM dott. Sangermano: si dà atto delle ore 2.

Teste Iafrate: delle ore 2, sì, lo conosco.

PM dott. Sangermano: quindi comunque al massimo alle 3.15?

Teste Iafrate: sì, 3.15, 3.30”⁶⁶

A proposito del tenore del fax con richiesta di accertamenti inviato al Commissariato di Taormina, nel quale era già indicato che la minore sarebbe stata affidata a Minetti Nicole, ma collocata presso il suo domicilio sito a Milano via Villoresi, la testimone ha spiegato di essere a conoscenza del fatto che El Mahroug Karima condivideva l'abitazione con De Conceicao Santos Oliveira Michelle, la quale era arrivata in Questura quasi contemporaneamente alla Minetti. Anzi, ha precisato che anche la coinquilina si era dichiarata disponibile a prendere in affidamento la minore, circostanza che la stessa aveva rappresentato anche al pubblico ministero presso il Tribunale dei Minori.

⁶⁶ trascrizione p. 88 e 89

La dott.ssa Fiorillo si era mostrata però contraria all'affidamento alla De Conceicao.

Quanto alla incongruenza di affidare la minore alla Minetti, collocandola in concreto presso la De Conceicao, soggetto che il pubblico ministero aveva ritenuto non idoneo, la teste ha fornito la seguente giustificazione, facendo leva sul concetto di vincolo giuridico che si crea con l'affidatario:

“PM dott. Sangermano: lei conosce il nome...la ragazza viveva con qualcuno in via Villorosi?”

Teste Iafrate: con un'amica.

PM dott. Sangermano: lei si ricorda il nome di questa amica?

Teste Iafrate: la Conceicao, credo.

P.M.: era presente o no, in Questura, quella sera?

Teste Iafrate: sì, è venuta, si è presentata quasi contemporaneamente alla Minetti, se non ricordo male.

PM dott. Sangermano: torno a chiederle, sa se la dottoressa Fiorillo fu informata del fatto che la minore viveva in via Villorosi, unitamente alla signora De Conceicao?

Teste Iafrate: credo di averglielo...della via precisa non lo ricordo, ma che vivesse con la De Conceicao sì, perché penso che glielo dissi io.

PM dott. Sangermano: lei ricorda se la dottoressa Fiorillo dette indicazioni sull'eventualità che la minore fosse ricollocata presso il domicilio della De Conceicao?

Teste Iafrate: insieme, veramente, io e la Fiorillo, questo lo ricordo, insieme abbiamo deciso di non affidarla, di non fare un verbale di affidamento alla De Conceicao, ma di valutare eventualmente il discorso della Minetti.

PM dott. Sangermano: subordinandolo, lei dice, all'acquisizione dei documenti.

Teste Iafrate: subordinandolo, no, all'identificazione certa della ragazza, come input dette eventualmente l'invio della fotocopia del documento, che però non ha assolutamente valore di certezza, per me avere una fotocopia di un documento o non averlo proprio è la stessa cosa, anche perché via fax arriva con la foto nera, e quindi praticamente non lo utilizzo.

PM dott. Sangermano: poi approfondiamo questo punto, comunque posso sintetizzare dicendo che pertanto la dottoressa Fiorillo le denegò il consenso a ricollocare la minore presso la de Conceicao?

Teste Iafrate: ma io non glieli chiesi proprio, di affidarla alla De Conceicao, quindi non me lo negò perché non glielo chiesi.

PM dott. Sangermano: allora io le ricordo, dottoressa Iafrate, che lei, sentita dai Pubblici Ministeri nella data che ho prima detto, 30/10/2010, a domanda risponde, sono a pagina 16, avvocato Ghedini, c'è una sequela di domande, alla domanda: "Lei ha detto che quando è scesa al corpo di guardia c'erano quattro persone, due le ha indicate, le altre due chi erano, le altre due sono state identificate?", "No", "perché?", e lei dà una lunga risposta, - omissis - "....Mi ricordo bene della coinquilina, di nome Michelle Conceicao Santos Oliveria, perché anche lei mi disse che era disponibile a prendere la minore in affidamento. Una volta avuto garanzie da parte del consigliere Minetti, ho ricontattato il pubblico ministero di turno dicendole appunto che era arrivata la persona disponibile all'affido, ma la dottoressa Fiorillo era molto perplessa, e insisteva perché si facessero tutti gli accertamenti. La sua perplessità derivava dal fatto che la prima segnalazione indicava una minore priva di documenti, che conduceva una vita strana, almeno questo le avevano rappresentato. - omissis - Ora che mi viene in mente, le perplessità della dottoressa Fiorillo derivavano anche dal fatto che qualcuno le aveva riferito, ma non so chi, che la minore faceva in televisione la danza del ventre, e quindi quando io le riferii che oltre alla Minetti si era resa disponibile anche la coinquilina a prendere in affidamento la minore, lei mi rispose che alla signora Michelle Conceicao Santos Oliveira assolutamente no. - omissis -

Teste Iafrate: assolutamente quello che ho detto io. Non chiesi alla dottoressa Fiorillo di affidarla, dissi che si era resa disponibile, la De Conceicao, ma non che io ero d'accordo nell'affidargliela.

PM dott. Sangermano: le ho chiesto se aveva dato disposizioni, la Fiorillo, in merito alla De Conceicao. Lei conferma che disse assolutamente no?

Teste Iafrate: sì, ma io non...le dissi che si era resa disponibile, non che la mia idea era di affidarla alla De Conceicao, ma di affidarla alla Minetti.

PM dott. Sangermano: e di fronte a questa dichiarata disponibilità della coinquilina a riprendere in casa la minore, la Fiorillo cosa disse?

Teste Iafrate: non di prendere in casa la minore, di rendersi disponibile a fare un verbale di affidamento della minore. La Fiorillo disse no, sulla De Conceicao. Ma io non le dissi, le dissi che si era resa disponibile, non che io fossi d'accordo nell'affidarla.

PM dott. Sangermano: ho capito, dottoressa Iafrate, le assicuro che ho capito. Però io allora vorrei capire come mai nel fax delle 2.20, e torno sul documento che ho prima



mostrato, si dà atto del fatto che la minore sarà ricollocata presso il suo domicilio milanese, Milano via Villoresi 19, e formalmente affidata alla signora Minetti? Dal momento che lei ci conferma che la PM minorile, nell'esercizio delle sue funzioni e del suo ruolo istituzionale, aveva detto che assolutamente lì non doveva tornare.

Teste Iafrate: non ha detto che assolutamente lì non doveva tornare, ha detto che eventualmente il verbale di affidamento, che crea un vincolo giuridico e non fisico, per noi, doveva essere fatto non con la De Conceicao. Poi, nel momento in cui la Minetti, a cui viene affidata la ragazza, mi indica come domicilio, come luogo, via Villoresi, io fisicamente posso affidare una persona in un posto, ma poi la responsabilità giuridica dell'affidatario, anche magari vigilare 24 ore in via Villoresi, e non nel proprio indirizzo di residenza. Quindi ciò che interessa a me come persona che affida è creare il vincolo giuridico con l'affidatario. Poi che sia via Villoresi, via Friguglia o via Fatebenefratelli, a me non interessa.

PM dott. Sangermano: scusi, questo lo dice lei?

Teste Iafrate: questo lo dico io come poliziotto, perché lo facciamo tutti i giorni”.

Proseguendo con gli avvenimenti di quella notte, così come raccontati dalla funzionaria, gli operanti del Commissariato di Taormina comunicavano altresì che la famiglia, di umili origini, non aveva alcuna parentela con il presidente egiziano.

A questo punto il pubblico ministero ha dato lettura alla testimone delle annotazioni di servizio redatte dal personale del Commissariato siciliano in cui veniva indicato, come concordemente riferito in udienza dai testi, che gli stessi accedevano all'abitazione della famiglia di origine della minore soltanto attorno alle ore 4.00.

A dire della testimone, Landolfi aveva comunque già saputo prima delle 2.00 che la responsabile della comunità di Messina era in possesso di copia del documento della minore e che l'avrebbe inviato via fax. Gli accertamenti richiesti al commissariato di Taormina erano pertanto un di più “che secondo me non potevamo non fare, e che facciamo sempre”⁶⁷.

La dott.ssa Iafrate ha dichiarato di avere tenuto al corrente la dott.ssa Fiorillo dei controlli esperiti in merito all'identificazione della minore e alla qualifica di Minetti Nicole, all'esito dei quali il pubblico ministero aveva acconsentito ad affidare la ragazza alla Minetti.

⁶⁷ trascrizione p. 100



“PM dott. Sangermano: i contatti con la dottoressa Fiorillo sono quelli che lei ha testè descritto?

Teste Iafrate: sì

PM dott. Sangermano: o ce ne sono stati altri?

Teste Iafrate: ce ne sono stati vari, però non ricordo.

PM dott. Sangermano: no, in riferimento a questa vicenda, voglio dire.

Teste Iafrate: sì, poi la tenni informata sul discorso dell'identificazione, che avevo fatto accertamenti comunque in merito alla Minetti, che si era presentata in Questura, cioè l'aggiornai un po' sulle fasi.

PM dott. Sangermano: nel corso di queste due telefonate che lei ha descritto?

Teste Iafrate: no, ci sono state più di due telefonate, con la dottoressa Fiorillo.

- Omissis -

PM dott. Sangermano: l'ultima finale disposizione che le dette la dottoressa Fiorillo in merito alla minore quale fu? Prima che la minore fosse ovviamente rilasciata.

Teste Iafrate: identificazione certa della ragazza, e, se possibile, previa acquisizione, se possibile, del documento, di fotocopia del documento, quello che si poteva avere, comunque identificazione certa. E accertamenti sull'identità della Minetti. Quindi eravamo rimaste che non sarebbe stata affidata alla De Conceicao, che sarebbe stata affidata alla Minetti, solo previa identificazione completa.

PM dott. Sangermano: quindi, dottoressa Iafrate, lei in questa sede afferma che la dottoressa Fiorillo assentì, dette il consenso?

Teste Iafrate: sì, assolutamente sì.

PM dott. Sangermano: all'affidamento della minore alla Nicole Minetti, seppur a condizione che fossero acquisiti i documenti in copia?

Teste Iafrate: se possibile l'acquisizione, se possibile. L'ultima telefonata però, per l'esattezza, io la feci per comunicarle che l'affidamento avvenne, ma non mi rispose, la dottoressa Fiorillo, e io non la richiamai. Però quello che avevamo stabilito era quello, dato che era un orario notturno, era molto tardi, il fatto che non mi rispose io pensai: starà dormendo, non la richiamo, tanto ormai quello che doveva essere fatto l'ho fatto, le carte comunque in Procura arrivano, le vedrà poi successivamente”⁶⁸.

La testimone ha dichiarato di avere tenuto al corrente di tutto anche il dott. Ostuni il quale le disse di avere informato il Questore.

⁶⁸ trascrizione p. 103, 104, 105.

Quella notte la dott.ssa Iafrate parlò della vicenda anche con il suo dirigente, il dott. Morelli, il quale era già stato informato dal Capo di Gabinetto della telefonata proveniente dalla Presidenza del Consiglio e della pretesa parentela della minore con il Presidente Mubarak. Il dott. Morelli non comprendeva però le perplessità del pubblico ministero dei minorenni, visto che l'identificazione era avvenuta e che c'era una persona idonea e disponibile a prendere in affidamento la ragazza.

Nel corso della stessa nottata, su richiesta del dott. Ostuni, la dott.ssa Iafrate sottoscriveva una relazione⁶⁹, predisposta materialmente dall'isp. Colletti, in cui venivano riportate le fasi più importanti dell'affidamento.

Nell'annotazione si legge, tra l'altro, che il sostituto procuratore minorile acconsentiva all'affidamento della minore al consigliere regionale Minetti *“solo se si fosse giunti all'identificazione della ragazza. Accertamenti presso le precedenti strutture alloggiative e presso la famiglia di origine (ove personale dipendente trovava documentazione che coincideva con gli episodi riportati dal terminale SDI effettuato dopo comparazione delle impronte) fornivano le necessarie informazioni per poter ritenere che il momentaneo affidamento al consigliere regionale apparisse la soluzione interinale più idonea alla ragazza. La scrivente per quanto sopra esposto ed in perfetta armonia con le chiare disposizioni ricevute dai superiori, disponeva che la minore fosse affidata alla MINETTI che si impegnava a fornire la massima collaborazione con l'ufficio di Polizia procedente”*.

La testimone ha precisato di non avere fatto alcuna menzione delle comunicazioni telefoniche intercorse con il dott. Ostuni e, in particolare, dell'interessamento della Presidenza del Consiglio, nonché del preteso rapporto di parentela della ragazza con il Presidente egiziano, in quanto si trattava di circostanze già note ai dirigenti ai quali l'annotazione era destinata.

La testimone ha, infine, evidenziato che il Capo di Gabinetto Ostuni ed il suo dirigente Morelli non le hanno mai chiesto di non rispettare le regole che presiedono l'attività svolta.

Morelli Ivo, dirigente dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Milano all'epoca dei fatti, ha confermato di avere ricevuto il 28 maggio 2010, appena dopo la mezzanotte (precisamente alle ore 00.47, come emerge dai tabulati⁷⁰), una telefonata sul

⁶⁹ v. annotazione acquisita all'udienza del 5.11.2012 allegata al relativo verbale.

⁷⁰ v. cartelletta n. 17, annotazione Sco acquisita su accordo delle parti all'udienza del 9.7.2012.

proprio cellulare dal dott. Ostuni il quale gli comunicava che nel pomeriggio o in serata era stata accompagnata in Questura una ragazza, probabilmente parente di Mubarak, come appreso dalla Presidenza del Consiglio.

Il Capo di Gabinetto lo esortava a verificare celermente come stavano procedendo le attività di identificazione coordinate dalla Dott.ssa Iafrate, dopo avergli precisato che l'aveva già contattata telefonicamente. Lo stesso gli chiedeva altresì di verificare l'esattezza della parentela con il Presidente egiziano perché avrebbe dovuto, in caso positivo, informare il consolato e la prefettura.

In sostanza, secondo quanto riferito dal teste, l'indicazione era quella di accelerare la procedura per accertare l'eventuale parentela con un capo di Stato, consistente nella identificazione della persona, anche a mezzo di accertamenti sul luogo di residenza e sui genitori.

Il dott. Morelli chiamava quindi la Iafrate (la prima telefonata era delle ore 00.59), dalla quale apprendeva che non vi era alcuna parentela con il presidente egiziano, attesa l'origine marocchina della minore peraltro accompagnata in Questura perché accusata di un furto.

La Iafrate precisava che stavano eseguendo il fotosegnalamento ed aspettando l'esito della comparazione delle impronte.

Il dott. Morelli dava quindi disposizioni alla funzionaria di tenerlo informato e di seguire le procedure che prevedono, in caso di persona minorenni senza documenti, quanto segue:

- effettuare il foto segnalamento e gli accertamenti sull'identità;
- contattare il Pubblico ministero dei minori;
- collocare il minore presso un centro di accoglienza;
- in alternativa, se non è possibile il collocamento in una comunità, affidare il minore ad un parente.

Invero, come riferito dal teste, nel caso di accompagnamento di un minorenni, la polizia giudiziaria deve confrontarsi con il pubblico ministero, seguendone le direttive. In particolare, nel caso in cui non sia possibile il collocamento del minore in una comunità, occorre informarne il Pubblico ministero.



Facendo riferimento ad una circolare della Procura dei minori⁷¹ che detta le direttive sulle attività da esperire in caso di contatti con soggetti minori di età, il dott. Morelli ha spiegato che, nel caso di arresto o fermo del minore, la gestione dell'intervento viene coordinata dal pubblico ministero, altrimenti è la polizia che si preoccupa di trovare la collocazione del minore nel centro, attraverso il numero verde del Comune e quindi a farsi carico della successiva attività.

Il testimone ha precisato di avere avuto altri contatti telefonici con la Iafrate la quale gli comunicava che la minore non era parente di Mubarak, che la stessa si era allontanata da una comunità di Messina e che l'avrebbero affidata ad una persona indicata al Dott. Ostuni dalla Presidenza del Consiglio. Aveva però appreso trattarsi della Minetti soltanto la mattina successiva, durante il colloquio intervenuto con la funzionaria alle 6.30 come di prassi. Nel corso delle telefonate notturne, non aveva approfondito la questione dell'interessamento della Presidenza del Consiglio, né della figura del terzo che si era presentato in Questura per l'affidamento della ragazza. La funzionaria lo aveva però informato che il pubblico ministero si era raccomandato di giungere ad una identificazione certa della ragazza.

Il dott. Morelli invitava quindi la Iafrate ad accelerare la procedura, così come disposto anche dal dott. Ostuni.

Di fronte alla contestazione del pubblico ministero che gli ha rappresentato come non ci fosse più, una volta esclusa la parentela con Mubarak, l'esigenza di accelerare, il teste ha dichiarato che, a quel punto, l'esigenza era di togliersi la presenza fisica della minore dagli uffici della Questura perché è sempre preferibile affidare un soggetto minorenni piuttosto che fargli trascorrere la notte tra i fermati.

Dai tabulati acquisiti in atti emergono i seguenti contatti del dott. Morelli la notte del 28 maggio 2010:

- ore 00.47 durata 159 secondi: Ostuni chiamava Morelli
- ore 00.51 durata 511 secondi: Morelli chiamava Iafrate
- ore 00.59 durata 70 secondi: Morelli chiamava Ostuni
- ore 1.23 durata 54 secondi: Ostuni chiamava Morelli
- ore 1.24 durata 206 secondi: Morelli chiamava Iafrate
- ore 1.30 durata 87 secondi: Ostuni chiamava Morelli

⁷¹ V. circolare della Procura della Repubblica per i minorenni, sub faldone 8P/19P fogliazione del Tribunale 316 ss.



- ore 2.14 durata 572 secondi: Morelli chiamava Iafrate

Si ricorda che alle ore 2.00 El Mahroug Karima era stata affidata alla Minetti sicchè nell'ultimo contatto delle ore 2.14, evidentemente, la funzionaria comunicava al dott. Morelli l'avvenuto affidamento della ragazza a soggetto terzo.

A memoria del testimone, la Iafrate lo informava che non erano riusciti a trovare un posto per la minore e che si era presentata una persona per l'affidamento. La funzionaria gli riferiva, inoltre, di aver contattato il Pubblico ministero dei minori che aveva disposto di verificare l'identità della minore e che, come extrema ratio, aveva *forse* acconsentito all'affidamento a terzi previa verifica dell'idoneità⁷².

A precisa domanda, il Dott. Morelli ha risposto che, anche se la minore non era parente di Mubarak, aveva ritenuto di seguire comunque la questione perché ormai era stato svegliato e per lui era normale amministrazione.

La deposizione del dott. Piero Ostuni ed il contatto con l'imputato

Il dott. Ostuni, Capo di gabinetto della Questura di Milano a partire dal 1° ottobre 2004, ha riferito che i suoi compiti erano di organizzare e di sovrintendere i servizi di ordine e di sicurezza pubblica e che, in tale veste, costituiva il punto di riferimento dei commissariati e dei colleghi delle varie divisioni.

Egli ricopriva, altresì, l'incarico di responsabile della Segreteria di Sicurezza, reperibile 24 h/24 h, ufficio che gestisce tutte le situazioni di particolare riservatezza, le misure di protezione per la sicurezza personale delle autorità, nonché tutte le questioni attinenti alla sicurezza nazionale.

La sera del 27 maggio 2010 si trovava nella sua abitazione di Sesto S. Giovanni, allorquando, dopo le ore 23.00, riceveva una telefonata da Estorelli Giuseppe, uno degli addetti alla sicurezza del Presidente del Consiglio, che gli passava il Presidente per un problema.

L'imputato gli disse che era stata accompagnata in Questura una ragazza nordafricana che gli era stata segnalata come nipote di Mubarak e gli chiedeva di interessarsi a questa vicenda. Berlusconi gli disse anche che un consigliere parlamentare, la sig.ra Minetti, si sarebbe fatta carico della giovane.

⁷² V. deposizione trascrizione del verbale d'udienza p. 190.

Non vi furono riferimenti all'età della ragazza, ma si parlò di affido per cui egli aveva desunto che si trattasse di una minorenn⁷³.

L'imputato gli aveva poi ripassato il proprio addetto alla sicurezza con il quale era rimasto d'accordo che si sarebbero risentiti.

Su domanda della difesa il testimone ha precisato di essere certo di avere parlato solo con Estorelli e che questi non gli aveva passato alcun altro collaboratore del Presidente del Consiglio, ma direttamente l'imputato⁷⁴.

Durante il colloquio il Presidente aveva tenuto un tono di voce normale e precisamente: *"Avv. Ghedini: le fu dato un ordine, o le fu chiesta una informazione?"*

*Teste Ostuni: no, mi disse che si sarebbe presentata in Questura la consigliera parlamentare, io ricordo consigliere parlamentare, Minetti, che si sarebbe fatta carico di questa persona. Dopo di che credo che mi abbia ripassato l'addetto alla sicurezza, il quale, se non ricordo male, disse: "va bè, aspettiamo sue notizie"*⁷⁵.

Il testimone ha dichiarato di avere chiamato il centralino della Questura per verificare chi fosse il funzionario in servizio quella sera.

Telefonava poi alla Iafrate sul cellulare di servizio, riferendole della segnalazione da parte della Presidenza del Consiglio, senza precisarle di avere parlato personalmente con il Presidente del Consiglio dei Ministri, e quindi della presenza di una minore nordafricana che era stata segnalata dalla Presidenza del Consiglio come nipote di Mubarak, nonché del fatto che il consigliere parlamentare Minetti si poteva fare carico della ragazza.

La funzionaria lo metteva quindi al corrente del fatto che la minore, priva di documenti, era stata accompagnata in Questura e che stavano valutando di mandarla via, perché non c'era posto in comunità. Rimase d'accordo con la Iafrate che gli avrebbe fatto sapere.

Dopodiché aveva avuto diversi contatti con la funzionaria alla quale indicava *"di cercare di accelerare il più possibile le procedure"* *"perché avevo ricevuto comunque*

⁷³ Su domande del difensore il teste ribadiva - v. trascrizione p. 48 - : *"come ho detto prima, io non ricordo che sia stata pronunciata la parola minore, però ho presunto che lo sapesse perché mi è stato detto di affido, e di affido si parla solamente dei minori, non esiste un affido di maggiorenni"*.

⁷⁴ V. trascrizione verbale d'udienza p. 43 e 44.

⁷⁵ V. trascrizione verbale d'udienza p. 44 e 45.

*una telefonata dalla Presidenza del Consiglio, e poi il fatto che era stata segnalata come nipote di Mubarak*⁷⁶.

Il testimone informava anche il Questore dott. Indolfi e *“a lui ho detto chiaramente che la telefonata mi era giunta dal Presidente del Consiglio, e in sostanza gli dissi che il Presidente del Consiglio imi aveva riferito che questa persona gli era stata indicata come nipote del Presidente Mubarak*⁷⁷. Il Questore lo invitò a tenerlo informato.

Il dott. Ostuni ha dichiarato di non avere più avuto contatti diretti con il Presidente del Consiglio, ma di avere parlato più volte con l'addetto alla sicurezza Estorelli, lo stesso che gli aveva fatto la prima telefonata, al quale disse che *“comunque stavamo svolgendo gli accertamenti, e che probabilmente l'avremmo affidata alla consigliera, perché non c'era posto in comunità*⁷⁸.

Anzi, su domanda del pubblico ministero, il testimone ammetteva (*“credo di sì, se non ricordo male, sì*⁷⁹) di avere dato assicurazioni al collaboratore del Presidente che la ragazza sarebbe stata rilasciata e consegnata al consigliere parlamentare Minetti.

Nel corso dei colloqui con la Iafrate, il dott. Ostuni aveva appreso quanto segue:

- non vi era posto per la minore in comunità;
- la funzionaria si stava attivando per identificare la ragazza che diceva di essere marocchina e di avere il padre agricoltore in Sicilia;
- la Iafrate gli aveva escluso che la minore potesse essere egiziana.

A quel punto il testimone si era convinto che la minore non fosse nipote di Murabak “però ricordo che, come ho già dichiarato, di aver detto alla collega di comunque accelerare le procedure, e ricordo che alla fine di queste telefonate la collega mi ha detto: “va bè, io mi sono sentita anche con il Pubblico Ministero dei Minori, purchè addiveniamo in qualche modo alla identificazione, la possiamo affidare alla consigliera parlamentare Minetti”⁸⁰.

⁷⁶ V. trascrizione p. 11, nonché p. 14 *“sono uno che chiama abbastanza insistentemente. Però, vista la circostanza, che avevo avuto questa telefonata, ho sollecitato più volte la collega a fare presto, insomma. Vista la fonte dalla quale questa telefonata era arrivata”*.

⁷⁷ V. trascrizione p. 12.

⁷⁸ V. trascrizione p. 13.

⁷⁹ V. trascrizione p. 13.

⁸⁰ V. trascrizione p. 17.

Su domanda della difesa, il testimone ha precisato di avere invitato la Iafrate ad attivare tutte le procedure necessarie, senza mai chiederle di non rispettare le procedure⁸¹. E ancora:

“Avv. Ghedini: lei ha avuto delle indicazioni dalla dottoressa Iafrate, durante questi colloqui, che per l’accelerazione di questi controlli ci fosse un mancato rispetto delle procedure?”

Teste Ostuni: guardi, io ripeto quello che ho detto prima, io ho chiesto alla dottoressa Iafrate di accelerare il più possibile le procedure. Questo l’ho fatto, l’ho detto prima, e lo confermo.

Avv. Ghedini: sì, ma la domanda era un’altra, se la dottoressa Iafrate le disse qualche cosa in merito a questa accelerazione. Cioè, se si lamentò con lei dicendo che per questa accelerazione non poteva rispettare le procedure.

Teste Ostuni: no, io questo particolare non me lo ricordo”⁸².

Infine, su domanda del Tribunale, il testimone ha chiarito il senso delle disposizioni da lui impartite alla funzionaria nel modo seguente:

“Presidente: delle precisazioni, dottor Ostuni, lei quando dice di chiamare la dottoressa Iafrate per dire di accelerare le procedure, cosa intendeva esattamente? Cosa ha detto esattamente alla dott.ssa Iafrate: “dottoressa faccia quello che deve fare in tutti i casi analoghi” o “acceleri le procedure per affidare la minore alla consigliera regionale Nicole Minetti”? qual è il senso della vostra conversazione?”

Teste Ostuni: allora, guardi, nel momento in cui ho appreso che il posto in comunità non c’era, perché questo mi fu detto chiaramente, io ho detto: “visto che questa comunque è una consigliera parlamentare, accelera la procedura per affidare questa persona al consigliere parlamentare”.

Presidente: la dottoressa Iafrate fece qualche obiezione a questa sua indicazione? Di qualsiasi natura, tipo, non so, “devo chiamare il pubblico ministero dei minori”, ad esempio.

Teste Ostuni: no, non ricordo.

Presidente: o disse: “va bene, dottor Ostuni, provvedo”?

Teste Ostuni: non ricordo che mi disse...mi disse: “le faccio sapere”⁸³.

⁸¹ V. trascrizione p. 46.

⁸² V. trascrizione p. 47.

⁸³ V. trascrizione p. 49 e 50.

Anche quando il pubblico ministero ha dato lettura dell'annotazione sottoscritta dalla dott.ssa Iafrate nella parte in cui la stessa asseriva di avere affidato la minore alla Minetti, *“in perfetta armonia con le chiare disposizioni ricevute dai superiori”*, il teste ha ribadito di aver detto alla funzionaria *“che poteva essere affidata alla Minetti, insomma”*⁸⁴.

In relazione alla pretesa parentela della minore con il presidente egiziano Mubarak, il testimone ha dichiarato di avere presunto che la notizia fosse stata verificata dalla Presidenza del Consiglio, posto che l'informazione proveniva da una fonte qualificata. In altri termini, dava per scontato, inizialmente, che quella notizia fosse vera.

Tuttavia, dopo avere appreso quella notte che la minore non era parente di Mubarak, il dott. Ostuni non ritenne di comunicarlo né al Questore né al Presidente del Consiglio, nemmeno nella sua qualità di Responsabile della Sicurezza Nazionale, perché non ci aveva pensato.

“PM: dr. Boccassini: può spiegare al Collegio le ragioni per le quali, nella sua veste istituzionale di Capo di Gabinetto, lei non ha inteso riferire alla Presidenza del Consiglio, e quindi all'onorevole Silvio Berlusconi, che non vi era la nipote di Mubarak in quel momento in Questura?”

Teste Ostuni: non...in questo momento non saprei dare una spiegazione, non so per quale motivo io non ho informato subito il questore di questa mia perplessità. Ripeto, ne abbiamo parlato la mattina successiva e...

PM dr. Boccassini: - omissis – lei perché non ha riferito al Presidente Silvio Berlusconi che non era vero che era stata portata in Questura a Milano la nipote di Mubarak. Io questo le sto chiedendo, e vorrei una risposta.

Avv. Ghedini: però, scusi, Presidente, ma la domanda è suggestiva, perché dà per scontato che ci fosse certezza che non era vero.

PM dr. Boccassini: mi sto riferendo a quello, scusi avvocato, che ha riferito il dottor Ostuni. Forse lei non ha ascoltato con attenzione.

Avv. Ghedini: no, no, ho ascoltato, sono abbastanza aduso ad ascoltare. Ma il dottor Ostuni, basta che ci andiamo a riguardare la registrazione, ha detto che lui aveva tratto delle conclusioni, e che riteneva che quella non fosse la nipote di Mubarak. Ma non aveva nessuna certezza sul punto, quindi “non era vero” è un pensiero della Procura. Quindi a me pare che la domanda sia suggestiva.

⁸⁴ V. trascrizione p. 28.

Presidente: la domanda rimane identica: come mai non ha riferito alla Presidenza del Consiglio, o al Presidente del Consiglio in persona, i suoi dubbi circa il rapporto di parentela della ragazza con Mubarak?

Teste Ostuni: guardi, io adesso non so dare una chiara spiegazione di questa cosa, sono sincero e l'ho detto anche la prima volta. Probabilmente, inconsciamente, dentro di me, ma questo non voglio dire che è così, però è una spiegazione che sto cercando di fare, forse un margine di dubbio dentro di me che fosse, anche se era marocchina, una parente di Mubarak, forse dentro di me è rimasto, forse. Però, ripeto, è una cosa che sto dicendo adesso.

Presidente: ma la domanda del pubblico ministero, guardi, è molto precisa, perché richiama i suoi compiti istituzionali, e quindi cerca di capire, il pubblico ministero, per quale motivo, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, non ha ritenuto di informare, di fornire queste informazioni alla Presidenza del Consiglio, e al Presidente del Consiglio ipersonalmente. Quindi, lasci stare il "dentro di sé", non "dentro di sé".

Teste Ostuni: no, no, in quel momento, sinceramente, non l'ho fatto, non ci ho pensato.

PM dr. Boccassini: la stessa domanda la pongo rispetto, sempre per la sua veste istituzionale, perché non ha esternato con il Questore di Milano, che pur lei correttamente ha ritenuto di dover avvisare della telefonata che ebbe a ricevere dal Presidente del Consiglio, perché non ha esternato al Questore le sue perplessità circa la parentela della minore che si trovava in Questura?

Teste Ostuni: credo per la stessa motivazione, insomma.

PM dr. Boccassini: cioè, non ci ha pensato, è questa la sua risposta?

Teste Ostuni: non ci ho pensato, in quel momento non ci ho pensato⁸⁵.

Nel corso degli ulteriori colloqui telefonici avuti con Estorelli, il teste lo informò "che stavamo facendo accertamenti e poi comunque sarebbe stata affidata alla consigliera regionale. Che comunque stavamo completando, dovevamo completare gli accertamenti"⁸⁶.

Ha precisato di non avere parlato con il collaboratore dell'imputato di questioni procedurali e, in particolare, del contatto della Iafrate con il pubblico ministero dei minori.

⁸⁵ V. trascrizione p. 37, 38 e 39.

⁸⁶ V. trascrizione p. 46.



Provvedeva però ad informare della situazione anche il dirigente dell'UPG dott. Ivo Morelli e, precisamente, mettendolo al corrente della telefonata ricevuta dalla Presidenza del Consiglio, senza specificare di avere parlato direttamente con il Presidente del Consiglio, in cui veniva segnalata la presenza in Questura di una minore nipote di Mubarak.

La Iafrate gli comunicava, infine, che la minore era stata affidata attorno alle 2.00 – 2.20 alla consigliera parlamentare e che con lei c'era anche un'altra donna.

Egli informava quindi la Presidenza del Consiglio dell'avvenuto affidamento della giovane alla Minetti.

Il testimone ha riferito inoltre di non essere al corrente di dove fu collocata materialmente la ragazza, né di quali furono le disposizioni del pubblico ministero dei minori. Ha ricordato però che la funzionaria aveva contattato la comunità da cui si era allontanata la minore ed i genitori in Sicilia.

Qualche giorno dopo lo stesso veniva informato dal dirigente dell'Ufficio Prevenzione generale, dott. Morelli, del fatto che la giovane aveva avuto un litigio ed era stata fermata un'altra volta. Non riuscendo a contattare la Minetti, il dirigente disponeva di collocare la minore in comunità.


Neanche in tale occasione il teste ritenne di avvisare la Presidenza del Consiglio dell'errore sulla ritenuta parentela con Mubarak, pur non riuscendo a spiegare le ragioni di tale omissione.

Il dott. Vincenzo Indolfi, Questore di Milano all'epoca dei fatti (in pensione dal marzo 2011, ed ora incaricato di provvedere alla gestione della ASL di Vibo Valentia), ha confermato di essere stato chiamato attorno alle ore 23.00 (la telefonata si colloca precisamente alle ore 00.13 del 28.5.2010⁸⁷) dal dott. Ostuni il quale lo informava di avere ricevuto una telefonata da parte dell'addetto alla sicurezza del Presidente del Consiglio e di avere parlato direttamente con Berlusconi.

Secondo il ricordo del testimone, l'imputato aveva segnalato ad Ostuni la presenza in Questura di una parente di Mubarak della quale "*si sarebbe presa carico*" il consigliere regionale Nicole Minetti⁸⁸.

⁸⁷ come si evince dai tabulati telefonici dell'utenza in uso al dott. Indolfi di cui alla nota Sco acquisita all'udienza del 9.7.2012, sub fascicolo n. 6.

⁸⁸ V. trascrizione verbale p. 205.



Il testimone disse ad Ostuni di seguire la vicenda e di farla gestire “*nel modo più regolare possibile*”⁸⁹, nonché di avvisarlo se ci fossero state delle complicazioni.

La mattina del 28 maggio 2010, nel corso della riunione consueta, apprendeva che la minore era stata identificata e che non c’era nessuna parentela con il presidente egiziano. Non si discusse in tale sede del motivo per cui il Presidente del Consiglio avesse fornito questa indicazione, né chiese ulteriori delucidazioni. Non pensò nemmeno di informare la Presidenza del Consiglio dell’esito degli accertamenti svolti.

Ritornava sulla vicenda soltanto il 28 ottobre 2010, quando la Segreteria del Capo della Polizia dott. Valeri, a seguito della pubblicazione sugli organi di stampa del caso c.d. Ruby, chiese chiarimenti; in ottemperanza a tale richiesta predisponendo, con l’aiuto di Ostuni e della Iafrate, nel giro di due ore, una relazione urgente che inviava lo stesso giorno al Ministero.

Apprendeva in quel periodo che gli operanti (Landolfi e Ferrazzano) avevano redatto un’altra annotazione e che, successivamente al primo intervento, dopo qualche giorno, la minore era stata ricontrollata ed accompagnata in ospedale, nonché collocata poi in comunità.

Nell’appunto inviato al Ministero dell’Interno via telefax⁹⁰, il dott. Indolfi indicava, con particolare riferimento ai contatti tra Ostuni e l’imputato nonché tra Ostuni ed Estorelli, quanto segue:

“il Presidente Berlusconi chiedeva infatti informazioni circa l’accompagnamento o meno, durante la serata, di una ragazza di origine nordafricana che gli era stata segnalata come parente o affine del Presidente egiziano MUBARAK soggiungendo che di questa ragazza si poteva “far carico” il Consigliere Regionale MINETTI Nicole.

- Omissis -


Alle ore 24.00 circa, l’addetto alla sicurezza del Presidente del Consiglio irrichiamava di nuovo sul cellulare il dr. Ostuni chiedendo ulteriori chiarimenti sulla vicenda. Gli veniva risposto che gli accertamenti erano ancora in corso come da indicazioni provenienti dal PM del Tribunale dei Minorenni.

- Omissis -

Stante la circostanza pertanto della certa identificazione della medesima, considerato anche il ruolo e quindi l’affidabilità del Consigliere MINETTI, stante anche il consenso

⁸⁹ V. trascrizione verbale p. 205.

⁹⁰ V. documento acquisito all’udienza del 20.4.2012, fogliazione 428 bis e ss., inserito sub faldone 8/19P



formulato dalla nominata in oggetto, che affermava di conoscere il Consigliere Regionale, di cui aveva anche il numero telefonico, sulla base delle indicazioni dell'Autorità Giudiziaria, dr.ssa FIORILLO, PM di turno presso il Tribunale stesso, si redigeva il verbale di affidamento conseguente.

Alle ore 02.00 del giorno 28 maggio e quindi circa 6 ore dopo il rintraccio, la predetta – come emerge dal verbale di affidamento – lasciava la Questura insieme al Consigliere Regionale.

Di quanto sopra veniva informato il Tribunale dei Minorenni con rituale nota di trasmissione atti.

- Omissis -

A parere del testimone, una volta esclusa la parentela con il presidente egiziano, si trattava di una normale procedura relativa ad un soggetto minorenni. Ne parlò quindi telefonicamente il giorno dopo con il Prefetto, ma solo come un fatto risolto e non ritenne di comunicarlo al capo della polizia perché tutto si era appunto risolto.

Concluse quindi per la correttezza della gestione della vicenda e venne tranquillizzato anche dal comunicato all'ANSA del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

Le disposizioni impartite dal pubblico ministero

Contrariamente a quanto affermato dalla dott.ssa Iafrate, il pubblico ministero presso il Tribunale dei Minori in servizio quella notte ha dichiarato di non avere mai disposto di affidare El Mahroug Karima al consigliere regionale Minetti.

Risulta provato, per averlo concordemente riferito i testimoni Cafaro e Landolfi, che le preliminari disposizioni impartite dalla dott.ssa Fiorillo agli operanti furono di procedere al foto segnalamento della minore e di collocarla in una comunità o, in alternativa, di trattenerla in Questura fino all'indomani mattina.

Invero, dalla registrazione della conversazione telefonica intercorsa sulla linea 113 delle ore 19.13⁹¹ tra l'assistente Cafaro ed il pubblico ministero si evince che la preoccupazione della dott.ssa Fiorillo era quella di garantire alla minore un'idonea struttura, tenuto conto delle riferite modalità con cui la stessa provvedeva al proprio mantenimento, ossia ballando la danza del ventre nei locali notturni milanesi.

⁹¹ v. sul punto il paragrafo "L'intervento in Corso Buenos Aires".



La dott.ssa Fiorillo ha dichiarato di ricordare bene tale conversazione con l'assistente Cafaro ed ha confermato di avere dato disposizioni di collocare la minore in comunità, dopo avere appreso che la stessa, fuggita da un centro di accoglienza siciliano, si guadagnava da vivere con la danza del ventre e mostrava di avere disponibilità di denaro, tanto da provvedere al pagamento dell'affitto dell'abitazione che condivideva con una sua amica. La testimone ha aggiunto di avere perciò avuto il sospetto che El Mahroug Karima svolgesse l'attività di prostituzione.

Come emerge dalle telefonate di servizio sopra richiamate, l'assistente Landolfi aveva ricevuto delle precise consegne da Cafaro e si era premunito di preannunciare il suo arrivo in Questura, rappresentando la necessità di reperire una comunità alla ragazza. La dott.ssa Iafrate aveva peraltro mostrato di esserne al corrente ed aveva specificato che non vi era alcun problema a trattenere la minore presso i locali della Questura nel caso non avessero reperito quella sera stessa, vista anche l'ora tarda, una struttura di accoglienza adatta.

Proprio in considerazione del fatto che la prospettiva era il collocamento della ragazza in comunità, la pattuglia si era recata in via Villoresi n. 19, presso l'abitazione della minore, per prelevare i suoi effetti personali.

L'assistente Landolfi e la dott.ssa Fiorillo hanno concordemente riferito di essersi nuovamente sentiti telefonicamente⁹² e che, anche in tale occasione, il pubblico ministero ribadiva all'operante le disposizioni già date, ossia di collocare la minore in comunità protetta.

Dopo la mezzanotte, la dott.ssa Fiorillo riceveva una successiva telefonata della dott.ssa Iafrate, come riferito anche da quest'ultima.

Il sostituto minorile ha confermato in udienza di essere stato informato dalla funzionaria che la consigliera ministeriale Minetti si era presentata per prendere in affidamento la minore, in quanto nipote del Presidente egiziano Mubarak; contrariamente a quanto riferito dalla Iafrate, la teste ha però precisato di non avere chiesto, né saputo dalla stessa, quale fosse la fonte della notizia, e che ne rimase incredula, visto che la ragazza risultava essere nata in Marocco⁹³.

⁹² Secondo Landolfi, dopo l'avvenuto foto segnalamento eseguito, si ricorda, alle ore 23.49; secondo la Fiorillo dopo le ore 23.30.

⁹³ Nella relazione della dott.ssa Fiorillo acquisita all'udienza del 5.11.2012 si legge, sul punto, quanto segue: *"L'interlocutrice (si trattava di una donna) mi rappresentava la delicatezza della situazione e opponendomi tutta una serie di difficoltà in ordine al collocamento della minore in comunità, mi*

La Fiorillo precisava quindi alla Iafrate che l'affidamento alla Minetti poteva essere eseguito solo a due condizioni: *“la prima è che la ragazza sia correttamente identificata, naturalmente come nipote di Mubarak, compiutamente identificata; la seconda condizione è che questa persona (la Minetti, ndr.) documenti il titolo, per ricevere l'affidamento”*. Quindi che ci sia, come del resto richiede anche la legge, l'art. 349 comma IV c.p.p., che ci sia un intervento del Consolato, dell'Ambasciata, una nota che consenta questo tipo di affidamento, in mancanza poi di una comunicazione con i genitori”⁹⁴.

Secondo la valutazione della dott.ssa Fiorillo, la funzionaria ascoltava poco quanto le veniva detto, perché insisteva per procedere all'affidamento della minore alla Minetti. A quel punto, il pubblico ministero specificava, con toni piuttosto decisi, che l'incarico pubblico della Minetti non forniva sicure garanzie, posto che la minore non era soltanto oggetto di investigazioni per furto, ma si trovava *“anche in una condizione di difficoltà”* personale⁹⁵, e ribadiva perciò le proprie disposizioni.


In una successiva telefonata in cui la Iafrate le raccontava di documenti della ragazza che si trovavano in Sicilia, probabilmente presso i genitori, e di contatti con la comunità la cui responsabile avrebbe potuto trasmettere una fotocopia dei documenti della ragazza, la dott.ssa Fiorillo si rese conto che la funzionaria stava parlando dei documenti di identità della minore che, da subito, si era qualificata come una persona *“qualunque”*, mentre i documenti da acquisire di cui le aveva parlato lei erano quelli relativi alla parentela con Mubarak. A quel punto ribadiva nuovamente, piuttosto infastidita dall'insistenza della funzionaria, le proprie disposizioni, pregandola di non disturbarla più e precisamente:

“Però non ho mai cambiato le mie disposizioni, a maggior ragione, anzi, mentre la situazione si evolveva capivo che c'erano dettagli che non collimavano con la

prospettava la possibilità di affidare la giovane ad un “Consigliere Ministeriale”, persona che si era presentata spontaneamente in Questura dichiarandosi disponibile ad accoglierla in virtù di pregressa conoscenza. Tutto ciò suscitò in me notevoli perplessità che esternai con chiarezza all'interlocutrice, sottolineando in modo assertivo l'inopportunità di un affidamento a persona estranea alla famiglia senza l'intervento dei Servizi Sociali”.

⁹⁴ V. trascrizione p. 15 – 16; nella relazione già citata il pubblico ministero indicava quanto segue: *“in successive telefonate a diversi operanti rimarca la necessità di acquisire i documenti comprovanti l'identità della ragazza (che la stessa nel frattempo aveva dichiarato di avere lasciato in Sicilia presso la residenza dei genitori) e, all'esito di tali accertamenti, di accompagnarla comunque presso una comunità protetta, eventualmente trattenendola durante la notte presso gli Uffici finché una tale struttura non fosse stata reperita”*.

⁹⁵ V. trascrizione p. 16.



*prospettazione iniziale, quindi io ho sempre mantenuto ferma la mia disposizione: che la ragazza fosse messa in comunità*⁹⁶.

Successivamente, in data 29 ottobre 2010, su richiesta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, a seguito delle notizie apparse sugli organi di stampa, la dott.ssa Fiorillo aveva redatto una relazione in merito agli accadimenti della notte del 27-28 maggio 2010 in cui venivano indicate le comunicazioni telefoniche intercorse con i funzionari della Questura di Milano in merito all'affidamento della minore, in modo sostanzialmente conforme a quanto riferito in dibattimento.

Invero, la stessa ha chiarito il senso dell'inciso finale contenuto nella relazione - "*non ricordo di avere autorizzato l'affidamento della minore EL MAHROUK Karima a MINETTI Nicole*" - precisando di non avere mai modificato le iniziali disposizioni date di collocare la giovane in comunità protetta.

Inoltre, spontaneamente, la dott.ssa Fiorillo ha dichiarato in udienza di essere stata sottoposta ad un procedimento disciplinare per avere reso dichiarazioni agli organi di stampa in merito alle disposizioni impartite la notte in questione, nonché di avere chiesto l'apertura di una pratica a sua tutela al Consiglio Superiore della Magistratura, dopo le dichiarazioni rese dal Ministro Maroni in Parlamento, conclusasi con un non luogo a provvedere.

La dott.ssa Monica Frediani, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni, ha confermato di avere chiesto alla dott.ssa Fiorillo una relazione sull'intervento effettuato nei confronti della minore e di averla poi trasmessa al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano con una propria nota in data 29.10.2010, al fine di precisare la cronologia degli interventi eseguiti.

Proprio in ordine alla scansione temporale dell'attività di polizia giudiziaria esperita nei confronti della minore, la dott.ssa Frediani ha precisato che dopo i contatti meramente telefonici intervenuti tra la Questura e la dott.ssa Fiorillo non era giunta alcuna comunicazione scritta fino al 14 giugno 2010, data in cui perveniva la segnalazione n. 3133 da parte del Commissariato di P.S. Porta Ticinese (e non di Monforte - Vittoria o dell'Ufficio prevenzione generale della Questura che avevano operato la notte del 27-28 maggio), riguardante altro intervento, effettuato in data 10 giugno 2010 alle ore 15.45, a seguito della presentazione presso quegli uffici di una ragazza, identificata per El

⁹⁶ V. trascrizione p. 18.



Mahroug Karima, la quale richiedeva di essere accompagnata presso l'abitazione di via Villoresi n. 19 a prelevare i propri effetti personali.

Nell'occasione il personale di polizia riscontrava *“un'anomalia procedurale per cui contattava personale della Questura al fine di avere copia degli atti relativi alla minore la quale, accertasi dell'interessamento dell'operante, si allontanava dagli uffici”*⁹⁷.

Soltanto nella segnalazione datata 11.6.2010 del Commissariato Porta Ticinese n. 3133 appena citata, pervenuta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori il 14.6.2010, veniva dunque ricostruita per la prima volta le vicende della minore.

A tale atto venivano, infatti, allegate altre annotazioni in merito a precedenti interventi esperiti dalle forze dell'ordine e, precisamente, quello effettuato dal Commissariato Monforte-Vittoria il 27 e 28 maggio 2010, senza peraltro che fosse allegato il verbale di affidamento della minore alla Minetti, e quello della volante Genova – Corsico della Questura di Milano Ufficio Prevenzione Generale del 5 giugno 2010.

Il verbale di affidamento della minore alla Minetti veniva invece allegato alla comunicazione della Questura di Milano Divisione Anticrimine del 24.6.2010 n. 49347/QII/Anticrimine/MIN/2010, inviata come seguito all'informativa del Commissariato di Porta Ticinese n. 3133, che perveniva alla Procura della Repubblica per i minorenni soltanto il 25 giugno 2010, ossia quasi un mese dopo l'intervento effettuato in Corso Buenos Aires.

In tale atto il dirigente dott. Azzolina e l'isp. Ceccarelli esponevano peraltro in modo succinto gli accadimenti occorsi la notte del 27- 28 maggio, oltre che l'oggetto dell'intervento effettuato il 5 giugno 2010 in via Villoresi⁹⁸, che aveva portato al collocamento in comunità di El Mahroug Karima.

Nella relazione a sua firma trasmessa al Procuratore della Repubblica⁹⁹, la Dott.ssa Frediani precisava, come già evidenziato, che nemmeno le annotazioni relative agli interventi del 27 - 28 maggio e del 5 giugno 2010 risultavano pervenute presso la Procura della Repubblica dei Minorenni, ufficio interpellato solo telefonicamente nella persona della dott.ssa Fiorillo e, successivamente, della dott.ssa Saracino in data 5 e 7 giugno 2010.

⁹⁷ V. annotazioni acquisite all'udienza del 5.11.2012

⁹⁸ V. paragrafo successivo in cui si parla diffusamente dell'accaduto.

⁹⁹ V. relazione acquisita all'udienza del 5.11.2012



Quest'ultima disponeva l'immediato collocamento in comunità protetta della minore, non appena la stessa fosse stata dimessa dall'ospedale De Marchi ove si trovava ricoverata a seguito delle lesioni subite nel corso di un litigio con la coinquilina De Conceicao Santos Oliveira Michelle¹⁰⁰. Il pubblico ministero disponeva, altresì, di evitare contatti della minore con persone estranee e di comunicare eventuali visite, oltre che di evitare categoricamente l'affidamento alla Minetti.

Come riferito dalla dott.ssa Frediani, non era stato neanche aperto un procedimento penale in relazione alla denuncia di furto presentata in Questura da Pasquino Caterina il 1° giugno 2010¹⁰¹, in quanto alla segnalazione del Commissariato di Porta Ticinese non erano stati allegati né la denuncia della persona offesa né il verbale di affidamento, atti pervenuti per la prima volta in Procura soltanto il 24.6.2010¹⁰², in quanto trasmessi unitamente alla comunicazione della Divisione Anticrimine che riassumeva tutte le vicende che avevano coinvolto la minore.

Verificata la mancata iscrizione nel registro degli indagati del nominativo di El Mahroug Karima a seguito della denuncia di furto presentata da Pasquino Caterina, era stata la stessa Dott.ssa Frediani a provvedervi soltanto in quella occasione, ossia attorno al 29 ottobre 2010, una volta accertata l'omissione¹⁰³.

L'intervento del 5 giugno 2010 nei confronti di El Mahroug Karima


Nonostante fosse stata affidata a Minetti Nicole, residente a Rimini via Paolo Mantegazza n. 35, ma di fatto domiciliata a Milano via Olgettina n. 65, non appena uscita dagli uffici della Questura la notte del 28 maggio 2010, la minore tornava a dimorare presso l'abitazione di De Conceicao Santos Oliveira Michelle in Milano via Villorosi n. 19.

¹⁰⁰ V. paragrafo successivo.

¹⁰¹ V. relativa denuncia acquisita all'udienza del 5.11.2012

¹⁰² Anche la dott.ssa Fiorillo ha precisato in udienza che, nonostante il verbale di affidamento debba essere trasmesso al più presto possibile dalla polizia giudiziaria, quello di El Mahroug Karima era arrivato negli uffici della Procura soltanto il 25 giugno 2010.

¹⁰³ E' verosimile che tale omissione fosse dipesa dall'inoltro al Tribunale dei Minori di tutta la documentazione inerente alla minore effettuato dal pubblico ministero Dott. Cascone, sostituto di turno il giorno in cui pervenivano gli atti relativi alla El Mahroug, con la richiesta di apertura di un procedimento amministrativo di tutela con affido della minore al Servizio Sociale.



Tale circostanza, nota agli ufficiali di polizia giudiziaria della Questura di Milano e, in particolare, alla dott.ssa Iafrate e all'Isp. Colletti¹⁰⁴, è pacifica in quanto ammessa dagli stessi oltre che documentalmente provata dalle celle agganciate dai telefoni cellulari in uso alla Minetti, alla De Conceicao ed alla minore stessa.

Come già anticipato, trascorsi appena sette giorni dal formale affidamento alla Minetti, le forze dell'ordine intervenivano nuovamente nei confronti della minore.

Precisamente, il 5 giugno 2010 alle ore 6.05, due equipaggi dell'Ufficio prevenzione generale della Questura di Milano si recavano presso l'abitazione citata, a seguito della telefonata effettuata al 113 da Ottolina Alessandra¹⁰⁵, residente nello stesso stabile, la quale, verso le cinque del mattino, aveva sentito provenire dall'appartamento sottostante dei rumori di mobili che cadevano e delle voci femminili che urlavano frasi del seguente tenore *“con te non verrebbe neanche un vecchio”* e *“vai via non ti voglio più qua”*.

Nell'immediatezza la teste Ottolina dichiarava di non conoscere la coinquilina della De Conceicao, ma di avere avuto il sentore che quest'ultima si prostituisse, attesi gli orari che faceva ed il tenore di vita che conduceva (frequente uso di taxi, auto di lusso a bordo delle quali saliva, vestiti costosi).

Sul posto gli operanti Ranalli Massimiliano e Leanza Antonio dell'Ufficio Prevenzione Generale, volante Genova – Corsico, trovavano in cortile la De Conceicao che inveiva contro un'altra donna, successivamente identificata in El Mahroug Karima.

Quest'ultima si trovava in lacrime all'interno dell'abitazione sita al piano rialzato e, mostrando lividi e graffi sul corpo e sulle braccia, dichiarava di essere una marocchina minore di età, costretta a compiere atti sessuali con i clienti che la De Conceicao portava in casa¹⁰⁶.

Le due donne si offendevano reciprocamente, accusandosi di essere delle prostitute.

Riportata alla calma la situazione, i poliziotti entravano nell'appartamento per chiarire cosa fosse successo e la El Mahroug, con indosso solo un perizoma, chiedeva loro

¹⁰⁴ Si ricorda che tale dato era stato indicato nel telefax, scritto da Colletti e sottoscritto dalla Iafrate, inviato al Commissariato di Taormina.

¹⁰⁵ V. trascrizione della registrazione della chiamata al 113.

¹⁰⁶ V. altresì annotazione di pg del 5.6.2010 acquisita all'udienza del 5.11.2012 in cui si legge: *“in data odierna si dà atto che la minore veniva seguita dalla Volante Corsico presso l'ospedale De Marchi, laddove la giovane affermava all'Assistente Leanza, in tono confuso e titubante, che la DA CONCEICAO DOS SANTOS OLIVEIRA la induceva a compiere atti sessuali con clienti che la donna, prostituendosi, portava in casa”*; v. inoltre nota dell'autoambulanza intervenuta in via Villorosi sub faldone 8/19P fogliatura del Tribunale 438/F8P, verbale di accompagnamento per identificazione della brasiliana fogliatura 440/F8P e fotosegnalmento di El Mahroug Karima fogliatura 443/F8P.

come fosse possibile che dopo essere stata affidata, come minorenni, alla De Conceicao venisse da quest'ultima picchiata e costretta a fare delle cose che non avrebbe dovuto fare.

Dal canto suo la De Conceicao, la quale dai terminali risultava avere un rintraccio per delle notifiche, precisava di non essere l'affidataria della ragazza che era invece affidata ad una sua amica importante ed in vista che le aveva chiesto di ospitarla.

Gli operanti richiedevano l'intervento di un'ambulanza per trasportare la minore in Ospedale. La stessa portava con sé solo alcuni effetti personali, lasciando a casa, in particolare, il telefonino in quanto rivendicato da entrambe le ragazze come proprio.

Giunti alla De Marchi la minore raccontava all'assistente capo Leanza Antonio che la brasiliana faceva la prostituta e la costringeva ad avere delle interazioni di natura sessuale verso alcuni uomini che spesso portava a casa, invitandola a spogliarsi o a farsi toccare e promettendole in cambio del denaro.

Nel corso della conversazione con Leanza, la minorenni asseriva di intrattenere rapporti di conoscenza particolare con un certo "Presidente", senza specificarne nome e cognome, aggiungendo che si trattava di una persona influente che avrebbe potuto chiamare per farsi dare una mano.

L'operante si metteva quindi in contatto con il sovrintendente Ranalli - già recatosi in Questura per la compilazione degli atti - per sapere a chi affidare la ragazza e questi, sentito il pubblico ministero di turno, lo informava che la stessa doveva essere affidata a personale medico dell'Ospedale e successivamente collocata in una struttura di accoglienza, evitando in modo categorico il ripristino dell'affido alla Minetti, oltre che eventuali colloqui della ragazza con terze persone.

Nonostante i tentativi telefonici eseguiti dall'assistente capo Leanza di mettersi in contatto con l'affidataria, la Minetti risultava peraltro irraggiungibile.

Il dirigente dell'Ufficio Prevenzione Generale dott. Morelli veniva informato dell'intervento, come accade di prassi nel caso in cui siano coinvolti soggetti minorenni. Su domanda della difesa, il teste Leanza ha precisato di non avere ricevuto alcuna pressione in ordine ad un diverso collocamento della minore.

Dopo circa venti giorni dall'intervento, il collega Ranalli lo invitò a redigere un seguito di annotazione congiunto per spiegare meglio la situazione dei luoghi al momento dell'accesso nell'appartamento. Nell'occasione gli operanti precisarono che i locali si presentavano in disordine con vestiti a terra e deiezioni di cane sul pavimento.



Escusso in udienza il sovr. Ranalli Massimiliano ha confermato integralmente le modalità dell'intervento effettuato a seguito della segnalazione da parte della centrale operativa di una lite tra due donne che si insultavano con epiteti quali "pazza" e "puttana".

In particolare, egli provvedeva ad identificare la De Conceicao a mezzo del passaporto da lei stessa esibito e ad accompagnarla in Questura per approfondire la vicenda dell'affidamento della minore.

In Questura la donna precisava che lei si limitava ad ospitare la minore, la quale era in realtà affidata ad una sua amica di nome Nicole, segretaria del Presidente e al momento all'estero.

Nell'immediatezza il teste non dava particolare peso a queste affermazioni, riservandosi di effettuare i dovuti accertamenti.

Quanto alla posizione della El Mahroug, il sovr. Ranalli si recava presso l'Ufficio Minori della Questura, dove non risultava nulla. Dopo un po', il collega a cui si era rivolto rettificava l'informazione, riferendogli che la ragazza era stata affidata la settimana prima a Minetti Nicole e mostrandogli la relativa documentazione tra cui una relazione di servizio.

Provava quindi a chiamare quest'ultima, senza riuscire a contattarla in quanto non rispondeva nessuno al numero di telefono indicato in sede di affidamento.

Nel frattempo, un equipaggio della scientifica si recava presso la clinica De Marchi per eseguire il foto segnalamento della minore che veniva trattenuta in ospedale.

Il collega Leanza lo informava che la ragazza aveva raccontato in modo confuso che la De Conceicao *"la costringeva ad avere atti sessuali con persone che portava in casa"*.

Egli prendeva sommariamente conoscenza dell'episodio precedente del 27 maggio 2010 a seguito del quale la El Mahroug era stata affidata alla Minetti, leggendo l'incartamento fornitogli dal collega dell'Ufficio Minori. Il teste non è stato in grado di ricordare di avere letto nella relativa annotazione di servizio se vi era stato un interessamento della Presidenza del Consiglio nella vicenda.

Verso le 10.30 del mattino il Ranalli contattava il Pubblico ministero dei minori, nella persona della dott.ssa Saracino, alla quale riferiva l'accaduto, compreso il sospetto delle forze dell'ordine circa l'attività di prostituzione svolta dalla minore all'interno dell'appartamento.



Il Pubblico Ministero disponeva, nell'immediatezza, l'affidamento della ragazza ai sanitari della clinica De Marchi ed il suo successivo collocamento in comunità protetta. Specificava, inoltre, che in nessun caso la minore doveva essere riaffidata alla Minetti, perché la stessa si era resa inottemperante alla custodia della minore e vi era una situazione di potenziale pericolo per la ragazza.

Insieme al collega Leanza predisponendo una relazione in data 5 giugno ed in seguito, su richiesta della Procura per i minorenni, una seconda annotazione il 29 giugno 2010, onde specificare la situazione dei luoghi ed il tenore delle ingiurie tra le ragazze.

Gli operanti precisavano così di avere rilevato disordine in casa e la mancanza di igiene (con deiezioni di cane in terra, stoviglie sporche), oltre il fatto che le due ragazze si accusavano l'un l'altra di essere una "puttana".

La stessa El Mahroug Karima riferiva al medico di guardia al pronto soccorso di essere stata aggredita dalla sua amica Michelle con il manico di una scopa e di essere stata stretta al collo con il collare di un cane. All'esame obiettivo la paziente presentava delle escoriazioni al labbro, al mento, al collo e all'occhio destro, oltre a degli ematomi al braccio e alla gamba¹⁰⁷.

L'agente scelto Marsiglia Gennaro ha dichiarato che, durante un colloquio con la ragazza nella stanza di degenza dell'ospedale, la stessa gli disse di avere avuto una discussione con la coinquilina che l'aveva aggredita con un "mocio" ed aveva provato a strangolarla con il collare di un cane per dissidi sulla convivenza.

Il teste Piccoli Giovanni Battista, in servizio presso l'Ufficio prevenzione generale ed incaricato di piantonare la ragazza in ospedale, ha riferito che la stessa gli aveva raccontato di aver subito lesioni da una sua amica che voleva che si prostituisse contro la sua volontà¹⁰⁸.

Dalle relazioni della dott.ssa Frediani del 29 ottobre e 16 novembre 2010, si apprende che il 16 giugno 2010 il dott. Cascone, pubblico ministero di turno il giorno in cui pervenivano effettivamente gli atti relativi all'intervento presso l'appartamento di via Villorosi n. 19 ed assegnatario del relativo procedimento, secondo i criteri generali di distribuzione degli affari dell'ufficio di Procura, disponeva l'inoltro al Tribunale per i

¹⁰⁷ V. documentazione medica in atti, sub faldone 8P/19P fogliatura 467/F8P, oltre alla deposizione di La Torre Anna Rita, coordinatrice infermieristica presso il padiglione Alfieri dell'ospedale Maggiore Policlinico di Milano.

¹⁰⁸ V. altresì deposizioni conformi rese all'udienza del 9.3.2012 dalle testi Brivio Eva (assistente sociale presso la clinica Mangiagalli servizio SVS-SVD), Giribaldi Elisabetta (psicologa della Mangiagalli), Forino Giovanna (ginecologa del medesimo ospedale), Rocchi Alessia (pediatra della Mangiagalli).

Minorenni della richiesta di apertura di procedimento amministrativo ex art. 25 bis R.D. 1404/1934 relativo a “*minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati sessuali*”, con affido della minore al Servizio Sociale, trasmettendo in allegato la segnalazione dell’11.6.2010 del Commissariato di Porta Ticinese. In data 23 giugno 2010, richiesto dal Giudice titolare del procedimento di esprimere un parere, il pubblico ministero chiedeva al Tribunale per i minorenni il collocamento della minore in comunità.

Le direttive e le prassi della Procura della Repubblica nei confronti di soggetti minorenni, con particolare riferimento al caso di El Mahroug Karima

Una volta divulgata dagli organi di informazione la notizia dell’avvenuto interessamento del Presidente del Consiglio dei Ministri alla ragazza marocchina, il Procuratore della Repubblica per i minorenni trasmetteva due note al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Milano.

Precisamente, la prima in data 16 novembre 2010, per ottemperare ad una richiesta avanzata telefonicamente di riferire in merito alle modalità di intervento dell’Ufficio di Procura per i minorenni nei confronti di El Mahroug Karima; la seconda, il 28 dicembre 2010, a seguito di una richiesta avanzata dalla Procura Generale presso la Corte di Cassazione al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Milano relativa alle disposizioni di carattere generale ed alle direttive impartite ai servizi di polizia giudiziaria da parte della Procura della Repubblica per i Minorenni.

Dopo avere chiarito, con particolare riferimento all’intervento effettuato nei confronti di El Mahroug Karima in Corso Buenos Aires, che la minore era stata fermata per un furto segnalato da Pasquino Caterina e che la denuncia era stata presentata il successivo 1° giugno 2010, la dott.ssa Frediani inquadrava l’intervento operato il 27 maggio 2010 tra le procedure “*normalmente adottate nei confronti dei c.d. “minori non accompagnati”, privi cioè di referenti adulti reperibili, ovvero dei collocamenti urgenti e provvisori di natura civile di minori in stato di abbandono morale e materiale (art. 403 c.c.), attuati non per limitare la libertà personale del minore ma per offrire, in via d’urgenza un sostegno, come previsto dall’art. 30 co. 2 Costituzione*”.



Precisava il Procuratore della Repubblica per i minorenni che *“gli interventi di protezione previsti dall’art. 403 c.c. competono alla “pubblica autorità” e non al pubblico ministero che sarà destinatario della segnalazione ai fini di valutare se inoltrare richieste al Giudice; il pubblico ministero ove interpellato si ritiene svolga un ruolo consultivo e le sue disposizioni di conseguenza non sarebbero vincolanti”*.

Nella successiva relazione in data 28 dicembre 2010, la dott.ssa Frediani chiariva che la Procura della Repubblica per i minorenni è destinataria di interventi di carattere sia penale che civile.

Con riferimento a quelli di carattere penale, la polizia giudiziaria *“deve informare immediatamente il pubblico ministero di turno nei casi di provvedimenti limitativi della libertà personale, quale arresti in flagranza; la polizia giudiziaria è tenuta, altresì, ad informare immediatamente il pubblico ministero anche nei casi di fermo per identificazione di soggetti minorenni autori di reato, nonché, in generale, in tutti i casi in cui la polizia giudiziaria procede alla denuncia in stato di libertà di soggetti minorenni, chiedendo ragguagli in ordine all’affidamento dei minori coinvolti. In tali casi, il pubblico ministero esercita le prerogative previste dagli artt. 18 e 18 bis dpr n. 448/88”*.

In relazione agli interventi di carattere civile, il Procuratore segnalava la prassi dell’ufficio, consolidata da oltre un decennio, per cui la polizia giudiziaria effettuava la segnalazione telefonica al pubblico ministero *“di qualsiasi situazione critica in cui siano coinvolti minori”*. In tale eventualità, la richiesta principale è di avere disposizioni in ordine all’affidamento del minore e nell’ipotesi di minori stranieri non accompagnati, nella maggior parte dei casi, *“l’autorità segnalante richiede spesso, praticamente, l’autorizzazione a lasciar andare da solo il minore”*.

Secondo la dott.ssa Frediani, l’intervento del pubblico ministero, non previsto da alcuna fonte normativa, viene provocato dall’autorità segnalante al precipuo scopo di ottenere *“un avallo autorevole alle proprie iniziative”*, anche se *“in tale contesti, l’unica autorità giudiziaria fornita di potere decisorio è il Tribunale per i minorenni, e fino all’intervento di questi è l’autorità amministrativa a dover attuare tutte le necessarie misure di tutela del minore”*¹⁰⁹.

Di fatto, il pubblico ministero esercita una funzione consultiva e successivamente diventa destinatario di una segnalazione scritta, *“finalizzata alla valutazione della*

¹⁰⁹ Il grassetto è nel testo della relazione in data 28.12.2010.



ricorrenza delle condizioni per esercitare il proprio potere di iniziativa presso il Tribunale per i Minorenni, con la richiesta di interventi ablativi o limitativi della potestà genitoriale o interventi "rieducativi" ai sensi degli art. 25 o 25 bis RD 1404/1934 di natura civile.


Il Procuratore chiariva che "ogniqualevolta la Polizia Giudiziaria si trovi in presenza di minore privo, anche temporaneamente, di riferimenti educativi e non sottoposto a provvedimenti restrittivi in materia di libertà personale, ovvero denunciato a piede libero o solo fermato per identificazione, deve provvedere ad un suo affidamento nell'ambito di un intervento civile, in quanto soggetto minore di età: si sommano pertanto due interventi, in ambito civile e penale".

Nel caso che ci occupa, risulta provato che El Mahroug Karima era stata denunciata, seppure soltanto oralmente, da Pasquino Caterina per un furto commesso ai suoi danni circa quindici giorni prima. Non ricorreva, dunque, la flagranza nel reato, ma la minore doveva essere denunciata a piede libero e nei suoi confronti sarebbe stato iscritto un procedimento penale, come chiarito dalla dott.ssa Fiorillo all'operante Cafaro nella telefonata intercorsa alle ore 19.13 del 27.5.2010.

Perciò la minore veniva accompagnata in Questura per l'identificazione, con obbligo in capo agli operanti di avvisare immediatamente il pubblico ministero di turno del trattenimento del soggetto. Nel caso di specie, la dott.ssa Fiorillo autorizzava, come previsto dall'art. 349 c.p.p. commi 4, 5 e 6, la polizia giudiziaria a trattenere la minore in Questura oltre le 12 ore, nel caso non fosse stata prontamente reperita una comunità a cui affidarla.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa in sede di conclusioni, tale indicazione di trattenere la minore finché non fosse stata reperita una idonea struttura era non solo conforme alla legge, ma anche in linea con le direttive impartite dal Procuratore della Repubblica in casi analoghi alla polizia giudiziaria.

Invero, si legge in tali direttive, nel capitolo 2 intitolato "*Come comportarsi nei confronti di un minore che ha commesso reati*", che (1) gli indagati in stato di libertà devono essere identificati, se privi di documento, mediante foto segnalamento; (2) deve essere allegata alla comunicazione di notizia di reato il verbale di identificazione, la nomina del difensore o d'ufficio, nonché il verbale di elezione di domicilio; (3) "*i minori colti nell'atto di commettere reati e non arrestati, devono essere consegnati ai genitori, ai parenti fino al 4° grado, al tutore o all'affidatario legale (non a chi si*



presenta come avvocato incaricato dai familiari)”, previa identificazione; *“in mancanza di persona legittimata a ricevere in consegna il minore, questo deve essere accompagnato in una comunità di emergenza...”*; (4) occorre effettuare gli accertamenti SDI; (5) devono essere richiesti i precedenti dattiloscopici (Afis); (6) devono essere fornite le notizie sulle condizioni di vita familiare e sociale, sulla personalità, sul grado di istruzione e sulla condotta dell’indagato; (7) devono essere allegati eventuali verbali di sequestro, perquisizioni o altro, (8) oltre al verbale di eventuale rinuncia ad avvalersi dell’Autorità consolare in caso di indagati stranieri¹¹⁰.

Ciò posto, con particolare riferimento alla disposizione impartita dalla dott.ssa Fiorillo agli ufficiali di polizia giudiziaria di collocare la minore in comunità, ritiene il Collegio, in considerazione delle delucidazioni fornite dalla dott.ssa Frediani sopra riportate, che tale disposizione fu data in un’ottica di collaborazione tra le diverse autorità, diretta a tutelare l’interesse del minore.

Da un lato, il pubblico ministero era, infatti, competente ad esercitare il proprio potere di iniziativa davanti al Tribunale dei Minori, unica autorità giudiziaria con poteri decisori nei confronti di El Mahroug Karima, richiedendo eventualmente degli interventi rieducativi; dall’altro, l’autorità di pubblica sicurezza era tenuta nell’immediatezza *“ad attuare tutte le necessarie misure di tutela del minore”*, chiedendo, a tale scopo, ragguagli al pubblico ministero dott.ssa Fiorillo, investita della dovuta comunicazione circa l’intervento di carattere penale effettuato dalle forze dell’ordine e dell’accompagnamento della minore in Questura, in quanto indagata per furto ai danni di Pasquino Caterina.

Quanto alle dichiarazioni rese dalla dott.ssa Fiorillo circa il fatto di avere costantemente ribadito, anche alla dott.ssa Iafrate, la propria disposizione di collocare la minore in comunità, al fine di ben lumeggiare la credibilità intrinseca della testimonianza resa, deve evidenziarsi che il pubblico ministero di turno ha precisato, in modo convincente, che, stando alle informazioni acquisite da Cafaro fin dal primo contatto telefonico, la giovane era sospettata di svolgere l’attività di prostituzione.

Invero, quanto riferito dalla El Mahroug, ossia di mantenersi ballando la danza del ventre in alcuni locali notturni, aveva indotto il pubblico ministero a dubitare della lecita provenienza delle entrate economiche vantate dalla stessa.

¹¹⁰ V. p. 2 e 3, 6 e 7 delle direttive del Procuratore sub faldone 8P/19P fogliazione del Tribunale 316 ss.



Coerentemente alla prospettazione della vicenda, tenuto conto delle direttive e delle prassi dell'ufficio, la dott.ssa Fiorillo ha ribadito in udienza di non avere nemmeno preso in considerazione l'affidamento di El Mahroug Karima ad un soggetto terzo estraneo.

A tale proposito, la stessa ha fatto riferimento, altresì, al protocollo stilato tra la Procura Ordinaria, la Procura per i minorenni ed i Servizi Sociali, secondo cui in caso di sospetto di maltrattamento o di abuso ai danni del minore, lo stesso non deve essere affidato a terzi, per ovvie ed evidenti ragioni, atteso che i provvedimenti adottati hanno di mira esclusivamente l'interesse del minore¹¹¹.

D'altra parte, vale la pena sottolineare che tale orientamento è del tutto conforme alla prassi dell'ufficio, come efficacemente spiegato dal Procuratore della Repubblica per i minorenni.

Va chiarito, infatti, che nell'ipotesi di *soggetti stranieri adolescenti, prossimi alla maggiore età, e privi di referenti educativi, fermati per identificazione o anche denunciati a piede libero per un reato, generalmente non vengono assunte iniziative di sorta in ambito civile, né è insolito che adolescenti, in assenza di un genitore o parente cui affidarli, siano temporaneamente affidati in via d'urgenza e temporanea a soggetto maggiorenne, compiutamente identificato e rintracciabile (quale un vicino di casa o un conoscente), qualora risulta persona conosciuta dal minore e bene accolta, ma solo purchè non emergano elementi di sospetto (ad esempio minore che presenta segni di maltrattamento, timori di sfruttamento nella commissione di reati...)"¹¹².*

E' del tutto evidente che nel caso di El Mahroug Karima, sospettata di svolgere l'attività di prostituzione, il collocamento in comunità protetta fosse l'unico intervento efficace a tutela della minorenni.

Non a caso, una disposizione del tutto analoga era stata impartita anche dalla dott.ssa Saracino, in occasione dell'intervento effettuato il 5 giugno 2010 nei confronti della minore sospettata di essere sfruttata come prostituta dalla sua coinquilina De Conceicao,

¹¹¹ "Avv. Gedini: lei, per quanto riguarda gli affidamenti di minori, per sua esperienza, visto che Lei ci ha detto che sono 10 anni che ovviamente segue questa vicenda, è mai accaduto, o quanto meno a Lei è mai accaduto, che il minore sia stato affidato ad un soggetto estraneo? Teste Fiorillo: rarissimamente, perché è sconsigliato, esiste anche un protocollo che è stato stilato tra la Procura Ordinaria e la Procura Minorile e il Servizio, che per quanto riguarda i fatti di maltrattamenti ed abuso assolutamente, non dico che lo sconsiglio ma lo escludo. Questi sono aspetti...bè, ricordiamoci che questa minore per me era sospettata di prostituzione, almeno da come mi si prospettava la vicenda" – trascrizione della deposizione p. 25.

¹¹² V. relazione del Procuratore della Repubblica per i Minorenni del 28.12.2010 p. 2.



in tal modo confermando che la disposizione data dalla dott.ssa Fiorillo era del tutto conforme alle linee guida adottate dall'ufficio.

D'altra parte, giova evidenziare che anche il dott. Ciro Cascone, pubblico ministero di turno il giorno in cui pervenivano gli atti del Commissariato Porta Ticinese relativi alla minore, esercitava il potere di iniziativa, inoltrando al Tribunale per i Minorenni una richiesta di apertura di procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 25 bis RD 1404/1934 per minorenni che esercitano la prostituzione o sono vittime di reati sessuali¹¹³.

Alla luce del dettato normativo e delle prassi dell'ufficio, la dott.ssa Fiorillo ha dichiarato che, in casi analoghi di minori sospettati di maltrattamenti e/o di abusi, le era capitato molto raramente di affidare un minore ad un soggetto terzo estraneo¹¹⁴.

A questo proposito, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa in sede di conclusioni, si deve rilevare che gli esempi di interventi delle forze dell'ordine su minori portati all'attenzione di questo Tribunale dagli Avvocati dell'imputato non smentiscono affatto tale netta disposizione, ma – al contrario – ne rafforzano il contenuto precettivo e, dunque, la credibilità intrinseca della deposizione resa proprio con riferimento alla chiara disposizione impartita alla Iafrate.

Nonostante l'incompleta allegazione da parte della difesa degli atti di polizia giudiziaria eseguiti in relazione a ciascun intervento effettuato dalle forze dell'ordine¹¹⁵, è stato possibile desumere le seguenti diverse tipologie di disposizioni adottate dalla Procura minorile.

Innanzitutto, i soggetti minori di età che non hanno commesso alcun reato risultano solitamente affidati a parenti o lasciati andare, dopo la loro compiuta identificazione

¹¹³ V. relazione del Procuratore della Repubblica per i Minorenni del 16.11.2010 p. 2.

¹¹⁴ "Avv. Ghedini: sto domandando in generale; Teste Fiorillo: in generale posso dire che è rarissimo, possiamo fare una percentuale del ... la invento io in questo momento, 2%; Avv. Ghedini: può accadere, o a Lei è mai accaduto, che vengano fermate una minore e una maggiorenne, entrambe indagate, e che poi la minore venga affidata alla correa? Teste Fiorillo: certo che avviene, sa quando? Quando le arrestano tutte e due, o vengono fermate per un reato, una delle minorenni, per esempio, è una nomade, e allora bisogna affidarla ai genitori o dei parenti. E allora avviene che spesso la persona con cui hanno commesso un reato sia un parente, e in particolare un fratello, una sorella, e così viene affidata al fratello o alla sorella maggiorenne. Avv. Ghedini: e se non è parente? Teste Fiorillo: se non è parente, è molto raro questo, a me non è mai capitato; Avv. Ghedini: non le è mai capitato? Teste Fiorillo: no, a me no." – trascrizione della deposizione p. 25 e 26.

¹¹⁵ V. documenti prodotti dalla difesa ed acquisiti in sede di ammissione delle prove nn. 45 ss. nonché tabella riassuntiva con l'elenco dei casi di minori trattati nel 2010 sub faldone 8/19P fogliatura del Tribunale 328/F 8P e verbali di affidamento sub faldone 8/19P fogliatura 339/F 8P.

mediante i rilievi foto dattiloscopici¹¹⁶: trattasi di interventi di natura civile, per le considerazioni sopra svolte, in cui *l'autorità segnalante richiede spesso, praticamente, l'autorizzazione a lasciar andare da solo il minore straniero.*

Analoghe osservazioni devono essere svolte in relazione ai soggetti minorenni fuggiti dalla comunità che non hanno commesso alcun reato: anche in tali evenienze gli stessi vengono ricollocati in comunità oppure rilasciati con invito a presentarsi al servizio Pronto Intervento Minori del Comune di Milano¹¹⁷.

Per quanto riguarda i soggetti minorenni denunciati a piede libero dalle forze dell'ordine in relazione alla commissione di reati contro il patrimonio (in particolare per furti ai danni di esercizi commerciali), dagli atti acquisiti emerge che il pubblico ministero di turno ne disponeva il rilascio, dopo la loro compiuta identificazione mediante foto segnalamento¹¹⁸; ciò in conformità alla prassi dell'Ufficio, come spiegato dal Procuratore della Repubblica, atteso che *generalmente non vengono assunte iniziative di sorta in ambito civile* in tali ipotesi, non emergendo sospetti di maltrattamenti o di abusi ai danni dei minori controllati, identificati e quindi rilasciati¹¹⁹.

¹¹⁶ Precisamente, in tale gruppo vanno inseriti i minori Janka Gianluca e Aouadni Hatem di cui al documento 45 della difesa, affidati ai rispettivi parenti; documento n. 52 – anche Manulescu Leonard e Cioran Ambassadoru, minori di età e domiciliati al campo nomadi di via Rubattino, venivano rilasciati dopo la loro identificazione; n. 53 – analogamente, Bouazza Ali Souiane, controllato in compagnia del maggiorenne Lekouio Yassine, veniva rilasciato dopo l'identificazione; v. altresì documenti n. 62, 63, 64, 65, 74, 77, 78, 81, 96.

¹¹⁷ v. i seguenti documenti della difesa: n. 47 - Barrow Katibi, allontanatosi dalla comunità CASA AMICA, veniva lasciato andare dopo l'identificazione; n. 48 - Karim Jawad, fuggito dalla comunità La Fattoria della Carità, si presentava al commissariato Bonola e veniva rilasciato in mancanza di posti disponibili in comunità, con invito a presentarsi al servizio Pronto Intervento minori del Comune di Milano; v. altresì documenti della difesa n. 66, 71, 74, 88, 91, 98 che trattano casi del tutto analoghi.

¹¹⁸ v. documento della difesa n. 49 – i minori Andriiauskas Karolls e Vaitkevicius Denas, indagati a piede libero per furto ai danni del supermercato Oviessa, venivano identificati e rilasciati; n. 50 – Bouazza Ali veniva accompagnato per identificazione negli uffici della Questura e, indagato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale, veniva rilasciato dopo avere dichiarato di svolgere lavori saltuari presso esercizi commerciali; n. 57 – Stoian Angelica, indagata per furto al supermercato Penny Market, veniva rilasciata dopo l'identificazione; n. 54 – Ciobanu Andreaa, denunciata a piede libero per furto ai danni del supermercato Esselunga, veniva rilasciata dopo l'identificazione da cui risultava negativa ai terminali; v. altresì i casi del tutto analoghi di cui ai documenti nn. 55, 56, 59, 61, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 76, 79, 80, 85, 87, 89, 90, 92, 94, 95, 97, 99, 100, 101, 102, 103.

¹¹⁹ I pochi casi documentati dalla difesa di soggetti minori di età, denunciati a piede libero ed affidati dopo la loro identificazione, confermano che - solitamente - la Procura della Repubblica per i minori ne disponeva il rilascio: v. documento della difesa n. 82 – Caldararu Visineanca, persona minore di età ed indagata per il reato di cui all'art. 660 c.p., veniva identificata ed affidata alla coindagata Bancuta Maria domiciliata nello stesso campo nomadi di Sesto San Giovanni; n. 83 – Osmanovic Muharem, indagato a piede libero per furto pluriaggravato, veniva identificato ed affidato alla madre; n. 84 – Leone Gabriele e Bechelli Matteo, indagati per furto di benzina, venivano identificati e affidati ai rispettivi genitori; v. altresì i documenti della difesa nn. 58, 75 e 95.

A tale proposito deve essere sottolineato che, proprio nell'unico caso portato all'attenzione del Tribunale in cui il pubblico ministero ha disposto il collocamento in comunità della persona minore di età, indagata a piede libero per avere fornito in precedenza false generalità, la stessa era stata controllata dalle forze dell'ordine in quanto dedita all'attività di prostituzione¹²⁰.

Non c'è chi non veda come l'attività di prostituzione integri proprio quella situazione di potenziale pericolo per il minorenne che richiede precisi interventi a sua tutela, quale il collocamento in comunità protetta, prodromico alle eventuali richieste del pubblico ministero al Tribunale dei Minori, ai sensi dell'art. 25 bis R.D. 1404/1934, relative a "*minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati sessuali*".

Né può sfuggire la somiglianza di tale evenienza con l'intervento effettuato il 27 maggio 2010 nei confronti di El Mahroug Karima, sospettata di provvedere al proprio sostentamento con guadagni provenienti dall'attività di prostituzione, a riprova della conformità della disposizione impartita quella notte dalla dott.ssa Fiorillo con le linee guida dell'ufficio di Procura.

La versione dell'imputato alla luce delle risultanze processuali

La tesi difensiva

Leggendo una dichiarazione scritta personalmente, come dallo stesso precisato, Berlusconi Silvio ha dichiarato di avere conosciuto El Mahroug Karima ad una cena presso la sua residenza di Arcore, forse portata da Mora Dario, qualche mese prima dei fatti del 27 maggio. Accadeva spesso che i suoi ospiti si facessero accompagnare da qualche amico o amica, bastava che lo preavvisassero, comunicandolo alla sua segretaria.

Le cene si svolgevano in una grande sala da pranzo ed egli monopolizzava la conversazione parlando un po' di tutto, divertendosi con battute e canzoni.

¹²⁰ V. documenti della difesa n. 60 – Stoica Andrea, indagata a piede libero per avere fornito false generalità, veniva controllata mentre era dedita all'attività di prostituzione unitamente ad altre due giovani, una delle quali minore d'età: il pubblico ministero disponeva il collocamento di Stoica Andrea presso la comunità Asilo Mariuccia mentre l'altra giovane veniva rilasciata in quanto sottoposta a controllo ed identificata, ma non denunciata.

Per completezza, si segnala che il caso di cui al documento n. 86 non è in nulla attinente al presente processo, atteso che riguarda una donna maggiorenne (indagata per un reato contro il patrimonio, con in braccio una bambina di un anno).



Dopo cena alcune ospiti organizzavano spettacoli con musica e costumi che non avevano nulla di volgare o scandaloso.

Il nome “*bunga bunga*” riferito a questa parte delle serate derivava da una sua precedente battuta che è stata riportata in modo dovizioso dalla stampa.

Altre volte gli ospiti ballavano nella discoteca che era stata dei suoi figli, ma egli non partecipava alle danze. Accadeva quello che si può vedere in qualsiasi locale aperto al pubblico di ogni età.

Ha precisato che non si sono mai svolte scene di natura sessuale: erano presenti i camerieri ed il personale della villa; inoltre, a volte, anche i suoi figli passavano a salutare.

A suo modo di vedere, ipotizzare che egli volesse mantenere segreto il tenore delle serate è assurdo perché la sua vita privata era oggetto di spasmodica attenzione, tanto che, in proposito, si erano pubblicati libri, reportage fotografici ed altro. Molti fotografi e giornalisti sostavano sempre, giorno e notte, di fronte ai cancelli delle sue residenze, anche prima del 27 maggio 2010.

Ha ricevuto ospiti sia prima che dopo il c.d. scandalo Ruby perché è sempre stato tranquillo sul contenuto delle serate, ed ha continuato, come al solito, a condurre la sua vita di relazioni.

Mai ha controllato i suoi ospiti, ha requisito cellulari o ha chiesto di non parlare di quanto avveniva ad Arcore, perché nulla di meno che lecito poteva accadere.


Erano svaghi conviviali dopo intense settimane di lavoro.

Ruby attirò su di sé l'attenzione perché raccontò la sua storia: disse di avere 24 anni, di essere egiziana, figlia di una cantante anch'essa egiziana, appartenente ad un'importante famiglia imparentata con il presidente Mubarak. La ragazza mostrò un video con una cantante che effettivamente le somigliava. Tali circostanze furono dalla stessa ribadite tutte le volte che andò a cena ad Arcore.

Raccontò dei maltrattamenti subiti dal padre per la sua manifestata intenzione di convertirsi al cattolicesimo.

Infine raccontò di essere arrivata a Milano un mese prima e di essere stata ospitata da un'amica. Una sera, dopo un litigio, l'amica la buttò letteralmente fuori di casa; fu raccolta da un tassista che la ospitò e le trovò un lavoro in un ristorante; lì il titolare la tormentava perché voleva avere con lei dei rapporti intimi.

Tutti si commossero ed egli decise di aiutarla, offrendole un aiuto economico.



La giovane partecipò ad altre serate a casa sua, sempre invitata da altre sue ospiti. Egli non la invitò mai direttamente.

In queste occasioni *Ruby* gli rappresentò di avere l'opportunità di diventare socia con una sua amica in un centro estetico di via della Spiga. Gli chiese un prestito di 57.000 euro, assicurandogli che con gli utili dell'attività glieli avrebbe restituiti. Prestò quindi il denaro alla ragazza tramite il Rag. Spinelli, suo fiduciario.

L'imputato ha precisato che erano tutti convinti che la giovane fosse maggiorenne per il suo aspetto fisico, per la sua maturità e per il fatto che una minorenni non avrebbe potuto intraprendere l'attività prospettata.

Ha dichiarato di non avere mai avuto alcun tipo di rapporto intimo con la giovane, ribadendo che durante la sua permanenza alle cene non è mai successo nulla di sconveniente.

Ha negato di avere offerto alla ragazza denaro dopo il 27 maggio per impedirle di raccontare quello che era accaduto durante le serate.

La stessa ha reso agli investigatori delle dichiarazioni di pura fantasia, alcune delle quali certamente a lui non favorevoli.

Quando in qualche conversazione telefonica intercettata ha fatto riferimento a somme di denaro che pensava di potere ottenere da lui, si trattava di invenzioni della ragazza prive di qualsiasi aggancio testuale *“o, verosimilmente, si trattasse (si trattava – ndr.) di propositi che qualcuno potrebbe averle suggerito, per ottenere dei vantaggi economici e magari per trattenere per sé una parte di questi vantaggi”*¹²¹.

“L'unico timore che io avrei quindi potuto avere in questa vicenda, non è già che Ruby raccontasse il vero, ma che Ruby, o chi per lei, si inventasse cose non vere, che sarebbero state certamente utilizzate contro di me”.

Per concludere ha ribadito di non avere mai avuto rapporti intimi di qualsiasi tipo con la ragazza della cui minore età comunque non era assolutamente a conoscenza, essendo anzi convinto che avesse 24 anni, così come da lei stessa sempre dichiarato.

Con particolare riferimento ai fatti accaduti il 27 – 28 maggio 2010, l'imputato ha dichiarato che il 27 maggio 2010 si trovava a Parigi per una riunione dell'OCSE. Era partito la mattina da Roma con l'On. Valentino Valentini, i suoi consiglieri diplomatici ed il personale addetto alla sua sicurezza. Ricevette chiamate attinenti a questa vicenda sul telefono cellulare che era custodito dal suo capo scorta o dal suo staff.

¹²¹ Trascrizione udienza 19 ottobre 2012 p. 12.



Pur avendo constatato dagli atti del processo che avrebbe ricevuto una chiamata da De Conceicao Michelle, ha dichiarato di non ricordare di avere parlato con la donna.

Ha ricordato, invece, la telefonata di Loddo Miriam la quale aveva parlato al telefono con El Mahroug. Quest'ultima, in lacrime, aveva detto alla Loddo di trovarsi in Questura a Milano, dove era stata accompagnata e trattenuta perché accusata di un furto, e sprovvista di documenti.

Poiché aveva ascoltato la sua conversazione con la Loddo, l'On. Valentini gli chiese se voleva che contattasse la Questura.

Oltre alla propensione ad aiutare le persone in difficoltà, l'imputato riteneva che da quella circostanza potessero derivare delle implicazioni diplomatiche negative.

Infatti, proprio in quel periodo, si era verificato un incidente internazionale tra la Svizzera e la Libia¹²². Appena il 27 marzo, si era interessato per riuscire a risolvere il problema in occasione del vertice della Lega Araba a Sirte. Successivamente, quasi ogni giorno, si era interessato della questione finché il 13 giugno era riuscito a risolverla.

Perciò, quando apprese che Ruby si trovava in Questura, gli venne spontaneo il paragone con l'incidente diplomatico con la Svizzera, essendo veramente convinto che El Mahroug Karima facesse parte della cerchia familiare di Mubarak.

Tra l'altro, aveva parlato con quest'ultimo della giovane, appena otto giorni prima, il 19 maggio 2010, durante un pranzo a Villa Madama, convinto com'era che fosse una sua parente. Alla sua domanda se conoscesse la madre di Ruby, il Presidente egiziano gli aveva detto che era una famosa cantante egiziana che, effettivamente, faceva parte della sua conoscenza familiare. Aggiunse di non sapere se avesse una figlia messa fuori casa per motivi di religione, ma che si sarebbe informato e glielo avrebbe fatto sapere. L'argomento occupò la conversazione di fronte a tutti i molti commensali per diverso tempo.

L'imputato era quindi convinto che la ragazza avesse effettivamente un legame di parentela con il Presidente egiziano per cui voleva evitare che fosse recata offesa a Mubarak con il trattenimento in Questura della ragazza.

¹²² V. trascrizione p. 14, 15 e 16 sulla questione internazionale tra Svizzera e Libia riassumibile nel modo seguente: come ritorsione per l'avvenuto arresto del figlio Hannibal per violenze in Svizzera, il leader libico Gheddafi aveva ritirato il visto a tutti i cittadini svizzeri residenti in Libia, trattenuto alcuni cittadini svizzeri contro la loro volontà, nonché congelato tutte le attività svizzere sul territorio libico.



Parlò allora con Nicole Minetti che già aveva saputo da un'amica quello che era successo a El Mahroug Karima. Visto che si trattava anche di un problema di mancanza di documenti, le chiese di andare in Questura per agevolare l'identificazione.

Su suggerimento dell'On. Valentini aveva deciso di contattare la Questura e il Capo scorta Ettore Estorelli aveva proposto di chiedere informazioni ad un funzionario con cui si rapportava per gestire la sicurezza dei suoi spostamenti.

Non conosceva la persona né il ruolo che lo stesso ricopriva nella polizia, ma era interessato ad avere informazioni per sapere se, effettivamente, ci fosse un problema di identificazione.

Il funzionario in questione era Ostuni e la telefonata che fece fu breve. Si limitò a chiedergli se vi fossero problemi per l'identificazione della ragazza e gli segnalò che la giovane poteva avere rapporti di parentela con Mubarak.

Lo informò anche che, per agevolare l'identificazione, aveva detto al consigliere regionale Minetti, che conosceva la ragazza, di andare in Questura. Era una scelta logica, opportuna, doverosa per evitare un potenziale incidente diplomatico.

Non chiese altro. In particolare non chiese ad Ostuni di intervenire sulle procedure in corso di cui non era nemmeno a conoscenza.

Poi decollarono da Parigi e non vi furono ulteriori contatti in volo.

Quando arrivarono a Roma, il capo della sicurezza Estorelli chiamò Ostuni. L'imputato ha dichiarato di avere appreso tale circostanza dalle intercettazioni scritte, ma che non la ricordava.

Ostuni lo informò che era ancora in corso l'identificazione della ragazza, ma che la situazione era in via di risoluzione.

Ricevette poi una telefonata da Minetti Nicole che lo mise al corrente dell'evolversi della situazione. Dalla Minetti apprese che la ragazza era stata identificata e che era marocchina e minorenni.

Solo allora comprese che la ragazza si era costruita una seconda identità e che la sua condizione reale era davvero miserevole. Di conseguenza, ritenne di non dovere più interessarsi a lei¹²³.

Quanto all'incidente diplomatico tirò un bel respiro di sollievo.

L'imputato ha precisato che la richiesta avanzata ad Ostuni fu solo di natura conoscitiva, tesa unicamente a dare ed ottenere un'informazione.

¹²³ V. dichiarazioni spontanee rese all'udienza del 19 ottobre 2012, trascrizione p. 20.



Non ritenne di allertare i canali diplomatici perché ancora non aveva notizie precise e farlo, senza una previa verifica, avrebbe potuto creare di per sé un inutile incidente.

Non disse ad Ostuni di affidare El Mahroug Karima alla Minetti, essendosi limitato a chiedere che quest'ultima andasse in Questura per agevolare l'identificazione della ragazza. Il suo affido ad una comunità-famiglia gli era del tutto indifferente, tanto è vero che quando una settimana dopo venne affidata ad una comunità di Genova non ritenne di intervenire in alcun modo.

Inoltre, poiché presso la sua residenza ad Arcore non si erano mai svolte scene di natura sessuale, non aveva alcun interesse a chiedere al personale della Questura comportamenti diversi da quelli previsti dalla legge. Non ha mai svolto alcuna pressione nei confronti del funzionario: si è limitato a chiedere una semplice informazione.

E' quindi fuori da ogni logica pensare che abbia telefonato in Questura per il timore che la ragazza raccontasse qualcosa di sconveniente da tenere nascosto.

In seguito non si occupò più della ragazza. Seppe però che Spinelli, a causa di continue e reiterate insistenze, le consegnò ancora qualche migliaio di euro.

Alla luce del tenore delle spontanee dichiarazioni rese, la tesi difensiva può dunque essere sintetizzata nel modo seguente:

- l'imputato apprese della presenza di El Mahroug Karima in Questura e dei motivi del suo accompagnamento da Loddo Miriam la quale, a sua volta, aveva parlato direttamente con la ragazza;
- ritenne di chiedere un'informazione al dott. Ostuni, ossia se la ragazza, priva di documenti, si trovava, effettivamente, in Questura, in quanto temeva un possibile incidente diplomatico essendo sinceramente convinto che fosse una parente del Presidente egiziano Mubarak, come raccontatogli dalla stessa El Mahroug;
- disse al dott. Ostuni che, al solo fine di agevolare l'identificazione della ragazza, Nicole Minetti sarebbe andata in Questura;
- ci furono due telefonate con Ostuni, una prima del decollo in cui l'imputato parlò personalmente con il funzionario ed un'altra dopo l'arrivo a Roma in cui il capo scorta Estorelli chiese notizie;
- apprese quella notte, dalla Minetti, dopo il rilascio della El Mahroug, che la ragazza era minorennе;



- decise di non avere altri rapporti con la minore alla quale il rag. Spinelli, suo fiduciario, consegnò in seguito, di sua iniziativa, solo qualche migliaia di euro;
- gli era indifferente il collocamento della ragazza in comunità perché le serate ad Arcore erano conviviali, senza alcuna scena di sesso, per cui non temeva che El Mahroug potesse parlare di qualcosa di sconveniente.

Le verifiche effettuate ed i tabulati telefonici acquisiti

Dagli accertamenti esperiti, consultando fonti aperte su siti Internet¹²⁴, risulta provato che, effettivamente, l'imputato, dopo avere partecipato in mattinata ad una riunione presso la sede della Confindustria, presiedeva la riunione del Consiglio dell'Ocse svoltasi a Parigi nel pomeriggio del 27 maggio 2010 che si concludeva con una cena all'ambasciata italiana.

Alle ore 23.23 del 27 maggio 2010 l'agenzia Ansa mandava, infatti, in rete il seguente dispaccio: *“il premier ha appena lasciato la sede dell'ambasciata per fare rientro a Roma”*¹²⁵.

Si deve logicamente ritenere che il primo contatto tra l'imputato ed Ostuni sia avvenuto appena prima della telefonata effettuata dal Capo di Gabinetto alla Questura di Milano, per verificare chi fosse il funzionario di turno quella sera, così come riferito dallo stesso. Dai tabulati telefonici acquisiti in atti¹²⁶ si evince che **alle ore 23.53** Pietro Ostuni effettuava tale chiamata alla Questura e che alle ore 23.59 lo stesso parlava con la dott.ssa Iafrate.

Il contatto telefonico tra Ostuni e l'imputato, come riferito dal primo e ammesso dal secondo, **si colloca pertanto poco prima delle ore 23.53** e, in quel momento, l'imputato aveva già lasciato l'ambasciata italiana di Parigi per recarsi all'aeroporto.

E' agevole desumerne che, prima di parlare con Ostuni, l'imputato fu informato dell'accompagnamento della El Mahroug in Questura in quanto accusata di un furto.

Berlusconi ha dichiarato di avere appreso tale circostanza dalla Loddo la quale gli disse di avere parlato al telefono con la stessa giovane che si trovava in Questura. Tuttavia, deve escludersi che la Loddo avesse potuto parlare personalmente con la ragazza, posto

¹²⁴ V. nota Sco acquisita, su accordo delle parti, all'udienza del 9.7.2012 sub fascicolo contrassegnato dal n. 20.

¹²⁵ V. nota Sco citata.

¹²⁶ V. elenco dei tabulati telefonici, con i relativi numeri telefonici ed utenti, acquisito all'udienza del 9.7.2012 nonché relative note Sco a cui verrà fatto costante riferimento nel prosieguo, acquisite – su accordo delle parti – alla medesima udienza.



che questa non aveva con sé il proprio telefono cellulare, per le considerazioni già svolte¹²⁷.

Per converso, è probabile che la donna avesse appreso dell'accompagnamento della ragazza da parte delle forze dell'ordine dalla De Conceicao, con la quale aveva parlato al telefono alle ore 21.55 per 495 secondi, alle ore 22.22 per 60 secondi, alle 22.52 per 85 secondi e alle ore 23.33 per 45 secondi.

A tale proposito, la Loddo ha confermato in udienza di avere informato per telefono l'imputato, specificando di avere, appunto, saputo dalla De Conceicao che la El Mahroug era stata accompagnata in Questura. La teste ha aggiunto di avere chiamato l'imputato perché, a suo dire, era preoccupata del fatto che la ragazza fosse una parente del Presidente egiziano, circostanza peraltro da lei mai riferita in sede di indagini.

La Loddo ha precisato, inoltre, di avere effettuato la telefonata al Presidente del Consiglio una volta arrivata in Questura, ma - contrariamente a quanto asserito dalla testimone - deve escludersi che la stessa sia entrata negli uffici, atteso che le persone in compagnia della Minetti furono tutte debitamente identificate dagli operanti, come riferito da Landolfi, e la stessa non era tra loro.

Anche la teste De Conceicao Oliveira Michelle, nonostante il mancato ricordo dell'imputato sul punto, ha dichiarato, in modo del tutto verosimile, di avere avvisato per telefono Berlusconi della presenza della ragazza in Questura, informandolo che era stata arrestata e che non era riuscita a contattare il rag. Spinelli e la Minetti, circostanza quest'ultima che trova conferma nell'esame del tabulato telefonico in atti dell'utenza a lei in uso¹²⁸.

L'imputato le disse che si trovava a Parigi e che avrebbe cercato di risolvere il problema non appena arrivato.

Peraltro, risulta provato che la De Conceicao fosse, effettivamente, a conoscenza dell'avvenuto accompagnamento della El Mahroug in Questura, come si evince dalla registrazione della chiamata da lei effettuata al 113 **alle ore 21.37**.

Si riporta di seguito la trascrizione della conversazione registrata:

¹²⁷ V. il paragrafo "L'intervento in Corso Buenos Aires".

¹²⁸ La De Conceicao aveva confidato tale circostanza a Dantone Savino, persona con la quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale, come da questi dichiarato all'udienza del 26.3.2012, circostanza indicativa della veridicità di quanto riferito dalla donna in udienza; anche la stessa El Mahroug ha dichiarato di avere saputo che la De Conceicao aveva informato del suo accompagnamento in Questura la Minetti ed il Presidente del Consiglio che già conosceva - v. verbale di sit in data 3.8.2010 ore 17.35 p. 3 e 4.

V.F.1 - 113, operatore 4.
V.F.2 - Buonasera. Eh... Senta, volevo una informazione.
V.F.1 - Sì.
V.F.2 - Quando una persona che è piccola di età...
V.F.1 - Eh.
V.F.2 - Che ce l'ha ancora 17 anni.
V.F.1 - Mh.
V.F.2 - E la Polizia la prende, dove li portano? Lei mi può dire dove?
V.F.1 - Allora, dipende signora, perché... Probabilmente in un... in un primo momento verrà in Questura.
V.F.2 - In Questura di Milano?
V.F.1 - Sì. Dipende se l'ha presa la Polizia o i Carabinieri.
V.F.2 - Penso che è la Polizia.
V.F.1 - Mh. Allora, in un primo momento viene qua, perché devono fare degli accertamenti, documenti, tutto...
V.F.2 - È arrivata lì una ragazza che si chiama Ruby?
V.F.1 - Guardi, noi siamo qui al 113, quindi non so aiutarla.
V.F.2 - Allora, io devo andare direttamente lì nella Polizia?
V.F.1 - Ma a Lei chi gliel'ha detto che è qui?
V.F.2 - Eh... perché è successo questo a un'amica mia.
V.F.1 - Mh.
V.F.2 - Eh... è successo questo con lei perché ha litigato con altra ragazza, che è una bugiarda, una cretina. Hai capito? Come lei è minorenni, stava facendo de trattamento dei documenti...
V.F.1 - Mh, mh.
V.F.2 - E stava dato... danno... è andata nella trattativa di documento.
V.F.1 - Mh, mh.
V.F.2 - E l'hanno portata lì. Io ho saputo adesso, perché sono uscita oggi, adesso di ospedale, che ho fatto intervento.
V.F.1 - Mh, mh.
V.F.2 - Eh... e lei cioè era andata a comprare delle medicina per me ed è passata in un centro estetico, che è di un'amica mia, a dire che io stavo bene, che ero uscita da ospedale. E adesso questa mia amica del centro estetico mi ha chiamato.
V.F.1 - Mh, mh.
V.F.2 - Allora se è stata la Polizia, la portano in Questura, giusto?
V.F.1 - Sì.
V.F.2 - Va bene.
V.F.1 - Quindi deve venire qua... Cioè dipende che... Allora...
V.F.2 - Ma volevo chiederti in quale via questo che lei sta (inc. pronuncia affrettata)?
V.F.1 - È in via Fatebenefratelli.
V.F.2 - In via Benefrate... fratelli.
V.F.1 - Fatebenefratelli.
V.F.2 - Okay, arrivo.
V.F.1 - L'unica cosa, le dico, è che se Lei adesso mh... Non so se... se la fanno... se la fanno entrare.
V.F.2 - Vedere?
V.F.1 - Per... sì, per vedere la ragazza.
V.F.2 - No, io devo vedere, perché devo pre...

V.F.1 - E comunque...

V.F.2 - Devo chiamare i genitori. Siccome il cellulare di lei è tutto qua con me...

V.F.1 - Ah, ce l'ha tutto Lei?

V.F.2 - Ce l'ho tutto io.

V.F.1 - Mh, mh.

V.F.2 - Hai capito? Io per forza devo chiamare i genitori.

V.F.1 - Sì, è per quello che le stavo dicendo. Perché praticamente i genitori dovrebbero ve... dovrebbero venire a prenderla. Beh, allora faccia... Provi, faccia un salto qui.

V.F.2 - I genitori di lei non sono qua, signora.

V.F.1 - Eh, ma...

V.F.2 - (inc. voci sovrapposte).

V.F.1 - Un familiare, qualcuno.

V.F.2 - Eh... No. Io sono maggiorenne, lei è a casa mia perché divide la casa con me (inc. voci sovrapposte).

V.F.1 - Ma Lei è maggiorenne?

V.F.2 - Sì, sì, io ce l'ho 32 anni. C'ho tutti i documenti, sto anche portando con me.

V.F.1 - Mh.

V.F.2 - Permesso di lavoro e tutto quanto.

V.F.1 - Mh, mh. Va beh, allora provi... Si presenti qua, eventualmente spiega un attimo questa situazione...

V.F.2 - Okay.

V.F.1 - Così magari le sapranno dire.

V.F.2 - Perché è una situazione veramente di bugia, hai capito? Quella che l'ha fatto questo perché lei è vissuta a casa di quest'altra ragazza, che è una ragazza italiana, che addirittura l'ha fregata di soldi. Perché lei lavora come modella fotografica e lavora anche con Lele Mora. Hai capito? E quest'altra ragazza l'ha fregato di soldi, batto(fonetic) anche. Hai capito? Allora lei, quando se ne accorge di questa cosa, mi ha chiamato e ha chiesto se poteva vivere... vive... vivere con me.

V.F.1 - Mh, mh.

V.F.2 - Ma figurati che se io non conosco una persona che non è veramente una brava ragazza, una brava persona, che facevo andare... (inc. pronuncia affrettata) è andata della trattativa di lavoro con i documenti, cioè entrare in casa mia? Figurati, (inc. voci sovrapposte)...

V.F.1 - Va beh, certo.

V.F.2 - ...responsabilità, giusto?

V.F.1 - Sì, sì, sì.

V.F.2 - Perché sennò non mi metto di mezzo io.

V.F.1 - Mh.

V.F.2 - Però devo vedere adesso, per una questione di cattiveria, io mi metto in mezzo.

V.F.1 - Eh beh, ma purtroppo...

V.F.2 - Perché non è giusto. Non è proprio giusto.

V.F.1 - Va bene, l'importante è che le cose insomma si sistemino.

V.F.2 - Okay.

V.F.1 - Va bene?

V.F.2 - Va bene. Arri...

V.F.1 - Arrivederci.

V.F.2 - Arrivederci.

Da tale conversazione si evincono tre dati:

1) innanzitutto, che De Conceicao Santos Oliveira Michelle era a conoscenza della minore età di El Mahroug Karima ed anzi sapeva, con precisione, che la stessa aveva diciassette anni;

2) in secondo luogo, che la minore aveva lasciato presso l'abitazione di via Villorosi il proprio telefono cellulare;

3) in terzo luogo, che la De Conceicao era, a suo dire, venuta a conoscenza dei fatti occorsi alla minore dalla titolare del centro estetico identificata in Cisse Sokhna Rokhaya la quale l'aveva chiamata, dicendole che la ragazza era stata portata via dalla polizia.

La teste Cisse¹²⁹ ha sostanzialmente confermato di avere riferito alla De Conceicao tale circostanza, anche se ha diversamente dichiarato di essere stata chiamata dalla predetta, la quale le aveva chiesto conferma dell'intervento della polizia nei confronti della El Mahroug, così mostrando di esserne già a conoscenza.

E', in effetti, oltremodo verosimile che la De Conceicao avesse appreso dell'intervento delle forze dell'ordine dalla stessa richiedente Pasquino Caterina, tenuto conto dell'intreccio, estremamente significativo, delle telefonate intercorse tra le due donne, proprio in concomitanza all'arrivo della polizia in Corso Buenos Aires.


Precisamente, dai tabulati in atti, risulta che alle ore 17.03 la Pasquino chiamava la De Conceicao (durata della conversazione di 273 secondi) e che, subito dopo, alle ore 17.08 quest'ultima telefonava al centro estetico; la Pasquino richiamava ancora la De Conceicao alle ore 17.52 (durata della conversazione di 274), appena prima di telefonare alle 18.01 al 113 per chiedere l'intervento delle forze dell'ordine.

Deve essere evidenziato che alle ore 20.21, dopo l'intervento delle forze di polizia in Corso Buenos Aires, la Pasquino telefonava ancora alla De Conceicao (durata della conversazione 685 secondi) e che, subito dopo, quest'ultima cercava di contattare, senza riuscirci, la Cisse con la quale avrebbe poi parlato alle ore 21.28 e alle 21.42.

Nel frattempo, la De Conceicao chiamava l'utenza del Rag. Spinelli (alle ore 21.20 durata della conversazione di 60 secondi e alle ore 21.33 di due secondi), anche se la teste ha asserito di non averci parlato.

Poco dopo, precisamente alle 21.44, la donna chiamava un taxi con cui si recava in Questura.

¹²⁹ deposizione udienza 17.2.2012 trascrizione p. 166.



Quanto al rapporto di conoscenza con El Mahroug Karima, la teste De Conceicao ha dichiarato di averla ospitata a casa sua a partire dal 7 maggio 2010, dopo averla conosciuta al ristorante Filettiera di Milano¹³⁰. Ha riferito che conosceva anche l'imputato, fin dall'anno 2008, che le era stato presentato da Mora Dario e che lo aveva incontrato ancora nell'anno 2009.

La mattina del 27 maggio 2010, aveva subito un intervento di interruzione della gravidanza¹³¹, per cui aveva chiesto a Ruby di andare a comprarle delle medicine. Non vedendola tornare, aveva chiamato il centro estetico ed aveva appreso così che la coinquilina era stata fermata dalle forze dell'ordine.

Su contestazione del pubblico ministero, che le ha ricordato le telefonate intercorse con la Pasquino, la teste ha ammesso di conoscerla e di averle parlato quella sera, ma solo quando già si trovava in Questura, circostanza che viene nettamente smentita dall'analisi dei tabulati telefonici.

Dal canto suo Pasquino Caterina ha negato, in modo del tutto inverosimile, di avere informato la De Conceicao dell'intervento della polizia nei confronti della minore, nonostante i ripetuti contatti telefonici intercorsi tra le due donne (l'ultimo dei quali ancora alle ore 23.43 per 91 secondi, in uscita dalla Pasquino).

Quanto alla Loddo, la De Conceicao ha confermato di avere parlato con la predetta, ma – contrariamente a quanto risulta dal tabulato telefonico – quando già si trovava in Questura; poiché cercava la El Mahroug, la informava che la giovane era stata lì accompagnata dalle forze dell'ordine; poco dopo la Loddo, conosciuta qualche giorno prima a casa sua, in quanto presentatale dalla El Mahroug, la raggiungeva in Questura.

Nonostante le contestazioni della pubblica accusa che ha rappresentato alla teste che oltre a lei e alla Minetti era in presente in Questura la sola Conceicao Gonzales Ferreira nata a Rio de Janeiro il 6.7.1973, identificata dalle forze dell'ordine, e non Loddo Miriam, la testimone ha negato di conoscere la Gonzales, ribadendo invece la presenza della Loddo.

Infine, allo scopo di ben lumeggiare l'inattendibilità della testimone, deve essere sottolineato che la De Conceicao ha asserito di avere appreso della minore età della El

¹³⁰ La teste ha dichiarato, inizialmente, di avere conosciuto la El Mahroug ad Arcore, a casa dell'imputato, nell'aprile del 2010; dopo le contestazioni della pubblica accusa e l'ammonimento a dire la verità, la teste ha modificato la propria versione come indicato nel testo, ribadendo quanto dichiarato in sede di sommarie informazioni testimoniali.

¹³¹ V. documentazione relativa al ricovero sub faldone 8P/19P fogliatura da 352 a 365 e da 366 a 405.

Mahroug soltanto in Questura dalla dott.ssa Iafrate. Malgrado la contestazione effettuata dal pubblico ministero in ordine al chiaro contenuto della telefonata effettuata al 113 sopra riportata, la teste si è ostinata ad affermare di essere all'oscuro della minore età della ragazza, e ciò nonostante i plurimi richiami all'obbligo di dire la verità. La pervicacia della teste nel negare l'evidenza impone la restituzione degli atti al pubblico ministero, al fine di valutare il complesso della deposizione dalla stessa resa.

Ad ogni modo, risulta certo, grazie ai tabulati acquisiti in atti ed alle celle agganciate dal cellulare in uso alla De Conceicao, che quest'ultima arrivava in Questura alle ore 22.19. Tale elemento risulta del tutto in linea con la comunicazione delle ore 22.48 del sovrintendente Gallo che avvertiva Landolfi della presenza di una persona fuori dalla Questura che dichiarava di essere l'unica a potere avere in affidamento la minore¹³².

Dopo avere parlato con la Loddo, la De Conceicao contattava Minetti Nicole, come si evince dai contatti delle ore 22.19 di 241 secondi e delle ore 23.27 di 69 secondi. La teste ha dichiarato di avere parlato anche con l'imputato e di avere atteso l'arrivo della Minetti in Questura.

L'intervento di Minetti Nicole

L'imputata in procedimento connesso Minetti Nicole ha confermato di avere ricevuto una telefonata da tale Michelle che non conosceva e che le rappresentò di avere avuto il suo numero da amiche comuni. La donna le disse che El Mahroug Karima era stata fermata dalle polizia in un centro estetico perché la sua coinquilina Caterina l'aveva denunciata per furto e che aveva provato a mettersi in contatto con l'imputato per avvertirlo che la ragazza era stata fermata.

Pur non essendo in grado di precisare chi dei due chiamò l'altro, la Minetti ha riferito di avere parlato con l'imputato, il quale *"le chiese la cortesia di andare in Questura"*.

A seguito della lettura dei tabulati telefonici effettuata dal pubblico ministero in sede di interrogatorio, la Minetti ha confermato di avere ricevuto una telefonata da Berlusconi alle ore 23.43¹³³ nel corso della quale le disse di essere già al corrente del fatto che la

¹³² V. la fine del paragrafo "L'intervento in Corso Buenos Aires".

¹³³ Si deve precisare che il dato relativo all'orario del contatto telefonico tra Berlusconi e la Minetti è stato positivamente acquisito, non dalla lettura del contatto con l'imputato risultante dal tabulato telefonico relativo all'utenza in uso alla Minetti - ostandovi il disposto di cui all'art. 68 Cost. - bensì dalle dichiarazioni orali rese davanti al pubblico ministero in sede di interrogatorio dall'imputata di procedimento connesso atteso che il relativo verbale di interrogatorio è stato acquisito su accordo delle parti.



minore era stata accompagnata in Questura e che la stessa fosse stata trattenuta in quanto priva di documenti. In tale occasione l'imputato la pregò *“di andare in Questura, io ero un po' titubante, anche perché Rubi non la conoscevo bene, però poi io mi convinsi ad andare. Anzi, ora che mi viene in mente, Berlusconi mi disse “vai tu perché sei una persona per bene, sei incensurata, ti presenti bene”, non so se aggiunse anche che ero un consigliere regionale e quindi sarei stata più affidabile come persona”*¹³⁴.


Una volta arrivata in Questura la Minetti rimase, a suo dire, stupita nell'apprendere dalla De Conceicao che la El Mahroug era minore di età.

Si dichiarò allora disponibile a prendere in affidamento la minore, anche perché la dott.ssa Iafrate le *“disse chiaramente che l'unico modo perché la ragazza minore potesse non passare la notte in Questura ed essere immediatamente liberata (...), era che la prendessi in affidamento temporaneo io, specificando che vi erano delle difficoltà con riferimento alla coinquilina della Rubi in quanto straniera, anche perché inizialmente l'idea era quella che la El Mahroug potesse tornare a vivere presso il domicilio della Michelle, cosa che poi avvenne. La dott.ssa Iafrate mi precisò anche che questa eventualità di affidare la minore El Mahroug Karima alla De Conceicao Michelle era stata prospettata al Magistrato minorile di turno e il predetto Magistrato l'aveva scartata. Io pertanto mi resi disponibile ad avere l'affidamento temporaneo della minore, chiedendo alla dott.ssa Iafrate se l'avessi dovuta pertanto condurre con me a casa e la Iafrate mi rispose che la El Mahroug Karima avrebbe potuto tornare a casa della De Conceicao Michelle, tant'è che richiesero copia dei documenti a quest'ultima”*¹³⁵.

Deve essere nettamente disattesa la tesi proposta dall'imputata di procedimento connesso, Minetti Nicole, di avere avuto autonomamente l'idea di prendere in affidamento la minore una volta arrivata in Questura, su suggerimento della dott.ssa Iafrate che le prospettava tale soluzione come l'unico modo per non fare passare la notte alla ragazza negli uffici del Coordinamento.

¹³⁴ Verbale dell'interrogatorio reso da Minetti Nicole al pubblico ministero in data 30.1.2011 p. 7 e acquisito all'udienza del 10.12.2012.

¹³⁵ V. verbale citato p. 8 e 9.



Invero, tale tesi, perfettamente in linea con le dichiarazioni di Berlusconi circa l'incarico conferito alla Minetti di andare in Questura soltanto per agevolare l'identificazione della minore priva documenti, viene smentita da chiare risultanze di segno opposto.

Risulta, infatti, provato - per averlo concordemente riferito il dott. Ostuni ed il personale di polizia in servizio quella notte in Questura, ed in particolare l'ispettore Colletti, operante che coadiuvava la dott.ssa Iafrate, sulla credibilità del quale non vi è alcun motivo di dubitare - che le disposizioni provenienti dall'imputato furono di affidare la minore ad un consigliere regionale che sarebbe arrivato in Questura.

Sul punto la dott.ssa Iafrate è stata chiara, precisando che Ostuni le chiese *“se era possibile accelerare la fase dell'identificazione della ragazza, quindi tutte le procedure che solitamente attiviamo, finalizzate poi al rilascio della ragazzina”* e le disse che *“sarebbe giunta in Questura una persona affidabile e disposta a prendere in consegna, tra virgolette, la ragazza. Cioè comunque ad assumersi la responsabilità su questa ragazza, quindi riceverla in affidamento”*¹³⁶.

Anche il dott. Ostuni è stato assolutamente preciso al riguardo, specificando che l'imputato gli preannunciava l'arrivo della consigliera parlamentare Minetti che avrebbe preso in affido la ragazza: *“Avv. Ghedini: le fu dato un ordine, o le fu chiesta una informazione? Teste Ostuni: no, mi disse che si sarebbe presentata in Questura la consigliera parlamentare, io ricordo consigliere parlamentare, Minetti, che si sarebbe fatta carico di questa persona. Dopo di che credo che mi abbia ripassato l'addetto alla sicurezza, il quale, se non ricordo male, disse: “va bè, aspettiamo sue notizie”*¹³⁷.

Il chiaro contenuto di tali deposizioni si impone e smentisce, altresì, con forza la tesi sostenuta dall'imputato di avere appreso della minore età di El Mahroug Karima soltanto dopo il suo rilascio. Tanto è vero che, nella telefonata intercorsa con il Capo di Gabinetto, l'imputato aveva impiegato il termine *affido*, utilizzato - per ovvie ragioni - solo nei confronti di persone minorenni.

Deve ritenersi, logicamente, che il dato della minore età della ragazza fosse ben noto anche alla Minetti per un duplice ordine di considerazioni: innanzitutto, la coimputata era stata informata della presenza in Questura della El Mahroug dalla De Conceicao, la quale era perfettamente a conoscenza del fatto che la ragazza aveva diciassette anni; né la cittadina brasiliana aveva alcun motivo di tacere tale circostanza ad una persona che

¹³⁶ V. trascrizione della deposizione p. 82 e 66-67.

¹³⁷ V. trascrizione della deposizione p. 44, 45.



andava ad aiutarla; in secondo luogo, la Minetti aveva parlato anche con l'imputato il quale aveva preannunciato al Dott. Ostuni l'arrivo in Questura del consigliere parlamentare, finalizzato a prendere in affidamento la minore. Sicchè non risulta corrispondente al vero che la Minetti avesse appreso solo dalla dott.ssa Iafrate della minore età della ragazza.

Il colloquio tra Berlusconi e Ostuni

Nessun dubbio o fraintendimento è possibile, come pare abbia voluto suggerire la difesa in sede di conclusioni, sul contenuto del colloquio intercorso tra l'imputato e il dott. Ostuni.

A tale proposito, il funzionario ha dichiarato che Berlusconi, dopo averlo informato della presenza in Questura di una ragazza nordafricana che gli era stata segnalata come la nipote di Mubarak, gli chiedeva di affidare la giovane al consigliere parlamentare Minetti che sarebbe arrivato in Questura.

In merito alla attendibilità della testimonianza resa deve evidenziarsi che le dichiarazioni rese dal Capo di Gabinetto, vittima del reato di cui al capo a), risultano intrinsecamente credibili e coerenti.

Va, infatti, evidenziato che, nell'immediatezza, il dott. Ostuni riferiva negli stessi termini il contenuto del colloquio telefonico intercorso con Berlusconi al Questore Indolfi, circostanza particolarmente indicativa in tema di attendibilità del dichiarante. A tale proposito, il Dott. Indolfi - testimone terzo, indifferente all'esito del presente processo, sulla credibilità del quale non vi è alcun motivo di dubitare - ha, invero, dichiarato che il Capo di Gabinetto lo aveva immediatamente informato del fatto che Berlusconi aveva segnalato la presenza in Questura di una giovane della quale "si sarebbe presa carico" il consigliere regionale Minetti Nicole¹³⁸. E' infine appena il caso di osservare che il dott. Ostuni non aveva alcun motivo di riferire al proprio superiore gerarchico una circostanza non corrispondente al vero.

Non può certo darsi credito alla ricostruzione alternativa avanzata dalla difesa, secondo la quale l'imputato avrebbe chiesto soltanto un'informazione al dott. Ostuni, il quale, del tutto autonomamente, si sarebbe attivato per il rilascio della minore alla Minetti, evento effettivamente verificatosi.

Tale tesi, oltre che contrastante con le risultanze istruttorie esposte, tutte di segno opposto, risulta del tutto inverosimile: il Capo di Gabinetto, svegliato quella notte

¹³⁸ V. trascrizione verbale p. 205.



mentre si trovava presso la propria abitazione, non aveva infatti alcun motivo per andare oltre la pretesa richiesta di informazioni rivoltagli da Berlusconi; tra l'altro, insistendo di propria iniziativa con la dott.ssa Iafrate perché affidasse la minore alla Minetti, la quale si sarebbe offerta - casualmente e spontaneamente, e quindi senza alcuna precisa direttiva in tal senso - di prendere in affidamento la ragazza, su suggerimento della stessa dott.ssa Iafrate che le avrebbe spiegato come fosse l'unico modo per evitare che la El Mahroug pernottasse presso gli uffici di polizia.

Non c'è chi non veda come la ricostruzione proposta si riveli artificiosa e destituita di qualsiasi logica, anche in ragione della ulteriore circostanza riferita dal dott. Ostuni di avere ricevuto non solo una telefonata dall'imputato personalmente, ma anche diverse telefonate dalla Presidenza del Consiglio, in persona del capo scorta Estorelli, che voleva essere tenuto al corrente dell'evolversi della situazione, fino all'avvenuto rilascio della minore con affido alla Minetti.

Non è quindi un caso che il Capo di Gabinetto, come dallo stesso riferito, non abbia neanche pensato di informare il Presidente del Consiglio o il personale del suo staff dell'errore in cui era incorso, in relazione all'asserita parentela della giovane con il Presidente egiziano, e ciò nonostante egli ricoprì l'incarico di responsabile della sicurezza nazionale.

Tale circostanza risulta, infatti, del tutto in linea con la richiesta effettivamente avanzata dall'imputato di consegnare la giovane alla consigliera regionale Minetti, così come dichiarato dal dott. Ostuni, atteso che - diversamente, nel corso di uno dei plurimi contatti telefonici intrattenuti con la Presidenza del Consiglio - il Capo di Gabinetto si sarebbe logicamente limitato a comunicare al Presidente del Consiglio, o al capo scorta Estorelli, l'accertata assenza di rapporti di parentela tra El Mahroug Karima ed il Presidente Mubarak.

Vale la pena ricordare, infatti, che il dott. Ostuni venne messo al corrente dalla dott.ssa Iafrate, fin dal loro primo contatto telefonico, delle origini marocchine della giovane.

Dal canto suo, Estorelli Giuseppe, caposcorta in servizio presso la Presidenza del Consiglio, ha confermato di avere effettuato una telefonata al Dott. Ostuni, attorno alle 23.00/23.30, nella fase antecedente al decollo dall'aeroporto Le Bourget, su richiesta - a suo dire - dell'On. Valentino Valentini. Questi gli aveva chiesto se conosceva qualcuno



alla Questura di Milano perché il Presidente voleva avere dei chiarimenti in merito a una situazione¹³⁹, circostanza confermata anche dallo stesso On. Valentini.

Estorelli ha dichiarato che, per ragioni d'ufficio, era in contatto con il capo di Gabinetto Pietro Ostuni, referente istituzionale reperibile 24h/24h, perché la scorta si appoggiava a lui per gli spostamenti del Presidente del Consiglio.

Contattò allora dal proprio telefono il dott. Ostuni sulla sua utenza cellulare e gli disse che il Presidente aveva bisogno di “*delucidazioni inerenti a una persona*”¹⁴⁰. Gli passò l'On. Valentini e si allontanò. Quando Valentini gli restituì il telefono gli spiegò che il Presidente si stava interessando ad una donna che era trattenuta presso la Questura di Milano.

Giunti a Roma, salirono sulle auto ed egli prese posto su quella del Presidente del Consiglio dove era seduto anche l'On. Valentini. Questi gli chiese se si potevano avere degli aggiornamenti ed egli contattò Ostuni che gli disse che tutti gli accertamenti di rito stavano per essere ultimati, che ci voleva ancora un po' di tempo e che la persona comunque era ancora trattenuta presso gli uffici della Questura.

A precisa domanda, il teste ha dichiarato che non ci furono ulteriori telefonate con il dott. Ostuni, né con altri organi istituzionali¹⁴¹.

Ha aggiunto che, a seguito della risonanza data dagli organi di comunicazione all'interessamento del Presidente del Consiglio a El Mahroug Karima, aveva ritenuto opportuno redigere di sua iniziativa, il 4 novembre 2010, un resoconto in cui ripercorreva, in modo sostanzialmente conforme, gli accadimenti della notte. Aveva quindi depositato tale relazione alla direzione del S.i.s.de (Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica) da cui dipendeva all'epoca¹⁴².


¹³⁹ V. deposizione all'udienza del 19.10.2012, trascrizione p. 52.

¹⁴⁰ V. trascrizione p. 54.

¹⁴¹ V. trascrizione p. 57 e 58.

¹⁴² V. relativo documento con omissis e non sottoscritto che è stato riconosciuto dal teste all'udienza del 19.10.2010, acquisito su accordo delle parti ed allegato al relativo verbale.

Per quanto riguarda il percorso professionale di Estorelli Giuseppe, si evidenzia che il teste ha dichiarato di essere stato funzionario di polizia dal 1983 al 2001 in servizio presso la Digos della Questura di Milano; di essere stato assunto, dopo il congedo, da un'azienda privata che forniva il servizio di sicurezza alla famiglia dell'imputato; di essersi, in particolare, nell'anno 2002 occupato della sicurezza dei figli di Berlusconi; di avere fatto poi le pratiche occorrenti per essere riammesso in polizia dove venne dislocato all'Ufficio di gabinetto del Questore di Milano per circa un anno; di essere stato in seguito distaccato al dispositivo di sicurezza del Presidente del Consiglio Berlusconi, incarico che ricopriva nel maggio 2010.



Tali circostanze sono state sostanzialmente confermate dall'On. Valentini¹⁴³, il quale ha raccontato di essere stato presente in macchina con il Presidente del Consiglio mentre, andando all'aeroporto, questi aveva ricevuto e fatto alcune telefonate. Capì che c'era bisogno di contattare la Questura di Milano e di chiedere informazioni.

Secondo il racconto del teste, fu una iniziativa sua, e non del Presidente del Consiglio, quella di chiedere ad Estorelli se conosceva qualcuno della Questura di Milano da contattare.

L'imputato gli disse che c'era una ragazza egiziana senza documenti *“vedi se ti puoi informare”*¹⁴⁴.

L'On. Valentini ha dichiarato che erano già sulla pista di decollo quando Estorelli chiamò Ostuni e glielo passò. Il teste ha ricordato di avere detto ad Ostuni: *“guardi, ci risulta che presso di voi, alla Questura di Milano, sarebbe stata fermata una ragazza egiziana senza documenti, a noi nota”*¹⁴⁵ poi l'imputato gli fece segno di passargli il telefono e parlò personalmente con il Capo di Gabinetto.

Il teste ha riferito che Berlusconi disse ad Ostuni che era stata fermata una ragazza egiziana a lui nota, offrendosi di inviare il consigliere regionale Minetti Nicole *“per aiutare a disbrigare l'identificazione”*, *“perché poi a noi risulta che questa ragazza potrebbe essere parente del presidente Mubarak”*¹⁴⁶.

Il teste ha ricordato che non fu una telefonata lunga perché stavano per decollare e che il tono della conversazione fu pacato, senza richiesta di specifici interventi. Ha precisato, inoltre, che non ci furono ulteriori colloqui telefonici tra il Presidente del Consiglio ed il Capo di Gabinetto per quanto a sua conoscenza.

Il teste ha ricordato che, durante il viaggio in macchina dall'aeroporto di Roma, Berlusconi aveva appreso telefonicamente che la questione si era risolta, anche se non è stato in grado di precisare chi fosse l'interlocutore.


Quella notte il Presidente non gli riferì come si era conclusa la vicenda; nei giorni successivi, commentò però l'accaduto, dicendogli *“guarda quella là, sai, quella là mi*

¹⁴³ L'On. Valentini ha dichiarato di avere collaborato con l'imputato fin dall'anno 1999: prima come suo assistente e poi come capo dell'ufficio del Presidente del Consiglio. Venne eletto deputato nelle ultime due legislature. Nell'anno 2010, oltre ad essere deputato, svolgeva la funzione di Consigliere del Presidente del Consiglio per le relazioni internazionali.

¹⁴⁴ V. deposizione all'udienza del 5.10.2012, trascrizione p. 15.

¹⁴⁵ V. trascrizione p. 15; il teste ha ribadito di avere parlato con il dott. Ostuni anche su domanda del pubblico ministero che rappresentava la diversa dichiarazione resa sul punto dal Capo di Gabinetto – v. trascrizione p. 29 e 30.

¹⁴⁶ V. trascrizione p. 16.



aveva raccontato una marea di balle...”, insomma, in maniera molto colorita mi fece capire che non era come lui pensava”¹⁴⁷.

A precisa domanda, l’On. Valentini ha dichiarato di non avere pensato di suggerire al Presidente del Consiglio di assumere informazioni presso il Consolato egiziano di Milano, anziché chiedere ad un consigliere regionale di recarsi in Questura, nonostante la propria funzione istituzionale di Consigliere per le relazioni internazionali.

Come sopra evidenziato, il dott. Ostuni ha invece decisamente negato di avere parlato con altre persone dello staff del Presidente del Consiglio, oltre al capo scorta Estorelli Giuseppe con il quale aveva interloquito più volte dopo la prima telefonata con il Presidente del Consiglio.


Prescindendo, come è doveroso, dai sette contatti telefonici risultanti dal tabulato del Capo di Gabinetto con numeri riconducibili alla Presidenza del Consiglio, che non sono stati tenuti in considerazione dal Tribunale – ostandovi il disposto dell’art. 68 Cost. che li rende inutilizzabili nei confronti dell’imputato, ma che sono indicativi della falsità delle deposizioni rese dai testimoni Estorelli Giuseppe e Valentini Valentino, tema che dovrà essere vagliato da altra autorità giudiziaria – si osserva che le dichiarazioni rese da Ostuni di avere parlato più volte con Estorelli risultano oltremodo attendibili ed in linea con lo sviluppo degli accadimenti.

In particolare, risulta provato che il dott. Ostuni si sia tenuto costantemente in contatto con la dott.ssa Iafrate e del tutto logico che egli abbia, mano a mano, aggiornato la Presidenza del Consiglio sull’andamento della vicenda. Tale dato ha, peraltro, trovato positiva conferma nelle dichiarazioni della dott.ssa Iafrate, la quale ha precisato che il Capo di Gabinetto informava “Roma”, ossia la Presidenza del Consiglio.

A tale proposito, va evidenziato che le telefonate effettuate quella notte furono molte, come correttamente ricordato dall’Isp. Colletti, dal Sovr. Landolfi e dalla stessa dott.ssa Iafrate: risultano, infatti, ben quattordici chiamate, effettuate e ricevute, tra il dott. Ostuni e la Questura dalla mezzanotte alle ore 2.00.

E’ del tutto evidente che le telefonate, succedutesi quella notte in modo serrato tra i protagonisti della vicenda, fossero dirette a seguire lo sviluppo degli accadimenti, a seguito dell’originaria richiesta dell’imputato che, in definitiva, si riduceva a questo: rilasciare al più presto El Mahroug Karima a Nicole Minetti.

¹⁴⁷ V. trascrizione p. 19.



La disamina dei tabulati telefonici, alla luce delle deposizioni rese, consente di ricostruire l'intreccio dei colloqui come segue:

- alle ore 23.53 - 23.59 (durata delle conversazioni di 153 e di 72 secondi), subito dopo il colloquio con Berlusconi, Ostuni chiamava la Iafrate che veniva messa al corrente delle richieste avanzate dalla Presidenza del Consiglio;
- alle ore 00.02 Ostuni richiamava la Iafrate (durata della conversazione 12 secondi), la quale informava il suo superiore dell'avvenuto foto segnalamento di El Mahroug Karima alle precedenti ore 23.49; deve ritenersi, sulla scorta del compendio probatorio illustrato, che la funzionaria abbia messo al corrente il dott. Ostuni che la ragazza, marocchina, non risultava parente del presidente Mubarak;
- alle ore 00.13 (durata 103 secondi), Ostuni avvisava il dott. Indolfi della telefonata ricevuta dal Presidente del Consiglio; poco dopo chiamava anche il dott. Morelli;
- Ostuni richiamava tre volte, a distanza ravvicinata, la Iafrate per essere aggiornato degli sviluppi della vicenda e, precisamente, alle ore 00.08 (durata della conversazione 41 secondi), alle ore 00.10 (durata della conversazione 85 secondi) e alle ore 00.20 (durata 21 secondi); deve logicamente ritenersi che, nel frattempo, lo stesso avesse ricevuto e/o effettuato delle chiamate con il capo scorta Estorelli che aveva promesso di tenere informato;
- alle ore 00.39 la Iafrate telefonava ad Ostuni: dalla durata della conversazione, pari a 477 secondi, è lecito desumere che la funzionaria spiegasse al suo interlocutore quali accertamenti avessero fino a quel momento esperito, anche tenuto conto del fatto che la stessa aveva appena parlato con la dott.ssa Fiorillo alle ore 00.34 (durata 255 secondi), come dalla stessa riferito;
- alle ore 1.01 (durata 107 secondi) la Iafrate richiamava Ostuni e, subito dopo, richiamava il pubblico ministero di turno (durata 895 secondi), segno evidente che il Capo di Gabinetto premeva per ottenere il rilascio della minore, come richiesto dall'imputato, e che, a sua volta, la funzionaria cercava, insistentemente, di ottenere l'autorizzazione della dott.ssa Fiorillo ad affidare la ragazza a Minetti Nicole che si trovava già sul posto;
- Ostuni chiamava, infatti, sette volte la Iafrate a distanza ravvicinata: alle ore 1.21 (durata 70 secondi), alle ore 1.28 (durata 103 secondi), alle ore 1.31 (durata 50 secondi), alle ore 1.33 (durata 26 secondi), alle ore 1.44 (durata 110 secondi), alle ore 2.04 (tentativo di chiamata) e, infine, alle ore 2.12 (durata 303 secondi); in tale ultima



chiamata la funzionaria lo informava dell'avvenuto rilascio di El Mahroug Karima alla Minetti, tenuto conto dell'orario dell'affidamento delle ore 2.00 riportato sul relativo verbale.

Proprio la cronologia delle telefonate appena riportate e, in particolare, l'ultima telefonata intercorsa quella notte tra la Iafrate ed il Capo di Gabinetto rivela la falsità delle dichiarazioni rese dalla funzionaria nella parte in cui ha asserito, contrariamente al vero, che il rilascio della minore avvenne ben oltre le ore 2.00.

Lo spostamento in avanti del rilascio della minore si spiega con la necessità per la teste Iafrate di giustificare, senza riuscirvi, la mancata attesa dell'esito degli accertamenti, presso la famiglia di origine della ragazza, da lei stessa richiesti ai colleghi del Commissariato di Taormina alle ore 2.20 via telefax, allorquando la minore era già stata affidata a Minetti Nicole.

La ricostruzione alternativa suggerita dalla dott.ssa Iafrate, la quale ha addirittura dichiarato di avere accompagnato El Mahroug Karima all'uscita della Questura, adombrando che gli operanti abbiano indicato in un atto pubblico un dato non corrispondente al vero, viene peraltro clamorosamente smentita dai tabulati telefonici che comprovano l'effettivo rilascio della minore alle ore 2.00.

Invero, il cellulare in uso alla Minetti agganciava per l'ultima volta la cella di Piazza Cavour, che dava copertura alla Questura, alle ore 2.11; alle ore 2.38 il cellulare in uso alla De Conceicao agganciava la cella di Piazza Cinque Giornate, in centro a Milano, ma che non dava copertura alla Questura, segno evidente che la De Conceicao con la minore avevano ormai lasciato gli uffici della Questura e stavano rientrando nell'abitazione di via Villaresi n. 19, come conformemente dichiarato da tutti i testi sentiti sul punto.

La questione della parentela con il Presidente egiziano Mubarak

La circostanza che El Mahroug Karima non abbia alcuna parentela con il Presidente egiziano Mubarak è pacifica¹⁴⁸.

Ciò posto, l'imputato ha sostenuto che all'epoca era convinto che la giovane fosse parente di Murabak per un duplice ordine di ragioni:

¹⁴⁸ V. accertamenti anagrafici esperiti, sub faldone n. 8P/19P fogliazione 1 - 5, nonché dichiarazioni rese dal padre El Mahroug Mohamed all'udienza del 8.6.2012.



- innanzitutto, perché glielo aveva detto la stessa El Mahroug ad Arcore quando si erano conosciuti;

- in secondo luogo, perché, appena otto giorni prima del 27 maggio 2010, aveva parlato della ragazza proprio con il Presidente egiziano, in occasione di un pranzo ufficiale a Villa Madama, e questi gli aveva detto che la madre di *Ruby*, una famosa cantante egiziana, faceva parte della sua cerchia familiare e che gli avrebbe fatto sapere se la stessa aveva una figlia cacciata di casa.

Quanto ai pretesi racconti della minore sulla sua parentela con Mubarak, si deve osservare che la stessa El Mahroug Karima ha fornito diverse e contrastanti versioni:

- inizialmente, la ragazza dichiarava¹⁴⁹ che fu l'imputato a proporle di farsi passare per la nipote di Mubarak e di fornirle anche i documenti comprovanti la sua nuova identità, allorché si offrì di pagarle l'affitto di un appartamento a Milano Due, come aveva fatto per Nicole Minetti, Barbara Faggioli e Maristel, e la stessa dovette confessargli la sua minore età;

- analogamente, il 27 maggio 2010, mentre si recavano al commissariato Monforte – Vittoria, la ragazza confidava all'assistente Cafaro che "*Silvio*" l'avrebbe aiutata nella pratica di regolarizzazione, in quanto avrebbe dichiarato di essere la nipote di Mubarak¹⁵⁰;

- soltanto il 3 novembre 2010, rispondendo per iscritto ai quesiti posti dai difensori dell'imputato, riferiva di avere raccontato a Berlusconi, quando l'aveva conosciuto, "*di avere 24 anni, di essere di nazionalità egiziana (e non marocchina), di essere originaria di una famiglia di alto livello sociale, in particolare di essere figlia di una nota cantante egiziana e nipote del presidente Mubarak, che pure non avrebbe avuto buoni rapporti*" con la madre;

- ribadiva poi tale ultima versione anche davanti al Tribunale di Milano, nell'ambito del procedimento penale a carico di Mora Dario + altri, all'udienza del 17.5.2013¹⁵¹.

¹⁴⁹ V. verbale di sit in data 3.8.2010 acquisito all'udienza del 14.1.2013 su accordo delle parti: "(...) *La seconda volta (...) arrivata ad Arcore venni accolta da Berlusconi. Presso la sua abitazione erano presenti già numerose ragazze (...). Mi risulta che Maristel, Barbara Faggioli e Nicole Minetti dispongano di appartamenti a Milano Due di cui il Presidente paga in dono cinque anni di affitto; tale proposta venne fatta a me da Berlusconi il quale in quell'occasione scoprì per l'appunto che sono minorenni e priva di documenti. In quella circostanza, poiché io gli avevo detto falsamente di essere egiziana, Berlusconi mi propose di farmi passare per nipote del Presidente Mubarak e di fornirmi i documenti comprovanti la mia nuova identità, di cui lui si sarebbe occupato; (...)*"

¹⁵⁰ V. sopra il paragrafo "L'intervento in Corso Buenos Aires".

¹⁵¹ V. la trascrizione del relativo verbale acquisito su accordo delle parti p. 70 e 71.

Ritiene il Tribunale che le iniziali dichiarazioni rese dalla minore nell'estate dell'anno 2010 siano sul punto attendibili, dovendosi, innanzitutto, valorizzare la spontaneità del racconto svolto dalla El Mahroug ai pubblici ministeri con riferimento alla questione della parentela con il Presidente egiziano.

Ciò in quanto era la prima volta che la minore menzionava il rapporto di conoscenza con l'imputato e le modalità delle sue frequentazioni. Tra l'altro, il suddetto riferimento era del tutto occasionale in quanto scaturiva dal risentimento della ragazza nei confronti della De Conceicao che aveva trattenuto a casa sua, dopo il litigio occorso il 5 giugno, alcuni effetti di sua proprietà e, in particolare, dei gioielli che il Presidente del Consiglio le aveva regalato¹⁵².

In secondo luogo, la spiegazione fornita dalla ragazza, di una proposta fattale dall'imputato per superare l'assenza di documenti, onde prendere in affitto una casa a Milano Due, risulta intrinsecamente coerente ed attendibile, tenuto conto altresì che, come si vedrà nel prosieguo, l'imputato provvedeva effettivamente a pagare l'affitto delle abitazioni ove dimoravano le giovani donne citate dalla minore e che la sua condizione di minorenne costituiva un ostacolo all'intestazione del contratto in capo alla medesima.

In terzo luogo, deve evidenziarsi che le persone presenti presso l'abitazione del Presidente del Consiglio, nel momento in cui la minore avrebbe effettuato il racconto della sua vita, non hanno mostrato di ricordare nitidamente l'asserita parentela con il Presidente egiziano, circostanza che sarebbe loro rimasta impressa se raccontata, ma piuttosto hanno costantemente posto l'accento sulla professione di cantante della madre egiziana¹⁵³.

¹⁵² V. verbale di sit in data 22.7.2010 in cui parlava per la prima volta del Presidente del Consiglio: *"Spontaneamente: faccio presente che MICHELLE ha trattenuto a casa sua una serie di cose di un certo valore che io pensavo mi avesse restituito, in particolare (...) Collana marca Re Carlo con diamanti a forma di croce del valore di 15.000 euro che mi è stata regalata da un amico (...) La persona che mi ha regalato la collana è Silvio BERLUSCONI che ho incontrato due volte ad Arcore, (...)";* e ancora nel successivo verbale di sit del 3.8.2010, con inizio alle ore 9.40, veniva ripreso il discorso del gioiello di sua proprietà e la teste riconosceva la collana in quella mostratale in visione che era stata sequestrata presso l'abitazione della De Conceicao il 26.7.2010, nonché elencava tutti i regali ricevuti dal Presidente del Consiglio.

¹⁵³ Garcia Polanco Maristel ha riferito, all'udienza del 25.5.2012, di avere visto sul computer la foto della madre di Ruby che le disse essere una cantante egiziana, ma non una parente di Mubarak; Faggioli Barbara, all'udienza dell'8.6.2012, ha dichiarato di non essere a conoscenza di un'asserita parentela di Ruby con Mubarak; anche Visan Ioana, sentita all'udienza dell'8.6.2012, e Faggioli Barbara, all'udienza dell'8 giugno 2012, non ricordavano di una pretesa parentela con Mubarak, ma solo che la madre era una famosa cantante egiziana; Mariani Danilo, escusso all'udienza del 19.10.2012, ha dichiarato, in

Ma vi è di più: nella conversazione telefonica del 10 novembre 2010, in un momento in cui gli organi di stampa avevano già dato ampio risalto alla vicenda c.d. Ruby, sull'utenza telefonica in uso a Nicole Minetti, progressivo n. 9205, questa diceva a Marincea Florina di essere del tutto all'oscuro dell'asserita parentela con il presidente egiziano; infatti, ripercorrendo l'articolo apparso su un giornale in cui la El Mahroug asseriva che *"Ah, quella sera in Questura, quando mi hanno detto che venivo rilasciata perché ero la nipote di Moubarak, io ho sgranato gli occhi, ma la Minetti mi disse: "shh..."*, la Minetti così commentava *"ma, secondo te, io...ma...cioè, a parte che io non sapevo questa storia di Moubarak..., tutte 'ste stronzate...ma figurati"*¹⁵⁴.

Infine, ma non da ultimo, anche a volere ammettere – e così non è – che la minore avesse raccontato all'imputato, in occasione di una serata presso la sua abitazione ad Arcore, di essere una parente di Mubarak, risulta oltremodo incredibile che egli abbia, razionalmente, dato credito all'affermazione della ragazza senza nemmeno verificare la veridicità del dato, atteso che, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, avrebbe potuto agevolmente provvedervi.

Ad ogni modo, non si può sottacere come tutte le persone, alle quali è stata ventilata l'ipotesi di tale asserita parentela con il Presidente egiziano, abbiano, da subito, escluso tale eventualità: ci si riferisce non soltanto ai poliziotti della Questura di Milano, ma anche ai conoscenti della ragazza¹⁵⁵, nessuno dei quali aveva preso sul serio tale eventualità.

modo conforme, di ricordare il riferimento fatto da Ruby alla madre, una famosa cantante egiziana, ma non la parentela con il Presidente egiziano; tale circostanza non è stata menzionata nemmeno da Emilio Fede, imputato in procedimento connesso sentito all'udienza del 3.12.2012; per converso, Loddo Miriam ha dichiarato all'udienza del 12.11.2012 che il 14 febbraio 2010, durante la cena, Ruby disse che sua madre, nota cantante egiziana, era parente di Mubarak; Amarghioale Ioana Claudia, escussa all'udienza del 26.11.2012, ha ricordato soltanto che Ruby aveva detto di appartenere ad un famiglia molto importante;

¹⁵⁴ Deve rilevarsi che, come si vedrà nel prosieguo, Minetti Nicole era una delle persone presenti ad Arcore alle cene a cui partecipò la minore, attirando su di sé l'attenzione.

¹⁵⁵ Emblematica a tale proposito è la telefonata in cui Cafaro, con tono scherzoso, diceva di avere fermato la nipote di Mubarak – v. sopra il paragrafo "La Questura di Milano" registrazione della telefonata al 113 delle ore 00.06 del 28.5.2010; v. altresì la deposizione di Villa Giuseppe all'udienza del 26.3.2012 p. 142: *"Presidente: ma scusi, non aveva detto che era la nipote di Mubarak, benestante...? Teste Villa: sì, ma dopo ha avuto dei problemi con la famiglia, che il papà l'aveva mandata via, aveva avuto dei problemi, era qui a Milano e doveva lavorare perché ha avuto dei problemi. Certo, ma difatti io non le ho creduto, non penso neanche...neanche altra gente"*; v. inoltre deposizione di Fragata Ester all'udienza del 26 ottobre 2012 e, in particolare, p. 93 e 94: *"PM: ho capito. Allora, senta, Ruby disse che era parente, mi pare che abbia detto, che era parente di Mubarak, è corretto? IRC Fragata: In itinere aggiunse anche questo particolare. PM: in itinere aggiunse anche questo particolare. Quando si presentò disse la nazionalità? Disse se era tunisina, algerina, marocchina, egiziana? IRC Fragata: Marocchina, e poi disse che era egiziana, e poi aggiunse appunto che era nipote di Mubarak. Che io in quel momento*



A fronte di tale quadro probatorio, l'imputato ha cercato di avvalorare la bontà del suo preteso convincimento, sostenendo di averne diffusamente parlato con lo stesso Presidente egiziano Mubarak, in occasione di un pranzo ufficiale, tenutosi a Villa Madama il 19 maggio 2010, di chiusura del terzo vertice intergovernativo italo – egiziano.

Al pranzo erano presenti, oltre al Presidente del Consiglio, l'On. Valentini Valentino, all'epoca anche consigliere per le relazioni internazionali, Archi Bruno, consigliere diplomatico in Senato presso il Gabinetto del Presidente del Senato a partire dal gennaio 2012 e all'epoca consigliere diplomatico con l'incarico di rappresentante personale del Presidente del Consiglio per il G8 e il G20, il Ministro degli esteri Frattini Franco, Bonaiuti Paolo, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Galan Giancarlo, Ministro delle attività agricole, l'ambasciatore.

Per la parte egiziana erano presenti oltre al Presidente Mubarak, i ministri degli esteri, dell'industria e del commercio, della cooperazione internazionale e forse anche della cultura.

Vi era presente un solo interprete, Hammad Mohamed Rheda, dipendente del Ministero degli interni che svolge anche la libera professione, posizionato alla sinistra del Presidente del Consiglio, il quale aveva Mubarak seduto di fronte a lui.

Va precisato che i posti a tavola vengono assegnati secondo un ordine di protocollo che prevede i due presidenti al centro del tavolo, i ministri ai lati e, in ultimo, i funzionari.

Grazie alle deposizioni testimoniali rese dai partecipanti al pranzo ufficiale, è stato possibile accertare che, verso la fine del pranzo, il Presidente del Consiglio disse di avere conosciuto una ragazza egiziana carina di nome Ruby.

non focalizzai come essere il presidente dell'Egitto, onestamente, mi perdoni la falla culturale. PM: ecco, però di fronte a una persona, mi scusi, che prima dice marocchina, poi le dice che è egiziana, non le veniva il dubbio che questa ragazza potesse essere bugiarda? Cioè che... IRC Fragata: in itinere, le posso assicurare, mi sono venuti tanti dubbi, infatti non a caso io facevo pressione affinché se ne andasse" e ancora p. 95 e 96 "PM: Prego, quindi lei non ha creduto, ovviamente, che fosse la nipote di Mubarak, a fronte di questa massa di elementi: non aveva una lira, scappata di casa, bugiardella, aveva detto che era marocchina, poi dice egiziana..ha creduto o no, che questa fosse una delle nipotine di Mubarak? IRC Fragata: io non mi sono posta nemmeno il problema, se crederci o meno. Io avevo semplicemente una persona che, anche se avesse millantato delle illustri parentele, non era in quel momento il mio affare fondamentale".



Soltanto i testi Valentini ed Archi hanno dichiarato di avere sentito l'imputato collegare il nome di Ruby alla cerchia di parentele del Presidente Mubarak, il quale *non focalizzò*¹⁵⁶.

L'On. Valentini, pur non ricordando gli argomenti affrontati nel corso del pranzo, né quelli di altri dodici pranzi ufficiali ai quali aveva partecipato in quel periodo, ha mostrato invece di rammentare bene l'intervento del Presidente del Consiglio ia fine pranzo, allorquando disse di avere conosciuto una ragazza egiziana di una nota famiglia vicina a Mubarak di nome Ruby, anche se il teste ha precisato che si trattava di un discorso confuso con accenni ad una famosa cantante egiziana.

Anche il teste Archi, pur essendo seduto all'estremità del tavolo, ha dichiarato di avere sentito il Presidente del Consiglio, verso la fine del pranzo, che si rivolgeva a Mubarak, seduto di fronte a lui, dicendogli che conosceva una ragazza egiziana di nome Ruby. Precisamente, il Presidente chiese a Mubarak se una giovane egiziana di nome Ruby, che aveva conosciuto, facesse parte della sua cerchia familiare. Il teste non ha saputo specificare se il Presidente fece riferimento alla parentela o al grado di parentela, ma ha precisato che parlò della cerchia familiare.

Anche l'On. Franco Frattini, sentito dalla difesa ex art. 391 bis c.p.p.¹⁵⁷, ha dichiarato che il Presidente egiziano non comprese a chi si riferiva l'imputato e che da parte egiziana emerse la circostanza che una certa Ruby era una cantante egiziana. *“La conversazione fu un po' confusa. L'on. Berlusconi disse che questa ragazza sarebbe appartenuta ad una cerchia familiare non meglio identificata riferibile al Presidente Moubarak; debbo dire che ancora una volta la reazione del Presidente Moubarak fu di non comprensione circa questo ulteriore riferimento e fu allora che il Presidente del Consiglio disse “allora ci informeremo meglio””*¹⁵⁸.


I testi On. Galan e On. Bonaiuti hanno ricordato soltanto che l'imputato fece il nome Ruby, associandolo ad una cantante o ad una bella donna. In particolare l'On. Bonaiuti ha precisato di essersi distratto proprio in quel momento.

Ad ogni modo, tutti i partecipanti hanno concordemente rappresentato che il riferimento alla ragazza fu fatto alla fine del pranzo, in un momento di maggiore rilassatezza, quando la conversazione non era più ordinata.

¹⁵⁶ Non a caso la medesima espressione riportata in corsivo è stata utilizzata da entrambi testi.

¹⁵⁷ Il relativo verbale è stato acquisito su accordo delle parti.

¹⁵⁸ V. verbale del 3.2.2011 acquisito su accordo delle parti all'udienza del 5.10.2012.



A tale proposito, deve essere evidenziato che proprio i testi Valentini e Archi non si trovavano in una posizione favorevole per seguire da vicino la conversazione, oltretutto confusa, e che gli stessi hanno mostrato in udienza di ricordare un dettaglio del tutto insignificante, come quello riportato, visto il contesto in cui avveniva, mentre non hanno rammentato – in modo singolare – il contenuto dei discorsi istituzionali affrontati durante il pranzo. Vi è dunque un fondato motivo per ritenere che gli stessi abbiano fornito una deposizione compiacente che dovrà essere valutata da altra autorità giudiziaria.

L'On. Frattini, il quale si trovava seduto accanto all'imputato, ha dichiarato che percepì un'incomprensione tra l'imputato ed il Presidente egiziano.

Per converso, ritiene il Tribunale che la deposizione dell'interprete Rheda, testimone terzo privo di rapporti personali con l'imputato, sia del tutto attendibile, avuto riguardo non soltanto alla sua posizione privilegiata, in ragione del fatto che lo stesso si trovava seduto accanto a Berlusconi, ma tenuto conto anche del fatto che la sua attenzione era certamente vigile, atteso che il suo compito era di tradurre quanto detto da entrambe le parti ed in particolare dai più alti esponenti dei due Paesi presenti al vertice internazionale.

Orbene, il teste Rheda ha dichiarato che verso la fine del pranzo il Presidente del Consiglio fece il nome Ruby: l'imputato disse che aveva conosciuto una ragazza egiziana carina di nome Ruby; dopodiché c'era stato un momento di confusione in cui tutti i ministri egiziani chiedevano se fosse la famosa cantante egiziana e l'imputato aggiungeva che era cresciuta in Sicilia e che i genitori erano cantanti.

Il teste non ha ricordato alcun riferimento ad una relazione parentale con la famiglia di Mubarak il quale, come concordemente dichiarato da tutti i partecipanti al pranzo, non interloquì sul punto con l'imputato.

In particolare, il teste Rheda ha precisato che solo il ministro dell'informazione egiziana, una donna, chiese se si trattasse della nota cantante egiziana, e che l'imputato spiegò che era cresciuta in Sicilia, che i genitori erano cantanti e che quindi non aveva nulla a che fare con la cantante egiziana.

Sulla scorta di tali risultanze non vi sono elementi che possano suffragare la tesi difensiva sostenuta dall'imputato di avere avuto assicurazioni dal Presidente Mubarak sui suoi rapporti di conoscenza familiare con la madre di Ruby.



Invero, a tale proposito, tutti i partecipanti al pranzo hanno concordemente riferito che il Presidente Mubarak non interloquì o *non focalizzò*, sicchè Berlusconi non poteva di certo trarre alcuna assicurazione sulla pretesa parentela con il Presidente egiziano dal proprio riferimento, appena accennato, alla conoscenza di una ragazza carina di nome Ruby. Anzi, dai ricordi dell'On. Frattini, lo stesso imputato si rese conto della non comprensione del Presidente Mubarak per cui disse "*allora ci informeremo meglio*".

La ricostruzione della vicenda alla luce del materiale probatorio illustrato

Sulla scorta del complesso delle risultanze processuali esposte, è dunque possibile ricostruire con sicurezza lo svolgersi degli accadimenti della notte del 27 – 28 maggio 2010.

La volante del Commissariato Monforte Vittoria interveniva in Corso Buenos Aires su richiesta di Pasquino Caterina la quale, telefonando al 113 alle ore 18.01, denunciava di essere stata derubata, circa quindici giorni prima, da El Mahroug Karima che aveva appena visto all'interno di un centro estetico.

Da subito, la volante del Commissariato Monforte – Vittoria identificava la ragazza come minorenni, priva di documenti e perciò, su disposizione del pubblico ministero di turno, la accompagnava in Questura per sottoporla a foto segnalamento e quindi collocarla in comunità, atteso che la stessa aveva dichiarato di provvedere al proprio sostentamento ballando la danza del ventre in alcuni locali notturni; tale circostanza faceva sorgere fondati sospetti sulla sussistenza di un potenziale pericolo per la minore, derivante dalla possibile attività di prostituzione svolta dalla stessa per mantenersi.

De Conceicao Santos Oliveira Michelle, coinquilina della ragazza certamente a conoscenza della sua minore età - dopo essersi informata sulla possibile sorte della giovane, telefonando alle ore 21.37 al centralino del 113¹⁵⁹ - si recava in Questura per aiutarla, nonostante avesse patito quella mattina un intervento di interruzione della gravidanza, giungendo sul posto alle ore 22.19.

Infatti, non appena appreso dell'intervento delle forze dell'ordine in Corso Buenos Aires, la donna si attivava, telefonando alla Minetti (alle ore 22.19 e alle ore 23.27), al rag. Spinelli (alle ore 21.20 e alle 21.33), alla Loddo (alle ore 21.55, alle 22.22, alle

¹⁵⁹ V. trascrizione della registrazione.



22.52 e alle 23.33) e all'imputato di cui conservava il numero di telefono cellulare sulla propria agenda appena inserito il precedente 24.5.2010¹⁶⁰.

Berlusconi, venuto a conoscenza dell'accompagnamento della El Mahroug in Questura, con ogni probabilità dalla stessa De Conceicao, telefonava alle ore 23.43 alla Minetti¹⁶¹, invitandola a recarsi presso gli Uffici di polizia al fine di prendere la giovane in affidamento.

Poco dopo, attorno alle ore 23.53¹⁶², quando l'aereo del Presidente del Consiglio si trovava sulla pista di decollo dell'aeroporto parigino per rientrare in Italia, l'addetto alla sicurezza Estorelli Giuseppe telefonava al Capo di Gabinetto Dott. Ostuni e gli passava direttamente l'imputato.

Questi rappresentava al Dott. Ostuni che era stata accompagnata in Questura una giovane, segnalata come la nipote di Mubarak, e che il consigliere *ministeriale* Minetti Nicole sarebbe andata negli uffici di polizia per prenderla in *affido*.

Il Capo di Gabinetto, dopo essere rimasto d'accordo con l'addetto alla sicurezza Estorelli che lo avrebbe tenuto al corrente degli sviluppi, telefonava subito dopo (alle ore 23.59) alla dott.ssa Iafrate, informandola di avere ricevuto una chiamata dalla Presidenza del Consiglio ed invitandola ad accelerare le procedure per il rilascio della minore alla consigliera Minetti.

Nel contempo, alle ore 00.13, il dott. Ostuni metteva al corrente il Questore dott. Vincenzo Indolfi di avere ricevuto una telefonata da Berlusconi che gli chiedeva di affidare El Mahroug Karima alla consigliera regionale Minetti Nicole. Il Questore gli chiedeva di seguire la vicenda e di farla gestire "*nel modo più regolare possibile*". Quindi Ostuni telefonava, poco dopo, precisamente alle ore 00.47, anche al dott. Ivo Morelli, dirigente dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Milano.

Al fine di ottemperare alle disposizioni impartite dal Capo di Gabinetto, la funzionaria di polizia si precipitava di corsa all'ufficio foto segnalamento, assieme al sovr. Landolfi, per cercare di bloccare i rilievi foto dattiloscopici¹⁶³. Scopriva così che la minore era già

¹⁶⁰ V. verbale delle dichiarazioni rese dalla De Conceicao il 14.1.2010 p. 17, acquisito all'udienza del 29.6.2010;

¹⁶¹ V. verbale di interrogatorio reso da Minetti Nicole al PM in data 30.1.2011 p. 7 acquisito all'udienza del 10.12.2012.

¹⁶² Si ricorda che alle ore 23.53 Pietro Ostuni telefonava al centralino della Questura per informarsi su chi fosse il funzionario di turno quella notte.

¹⁶³ V. l'annotazione di Landolfi del 28.7.2010 in cui si legge: "*...Durante l'ultima telefonata, l'assistente Landolfi M. veniva raggiunto di gran corsa presso gli uffici della terza sezione upg. dal Commissario Capo della P. di S. dott.ssa Iafrate G., la quale riferiva di aver ricevuto una comunicazione telefonica da parte*



stata foto segnalata alle ore 23.49 e che si attendeva l'esito della comparazione delle impronte.

Il dott. Ostuni richiamava la Iafrate alle ore 00.08, alle 00.10 e alle 00.20 per informarsi degli sviluppi della vicenda.

In quel momento l'assenza di parentela della giovane con il Presidente egiziano era già nota alla dott.ssa Iafrate, come dalla stessa dichiarato, e ciò nonostante il dott. Ostuni, informato degli accertamenti esperiti, invitava la funzionaria ad accelerare la procedura per affidare la minore alla consigliera regionale Minetti Nicole la quale arrivava in Questura attorno a mezzanotte.

Alle ore 00.34 la dott.ssa Iafrate chiamava la dott.ssa Fiorillo, la quale ribadiva le nette disposizioni già impartite a Cafaro ed a Landolfi, ossia di procedere al foto segnalamento della ragazza e di collocarla in comunità protetta, avendone già autorizzato il trattenimento negli uffici della Questura fino all'indomani mattina.

Subito dopo avere parlato con il pubblico ministero di turno presso la Procura dei minori, la funzionaria richiamava alle ore 00.39 il dott. Ostuni, illustrandogli – evidentemente – gli accertamenti esperiti fino a quel momento.

Nel contempo, il dott. Morelli, appena dopo avere parlato con il dott. Ostuni, telefonava alla 00.51 alla dott.ssa Iafrate, rimproverandola per non averlo messo al corrente della presenza della minore in Questura e dell'interessamento della Presidenza del Consiglio (circostanza da lui, infatti, appresa dallo stesso Capo di Gabinetto). Dopo essere stato informato degli sviluppi della vicenda, invitava la funzionaria ad adempiere alle disposizioni impartite dal Dott. Ostuni, ossia consegnare la minore alla consigliera regionale Minetti Nicole.

Alle ore 00.59, subito dopo avere parlato con la Iafrate, il dott. Morelli telefonava ad Ostuni (durata 70 sec.), mettendolo al corrente del colloquio precedentemente intercorso con la funzionaria.

Immediatamente dopo aver chiamato alle ore 1.01 (durata della conversazione 107 secondi) il dott. Ostuni, la dott.ssa Iafrate contattava il pubblico ministero di turno dott.ssa Fiorillo. Quest'ultima ribadiva, di fronte alle insistenze della funzionaria di polizia, di procedere al collocamento della minore in comunità protetta.

del Capo di Gabinetto della locale Questura dott. Ostuni, dove si doveva lasciar andare la minore e che non andava foto segnalata.”.



Il Capo di Gabinetto telefonava alla Iafrate ancora sette volte (alle ore 1,21, alle 1.28, alle 1.31, alle 1.33, alle 1.44, alle 2.04) a distanza ravvicinata, finchè nell'ultima chiamata effettuata alle ore 2.12 (durata 303 secondi), la funzionaria lo informava del rilascio di El Mahroug Karima alla Minetti avvenuto alle precedenti ore 2.00¹⁶⁴.

Anche il dott. Morelli richiamava la Iafrate alle ore 1.24 e 2.14 (durata 572 sec.). Si deve ritenere che, nell'ultima telefonata indicata, la funzionaria lo abbia messo al corrente dell'affidamento della giovane alla Minetti avvenuto circa un quarto d'ora prima.

Per le considerazioni già svolte, risulta provato che Berlusconi veniva tenuto al corrente dallo stesso Capo di Gabinetto, per il tramite del capo scorta Estorelli, degli sviluppi della vicenda e, in particolare, che egli apprendeva la notte stessa dell'avvenuto rilascio di El Mahroug Karima¹⁶⁵.

Una volta affidata la minore alla Minetti, la dott.ssa Iafrate inviava alle ore 2.20 il telefax al commissariato di Taormina con cui chiedeva ai colleghi siciliani di recarsi presso l'abitazione della minore, al fine di accertare la pretesa parentela con il Presidente Mubarak, e di reperire un documento di identificazione della ragazza.

Gli esiti negativi degli accertamenti esperiti venivano poi comunicati telefonicamente all'isp. Colletti soltanto alle successive ore 4.00, allorquando la El Mahroug aveva già lasciato la Questura da circa due ore.


La copia del documento di identità della ragazza veniva trasmesso dalla responsabile della comunità Miroddi l'indomani mattina alle ore 9.00.

Gli atti di polizia giudiziaria relativi all'intervento effettuato in Corso Buenos Aires, all'identificazione ed all'affidamento della El Mahroug, unitamente alla denuncia di furto presentata il 1° giugno 2010 da Pasquino Caterina, venivano trasmessi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni soltanto in allegato alla comunicazione della Questura di Milano Divisione Anticrimine del 24.6.2010 n. 49347 inerente ad altre vicende occorse alla ragazza.

La relativa iscrizione nel registro degli indagati di El Mahroug Karima in relazione alla denuncia di furto presentata da Pasquino Caterina veniva, in effetti, effettuata alla fine

¹⁶⁴ Orario che risulta dal verbale di affidamento; v. altresì deposizione del teste Landolfi e tabulati telefonici in atti che attestano l'allontanamento dalla Questura della El Mahroug all'ora indicata.

¹⁶⁵ El Mahroug Karima ha dichiarato che, appena uscita dalla Questura, la Minetti aveva telefonato al Presidente del Consiglio e glielo aveva passato – v. trascrizione della deposizione resa nell'ambito del processo a carico di Mora Dario + altri all'udienza del 17.5.2013 p. 111, acquisita su accordo delle parti. Deve arguirsi che l'imputato fu informato dello sviluppo della vicenda anche da Minetti Nicole.



del mese di ottobre 2010 dallo stesso Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni dott.ssa Frediani, come dalla stessa dichiarato¹⁶⁶.

In conclusione, sulla scorta del complesso delle risultanze dibattimentali esposte, risulta provato che Berlusconi ordinò al dott. Ostuni di consegnare *in affido* la minore alla *consigliera parlamentare* Minetti, senza che il Capo di Gabinetto potesse sottrarsi alla disposizione impartitagli.

Dal compendio probatorio, per le considerazioni già svolte, è emerso innanzitutto il chiaro contenuto della conversazione telefonica intercorsa tra Ostuni e l'imputato, senza possibili fraintendimenti di sorta¹⁶⁷: Berlusconi avvertì Ostuni della presenza in Questura di El Mahroug Karima e che la stessa doveva essere affidata a Minetti Nicole, consigliere regionale, la quale era già stata dallo stesso incaricata di recarsi appositamente presso gli uffici di polizia per prendere in consegna la minore.

Il dott. Ostuni ha chiarito di avere bene inteso il contenuto della richiesta avanzatagli personalmente dal Presidente del Consiglio, tanto da informare il Questore ed il dirigente dell'Ufficio Prevenzione Generale della particolarità della situazione, mettendoli al corrente della richiesta formulata.

In ottemperanza all'ordine impartitogli da Berlusconi, dava perciò disposizioni alla Iafrate di rilasciare la ragazza, tanto è vero che, subito dopo aver parlato con il Capo di Gabinetto, la funzionaria si precipitava *di corsa* da Landolfi per adempiere alla richiesta del suo superiore gerarchico di liberare immediatamente la giovane.


La circostanza che, fin dal primo momento, fosse chiaro a tutti i protagonisti della vicenda quale fosse la pretesa dell'imputato si evince, altresì, dal contenuto della telefonata intercorsa sulla linea 113 tra Cafaro e Colletti delle ore 00.10¹⁶⁸.

Il primo telefonava all'Ufficio Coordinamento, offrendosi di aiutare il collega Landolfi e l'isp. Colletti gli spiegava che non occorreva il suo aiuto perché "*l'affidamento lo sta già facendo Marco*", "*Marco prende e affida. Cioè minimo sforzo, massimo rendimento*" e che la funzionaria di turno si stava già occupando personalmente della vicenda.

¹⁶⁶ V. fine paragrafo "Le disposizioni impartite dal pubblico ministero".

¹⁶⁷ V. in particolare il paragrafo "Le verifiche effettuate ed i tabulati telefonici acquisiti".

¹⁶⁸ V. trascrizione della conversazione registrata sulla linea 113 p. 91 ss. e, in particolare, p. 97, già riportata nel paragrafo "La Questura di Milano"..



In altri termini, fin dalle ore 00.10, ossia appena dopo la conclusione della prima telefonata intercorsa tra la dott.ssa Iafrate ed il Capo di Gabinetto delle ore 23.59, le direttive erano del tutto evidenti a tutti.

In udienza, l'isp. Colletti ha precisato che l'indicazione del dott. Ostuni era, appunto, di affidare El Mahroug Karima a Minetti Nicole, persona incaricata dalla Presidenza del Consiglio e presentatasi in Questura a tale scopo. Aveva però suggerito alla dott.ssa Iafrate di prendere tempo, in quanto il pubblico ministero aveva diversamente disposto di collocare in comunità protetta la minore, trattenendola negli uffici della Questura fino all'indomani mattina.

Giova evidenziare che l'eventuale trattenimento della ragazza in Questura non avrebbe comportato alcun problema, se non il comprensibile disagio per la El Mahroug di dovere pernottare presso gli uffici del Coordinamento, tanto è vero che la stessa dott.ssa Iafrate aveva rassicurato l'operante Landolfi, dicendogli che la ragazza avrebbe potuto rimanere in Questura, nel caso non fossero riusciti a collocarla, avendo il pubblico ministero già autorizzato il suo trattenimento oltre le 12 ore¹⁶⁹.

Così, di fronte alle nuove disposizioni impartite dal Capo di Gabinetto e poi ribadite dal suo superiore gerarchico dott. Morelli, dopo essersi consultata con l'isp. Colletti, collega anziano di esperienza, nonché coordinatore dell'Ufficio Prevenzione Generale quella notte, la giovane dirigente dott.ssa Iafrate¹⁷⁰ decideva così di telefonare alle ore 00.34 al pubblico ministero per metterlo al corrente della nuova situazione. Il tutto a seguito di tre telefonate ricevute in rapida successione dal Dott. Ostuni.

Orbene, a proposito della conversazione con il pubblico ministero di turno, mentre la dott.ssa Fiorillo ha dichiarato di avere costantemente ribadito ai funzionari della Questura in servizio quella notte le disposizioni già date, ossia di procedere al foto segnalamento della giovane e di collocarla in comunità, la dott.ssa Iafrate ha sostenuto che il pubblico ministero aveva dato il proprio consenso all'affidamento alla Minetti a condizione che venisse acquisito un documento di identità della giovane o comunque una fotocopia del documento in modo che fosse compiutamente identificata.

¹⁶⁹ V. telefonata effettuata sulla linea 113 da Landolfi alla Iafrate delle ore 21.35; in quel momento la volante era impegnata a portare a termine un altro intervento, mentre la giovane si trovava al commissariato assieme a Cafaro; v. paragrafo "L'intervento in Corso Buenos Aires".

¹⁷⁰ Si ricorda che la funzionaria aveva terminato la scuola il precedente mese di marzo 2010.

Per le considerazioni che seguono, deve ritenersi che l'affidamento di El Mahroug Karima a Minetti Nicole sia avvenuto in contrasto con le disposizioni al riguardo impartite dal pubblico ministero di turno.

La deposizione resa dalla dott.ssa Fiorillo risulta, infatti, credibile e coerente, atteso che come pubblico ministero di turno si era attenuta alle linee guide delineate dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni in casi analoghi.

La dott.ssa Fiorillo aveva, infatti, invitato le forze dell'ordine a procedere al foto segnalamento della ragazza e, quindi, al suo collocamento in comunità protetta, al fine di tutelare gli interessi della minore¹⁷¹.

La presenza in Questura di un terzo, seppure conosciuto dalla giovane, che si dichiarava disponibile a prenderla in affidamento non era di per sé elemento sufficiente per modificare il quadro di potenziale pericolo per la ragazza, proprio in quanto la stessa era sospettata di svolgere l'attività di prostituzione.

Come ben spiegato dallo stesso Procuratore della Repubblica dott.ssa Frediani, nell'ipotesi di *soggetti stranieri adolescenti, prossimi alla maggiore età, e privi di referenti educativi, fermati per identificazione o anche denunciati a piede libero per un reato, generalmente non vengono assunte iniziative di sorta in ambito civile, né è insolito che adolescenti, in assenza di un genitore o parente cui affidarli, siano temporaneamente affidati in via d'urgenza e temporanea a soggetto maggiorenne, compiutamente identificato e rintracciabile (quale un vicino di casa o un conoscente), qualora risulta persona conosciuta dal minore e bene accolta, ma solo purchè non emergano elementi di sospetto (ad esempio minore che presenta segni di maltrattamento, timori di sfruttamento nella commissione di reati...)¹⁷².*

Risulta pertanto oltremodo credibile che la dott.ssa Fiorillo, messa al corrente della presenza di Minetti Nicole negli uffici del Coordinamento, abbia ribadito la disposizione già data, in conformità alla prassi dell'Ufficio di Procura, come comprovato dall'esame di casi analoghi¹⁷³.

¹⁷¹ V. trascrizione della conversazione sulla linea 113 delle ore 19.13 tra Cafaro ed il pubblico ministero di turno.

¹⁷² V. relazione del Procuratore della Repubblica per i Minorenni del 28.12.2010 p. 2 e paragrafo "Le direttive e le prassi della Procura della Repubblica nei confronti di soggetti minorenni, con particolare riferimento al caso di El Mahroug Karima".

¹⁷³ V. paragrafi "Le disposizioni impartite dal pubblico ministero" e "Le direttive e le prassi della Procura della Repubblica nei confronti di soggetti minorenni, con particolare riferimento al caso di El Mahroug Karima"; si deve, inoltre, ricordare che, non a caso, anche in occasione dell'intervento effettuato il 5

Inoltre, deve evidenziarsi che l'acquisizione della copia di un documento di identità della giovane non avrebbe potuto fornire alcuna garanzia di una maggiore tutela della stessa. Né tale acquisizione avrebbe ragionevolmente potuto costituire una ragione valida per modificare la disposizione originariamente impartita di collocare la minore in comunità, come invece sostenuto dalla dott.ssa Iafrate.

E', infatti, fin troppo evidente che la mera fotocopia di un documento di identità non è idonea a fornire informazioni certe in ordine alle compiute generalità di un soggetto, come peraltro ammesso dalla stessa dott.ssa Iafrate e confermato dall'isp. Colletti.

Ad ogni modo, la funzionaria procedeva comunque all'affidamento della giovane alla Minetti, ancora prima di procurarsi la copia del documento di identità¹⁷⁴.

Al contrario, risulta verosimile quanto dichiarato dalla dott.ssa Fiorillo, ossia che la compiuta identificazione di El Mahroug a mezzo di documento fosse piuttosto riferita all'eventuale positivo accertamento della parentela con il Presidente egiziano, eventualità che era stata, peraltro, scartata dalla stessa dott.ssa Iafrate, fin dall'arrivo della minore negli uffici del Coordinamento.

Al fine di ben comprendere la ragione che ha spinto la dott.ssa Iafrate ad affidare la minore alla Minetti, deve aggiungersi che la stessa era a conoscenza del fatto che la ragazza sarebbe tornata ad abitare in via Villorosi n. 19 con la coinquilina De Conceicao¹⁷⁵, soggetto all'evidenza non idoneo a tutelare gli interessi della minore¹⁷⁶, come la stessa funzionaria ha tenuto a precisare in udienza.

Richiesta di fornire chiarimenti sulla ragione per cui El Mahroug, affidata a Minetti Nicole, tornava ad abitare assieme alla De Conceicao, la dott.ssa Iafrate è dovuta ricorrere al concetto di *vincolo giuridico* che si crea con l'affidatario, incaricato di vigilare sul minore il quale ben può però vivere presso un terzo. Non c'è chi non veda come, così ragionando, possa essere totalmente vanificata – di fatto ed in concreto – la finalità di tutela del minore sottostante al provvedimento di affidamento.

giugno 2010 nei confronti di El Mahroug Karima in via Villorosi n. 19, il pubblico ministero di turno disponeva il collocamento in comunità protetta della minora dopo le dimissioni dall'ospedale.

¹⁷⁴ La copia del documento veniva trasmessa soltanto l'indomani mattina alle ore 9.00 via telefax agli uffici del Coordinamento dalla direttrice Miroddi.

¹⁷⁵ Tale circostanza, ammessa dalla dott.ssa Iafrate e dall'isp. Colletti, risulta documentalmente provata dal contenuto del telefax trasmesso al Commissariato di Taormina alle ore 2.20 in cui si legge che la minore sarebbe stata ricollocata presso il suo domicilio di via Villorosi dove abitava assieme alla brasiliana; inoltre, la dott.ssa Iafrate ha dichiarato di avere, a suo dire, evidenziato alla dott.ssa Fiorillo la inidoneità della coinquilina a prendere in affidamento la minore.

¹⁷⁶ A tale proposito sono emblematici gli accadimenti occorsi il 5 giugno 2010.

L'inadeguatezza della soluzione, adottata nel caso di specie, nei confronti di El Mahroug Karima trovava una significativa conferma negli accadimenti del 5 giugno 2010: invero, appena otto giorni dopo, scoppiava una violenta lite tra la brasiliana e la giovane, tanto che questa veniva ricoverata in ospedale a seguito delle ferite riportate, con divieto di comunicare con terzi, e successivamente collocata in comunità.

La ragazza confidava agli operanti nell'immediatezza di essere stata indotta dalla coinquilina a compiere atti sessuali con clienti che la stessa portava a casa¹⁷⁷.

Ciò posto, deve rilevarsi che il concreto atteggiarsi della condotta della Iafrate è dunque sintomatico della assoluta necessità per gli operanti di sottostare alla richiesta avanzata dalla Presidenza del Consiglio al Capo di Gabinetto Pietro Ostuni e, per via gerarchica, ai suoi sottoposti.

Un ulteriore dato di natura oggettiva si impone: il rapporto gerarchico intercorrente tra il Presidente del Consiglio dei ministeri ed il Capo di Gabinetto, da un lato, e tra questi e la dott.ssa Iafrate, dall'altra.

Le incalzanti chiamate effettuate quella notte, fino al rilascio della giovane, dal dott. Ostuni alla Iafrate sono indice delle pressioni esercitate dal superiore gerarchico. A tale proposito, deve sottolinearsi che erano intercorsi plurimi contatti telefonici anche tra la dott.ssa Iafrate ed il dirigente dell'Ufficio Prevenzione Generale dott. Morelli, chiamato quella notte dal Capo di Gabinetto, il quale aveva invitato la sottoposta ad osservare le disposizioni impartite, così pressando la funzionaria ad ottemperare celermente alla richiesta proveniente dai suoi superiori.

Risulta provato che, in quel frangente, il dott. Ostuni si sia tenuto costantemente in contatto con *la Presidenza del Consiglio*, circostanza nota alla dott.ssa Iafrate, come dalla stessa riferito, ed idonea a vanificare qualsiasi margine di autodeterminazione della funzionaria.

Il fatto che si dovesse soddisfare subito, o comunque in tempi brevissimi, la pretesa di Berlusconi, è assolutamente indicativa della natura cogente della richiesta dallo stesso avanzata.

A tale proposito, il sovr. Landolfi ha ricordato che, dopo avere parlato con il Capo di Gabinetto, la dirigente precisava che il dott. Ostuni *"già ha detto che l'abbiamo lasciata"*

¹⁷⁷ V. paragrafo "L'intervento del 5 giugno 2010 nei confronti di El Mahroug Karima".



*andare, quando siamo ancora qui a fare accertamenti*¹⁷⁸, elemento da cui arguire, non solo l'urgenza, ma anche la sicura e prestabilita conclusione della vicenda secondo il volere dell'imputato, come in concreto verificatosi.

E' proprio la consapevolezza del Capo di Gabinetto e della sua sottoposta della necessità di adempiere presto e senza discutere la richiesta del Presidente del Consiglio, in quanto proveniente da una delle massime cariche istituzionali dello Stato, che fornisce la chiave di lettura della condotta posta in essere dalla dott.ssa Iafrate.

Così si spiega logicamente l'avvenuto rilascio di El Mahroug Karima a Minetti Nicole alle ore 2.00, non solo prima dell'esito degli accertamenti esperiti dalla volante del commissario di Taormina in Contrada San Filippo presso la residenza dei genitori, ma addirittura prima della trasmissione del telefax al commissariato suddetto, con cui i colleghi siciliani venivano richiesti di esperire accertamenti presso la famiglia d'origine per verificare l'identità della giovane.

Trova anche una spiegazione il fatto che nessuna segnalazione o comunicazione sia stata trasmessa alla Procura della Repubblica per i Minori a seguito dell'intervento effettuato in Corso Buenos Aires. Tanto è vero che la prima comunicazione che ricostruisce succintamente le vicende della El Mahroug perveniva in Procura il 14 giugno 2010 dal Commissariato Porta Ticinese in relazione ad un altro intervento effettuato in data 10 giugno 2010 alle ore 15.45, a seguito della presentazione presso quegli uffici di una ragazza, identificata per El Mahroug Karima, la quale richiedeva di essere accompagnata presso l'abitazione di via Villorosi n. 19 a prelevare i propri effetti personali.

Il verbale di affidamento alla Minetti e la denuncia di furto presentata da Pasquino Caterina il 1.6.2010 venivano, infatti, trasmessi in allegato alla comunicazione della Questura di Milano Divisione Anticrimine del 24.6.2010 n. 49347/QII/Anticrimine/MIN/2010, inviata come seguito all'informativa del Commissariato di Porta Ticinese, ossia quasi un mese dopo l'intervento effettuato in Corso Buenos Aires.

¹⁷⁸ V. trascrizione della deposizione di Landolfi Marco p. 26 – 27 nonché annotazione di polizia giudiziaria del 28.7.2010 sottoscritta dallo stesso, acquisita all'udienza del 12.11.2012 in cui si legge, tra l'altro, che *"la dott.ssa Iafrate continuava a ricevere numerose telefonate da parte del Capo di Gabinetto che sollecitava il rilascio della giovane, poiché aveva già dato comunicazione al personale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'avvenuto rilascio della minore"* e ancora *"Si precisa che durante tutta la fase degli accertamenti e dei contatti con il PM dei minori la dott. Iafrate continua a ricevere continue telefonate da parte del Capo di gabinetto, il quale chiedeva il perché la ragazza non fosse stata ancora rilasciata e sollecitava a provvedervi"*.



Si trattava di condotte ingiustificate ed illogiche, oltre che del tutto difformi dalle prassi in uso nei casi di soggetti minori di età e contrarie agli interessi della giovane marocchina.

Tra l'altro, non ricorreva alcuna ragione effettiva per accelerare le procedure in corso, attesa l'assenza di un legame di parentela di El Mahroug Karima con il Presidente egiziano: il trattenimento della giovane non avrebbe, infatti, comportato alcun incidente diplomatico.

Eppure, l'indicazione precisa del dott. Ostuni fu di accelerare comunque le procedure *per affidare questa persona al consigliere parlamentare*¹⁷⁹, così dimostrando – ancora una volta – di avere bene inteso la natura cogente della richiesta proveniente dal Presidente del Consiglio dei Ministri a cui non poteva sottrarsi.

Vale la pena richiamare le dichiarazioni del dott. Ostuni sul punto:

“Presidente: delle precisazioni, dottor Ostuni, lei quando dice di chiamare la dottoressa Iafrate per dire di accelerare le procedure, cosa intendeva esattamente? Cosa ha detto esattamente alla dott.ssa Iafrate: “dottoressa faccia quello che deve fare in tutti i casi analoghi” o “acceleri le procedure per affidare la minore alla consigliera regionale Nicole Minetti”? qual è il senso della vostra conversazione?

Teste Ostuni: allora, guardi, nel momento in cui ho appreso che il posto in comunità non c'era, perché questo mi fu detto chiaramente, io ho detto: “visto che questa comunque è una consigliera parlamentare, accelera la procedura per affidare questa persona al consigliere parlamentare”.

Presidente: la dottoressa Iafrate fece qualche obiezione a questa sua indicazione? Di qualsiasi natura, tipo, non so, “devo chiamare il pubblico ministero dei minori”, ad esempio.

Teste Ostuni: no, non ricordo.

Presidente: o disse: “va bene, dottor Ostuni, provvedo”?

Teste Ostuni: non ricordo che mi disse...mi disse: “le faccio sapere””¹⁸⁰.

Nel corso dei colloqui telefonici con il responsabile della sicurezza Estorelli, il dott. Ostuni lo rassicurava sul fatto che avrebbe tempestivamente provveduto ad ottemperare alla richiesta del Presidente del Consiglio, rappresentandogli che stavano espletando

¹⁷⁹ V. deposizione Pietro Ostuni trascrizione p. 49.

¹⁸⁰ V. trascrizione della deposizione p. 49 e 50.

degli accertamenti e poi comunque la ragazza (ndr.) sarebbe stata affidata alla consigliera regionale¹⁸¹.

Il fatto che il dott. Ostuni non abbia ritenuto di avvisare Berlusconi dell'errore in cui lo stesso era apparentemente incorso nel segnalare una parentela della minore con il Presidente Mubarak rivela l'urgenza di dovere dare esecuzione - in ogni caso e senza indugio - alla richiesta avanzata dal Presidente del Consiglio.

A tale proposito, si deve rilevare che il dott. Ostuni ricopriva anche l'incarico di Responsabile della Segreteria di Sicurezza, ufficio che gestisce tutte le situazioni di particolare riservatezza, le misure di protezione per la sicurezza personale delle autorità, nonché tutte le questioni attinenti alla sicurezza nazionale.

Nonostante le evidenti implicazioni dell'assenza di una parentela con il Presidente egiziano, il Capo di Gabinetto non ha saputo spiegare il motivo per cui non ritenne di informare il Presidente del Consiglio, limitandosi ad affermare, in modo significativo, che al momento non ci aveva pensato.

In conclusione, tali risultanze dibattimentali convergono nel fornire la piena prova della natura cogente, insindacabile, indifferibile della disposizione impartita da Berlusconi di rilasciare la giovane al più presto.

La violazione dell'art. 317 c.p.

All'imputato viene contestato di avere violato l'art. 317 c.p. perché, (...) abusando della sua qualità di Presidente del Consiglio dei Ministri, (...) si metteva in contatto con il Capo di Gabinetto del Questore, dott. Pietro Ostuni e rappresentandogli che la minore El Mahroug Karima di origine nord africana gli era stata segnalata come nipote di Mubarak (circostanza palesemente falsa), lo sollecitava ad accelerare le procedure per il suo rilascio, aggiungendo che il Consigliere Regionale Nicole Minetti si sarebbe fatta carico del suo affido e, quindi, induceva il dr. Pietro Ostuni a dare disposizioni alla dott.ssa Giorgia Iafrate (...) affinché la minore (...) venisse affidata a Minetti Nicole, così sottraendola al controllo e alla vigilanza delle autorità preposte alla tutela dei minori, in contrasto con le disposizioni al riguardo impartite dal PM di turno (...).

Come è noto, l'art. 317 c.p. è stato recentemente novellato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190 che è entrata in vigore successivamente, non solo alla data di commissione del fatto, ma anche all'emissione del decreto di giudizio immediato. La legge citata ha

¹⁸¹ V. trascrizione p. 46.



introdotto, altresì, l'art. 319 quater c.p. che disciplina la concussione per induzione indebita a dare o a promettere utilità.

Occorre dunque verificare, al di là della formula lessicale impiegata nell'imputazione, quale sia la corretta qualificazione giuridica del fatto, atteso che il distinguo tra le due fattispecie non può fondarsi sulla mera indicazione testuale del verbo "*induceva*" contenuta nel capo di imputazione.

All'epoca dell'esercizio dell'azione penale non vi era, infatti, alcuna distinzione normativa tra la figura della concussione per costrizione e quella per induzione, sicché deve ritenersi che non può essere attribuito al mero richiamo testuale una valenza univoca, atteso che i termini erano utilizzati in modo equipollente, in quanto contenuti entrambi nella originaria formulazione dell'art. 317 c.p. come condotte equivalenti anche in ordine al trattamento sanzionatorio.

Fra l'altro, come è stato osservato dalla giurisprudenza di legittimità formatasi dall'entrata in vigore della novella, l'assenza di univocità del termine *induzione*, che semanticamente è compatibile sia con un contegno implicito blando, ma in grado di determinare uno stato di soggezione, sia con la determinazione più o meno subdolamente persuasiva, "impone che l'inquadramento della condotta contestata nella previsione della vecchia o della nuova fattispecie sia svolto all'esito di una rigorosa disamina di quanto verificatosi nel concreto, sulla base di un accertamento di fatto"¹⁸².

Da subito, deve essere evidenziato che il principio di correlazione tra contestazione e sentenza, enunciato all'art. 521 commi 1 e 2 c.p.p., non può ritenersi intaccato dalla doverosa analisi che il Tribunale è chiamato a svolgere.

A tale proposito vale la pena ricordare che il primo comma della disposizione citata stabilisce che il giudice può dare al fatto storico una definizione giuridica diversa da quella dell'imputazione, purchè il reato non ecceda la sua competenza né risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica. Ai sensi del secondo comma, il giudice dispone invece la trasmissione degli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio ovvero nella contestazione suppletiva effettuata al dibattimento.

La ratio del principio in esame va rinvenuta nel diritto di difesa e del contraddittorio sul contenuto dell'accusa, non potendo l'imputato essere giudicato e condannato per fatti in relazione ai quali non è stato posto in condizioni di difendersi.

¹⁸² Cass. Pen. Sez. VI del 18.12.2012 – 21.1.2013 n. 1726.



A questo proposito, le Sezioni Unite hanno affermato che “per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del suddetto principio non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale tra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione”¹⁸³.

La Suprema Corte ha quindi sempre più valorizzato il criterio teleologico del mancato pregiudizio per la difesa dell’imputato, quale limitazione di origine giurisprudenziale del generale principio del contraddittorio di cui all’art. 521 c.p.p., inteso come l’insieme delle opzioni difensive che si esplicano in tutte le fasi e gli stati del giudizio¹⁸⁴.

Ne consegue che quando nel capo d’imputazione originario siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l’imputato in condizione di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza, non sussiste alcuna violazione del principio di doverosa correlazione tra accusa e sentenza.

Nessun dubbio che, nel caso di specie, il capo d’imputazione, oltremodo articolato e analiticamente descrittivo del fatto storico, contenga tutti gli elementi fondamentali per consentire all’imputato di svolgere pienamente la propria difesa.

D’altra parte, deve essere sottolineato che, nella specie, la problematica di una eventuale diversa qualificazione giuridica non è derivata da un mutamento di alcuni elementi del fatto storico, bensì dalla modifica della disciplina normativa, intervenuta durante lo svolgimento dell’istruttoria dibattimentale, che ha “spacchettato” l’originaria ipotesi delittuosa della concussione – che nel testo previgente dell’art. 317 c.p. parificava le condotte di costrizione e di induzione – creando due nuove fattispecie di reato:

- la prima, che resta disciplinata dall’art. 317 c.p., prevede la punizione del “pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o un terzo, denaro o altra utilità”; la figura criminosa conserva gli elementi costitutivi della originaria fattispecie di concussione per

¹⁸³ Sez. un. n. 16 del 1996.

¹⁸⁴ Cass. Pen. Sez. V del 13.12.2007 n. 3161; Sez. II del 12.11.2012 - 14.1.2013 n. 1625.

costrizione, mantenendo come soggetto attivo il solo pubblico ufficiale (e non anche l'incaricato di pubblico servizio) e limitandosi ad elevare il limite edittale minimo della pena detentiva;


- la seconda fattispecie, scorporata dal previgente art. 317 c.p. ed ora regolata dall'art. 319 quater c.p., recante in rubrica la denominazione di induzione indebita a dare o a promettere utilità, è configurabile "salvo che il fatto non costituisca più grave reato" quando "il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità"; si tratta di un delitto in cui il soggetto attivo è sia il pubblico ufficiale che l'incaricato di un pubblico servizio, che viene sanzionato con una pena più mite, ma che presenta la stessa struttura della previgente fattispecie di concussione per induzione; la novità è la previsione, nel secondo comma della disposizione in esame, della punizione anche dell'indotto il quale, da persona offesa nell'originaria ipotesi di concussione per induzione di cui al previgente art. 317 c.p., diventa coautore nella nuova figura di induzione indebita.

Va sottolineato che, a fronte di tale mutato quadro normativo, intervenuto nel corso del dibattimento, il Tribunale ha invitato le parti, una volta dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale e prima dell'inizio della discussione, ad affrontare specificatamente e puntualmente la questione della qualificazione giuridica del fatto contestato all'imputato¹⁸⁵.

Accusa e difesa hanno, perciò, potuto ampiamente interloquire in sede di discussione sull'attribuzione al fatto di reato, così come contestato, della corretta qualificazione giuridica, illustrando diffusamente le proprie tesi e depositando memorie attraverso le quali parti hanno esaminato nel dettaglio la nuova disciplina in rapporto al fatto contestato.

E' stato pertanto pienamente garantito, non solo il principio del contraddittorio, essendosi le parti confrontate su ogni questione afferente l'imputazione (il fatto materiale e la sua qualificazione giuridica), ma anche quello della pienezza della difesa, essendo stato l'imputato messo al corrente della necessità di un inquadramento del fatto

¹⁸⁵ V. verbale di udienza del 4.3.2013, trascrizione p. 36: "Viene data la parola al Pubblico Ministero, inizia il dottor Sangermano, il Tribunale invita le Parti nelle rispettive conclusioni ad interloquire, se lo ritengono, in ordine alle modifiche legislative intervenute in merito alle condotte ora sanzionate dagli artt. 317 e 319 quater del codice penale, nonché alla modifica dell'art. 600 bis del codice penale".



contestatogli alla luce della nuova disciplina normativa ed avendo così potuto la difesa approntare tutti i mezzi difensivi ritenuti opportuni, nel rispetto del principio del giusto processo, ai sensi dell'art. 111 comma 2 della Costituzione e dell'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Si ricorda, in particolare, che, ai sensi della disposizione da ultimo citata, "ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (...) da un tribunale (...) il quale sia chiamato a pronunciarsi (...) sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti (...) e, in particolare, ogni accusato ha diritto di a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico; b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa; (...)".

Infatti, secondo l'interpretazione della Corte Edu, l'imputato deve essere non soltanto informato dell'accusa che gli viene mossa, ma anche messo in grado di discutere ogni profilo che investe i fatti contestatigli e la qualificazione giuridica ad essi attribuita.

"1. La Corte ricorda che le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 6 rivelano la necessità di porre una cura particolare nel notificare l'accusa all'interessato. Poiché l'atto d'accusa svolge un ruolo fondamentale nel procedimento penale, l'articolo 6 paragrafo 3 a) riconosce all'imputato il diritto di essere informato non solo del motivo dell'accusa, ossia dei fatti materiali che gli vengono attribuiti e sui quali si basa l'accusa, ma anche, e in maniera dettagliata, della qualificazione giuridica data a tali fatti (Pélissier e Sassi c. Francia (GC), n. 25444/94, § 51, CEDU 1999 II). 2. La portata di questa disposizione deve essere valutata in particolare alla luce del più generale diritto ad un processo equo sancito dal paragrafo 1 dell'articolo 6 della Convenzione. In materia penale, una informazione precisa e completa delle accuse a carico di un imputato, e dunque la qualificazione giuridica che la giurisdizione potrebbe considerare nei suoi confronti, è una condizione fondamentale dell'equità del processo. (...) 4. Le disposizioni dell'articolo 6 § 3 a) non impongono alcuna forma particolare per quanto riguarda il modo in cui l'imputato deve essere informato della natura e del motivo dell'accusa formulata nei suoi confronti. Esiste peraltro un legame tra i commi a) e b) dell'articolo 6 § 3, e il diritto di essere informato della natura e del motivo dell'accusa deve essere considerato alla luce del diritto per l'imputato di preparare la sua difesa (Pélissier e Sassi c. Francia già cit., §§ 52-54). Se i giudici di merito dispongono, quando tale diritto è loro riconosciuto nel diritto interno, della possibilità di riqualificare



i fatti per i quali sono stati regolarmente aditi, essi devono assicurarsi che gli imputati abbiano avuto l'opportunità di esercitare i loro diritti di difesa su questo punto in maniera concreta ed effettiva. Ciò implica che essi vengano informati in tempo utile non solo del motivo dell'accusa, cioè dei fatti materiali che vengono loro attribuiti e sui quali si fonda l'accusa, ma anche, e in maniera dettagliata, della qualificazione giuridica data a tali fatti"¹⁸⁶.

In ossequio ai principi affermati dalla Cedu, l'equo processo implica dunque la ricorrenza di tre requisiti:

- 1) deve essere, in concreto, "sufficientemente prevedibile" per l'imputato che l'accusa inizialmente formulata nei suoi confronti possa essere riqualficata;
- 2) l'imputato deve potere esercitare pienamente i propri diritti di difesa in relazione alla formulazione dell'imputazione;
- 3) devono essere tenute in debito conto "le ripercussioni della nuova accusa sulla determinazione della pena del ricorrente".

A seguito del caso Drassich, la Suprema Corte ha precisato che "in tema di correlazione tra sentenza ed accusa contestata, la regola di sistema espressa dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (sentenza 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia), secondo cui la garanzia del contraddittorio deve essere assicurata all'imputato anche in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto operata dal giudice ex officio, è conforme al principio statuito dall'art. 111 Cost. comma 2 che investe non soltanto la formazione della prova, ma anche ogni questione che attiene alla valutazione giuridica del fatto commesso. Ne consegue che si impone al giudice una interpretazione dell'art. 521 c.p.p. comma 1 adeguata al decisum del giudice europeo e ai principi costituzionali sopra richiamati"¹⁸⁷

Ricorrono, nel caso che ci occupa, tutte le condizioni appena esposte che assicurano lo svolgimento di un processo equo, posto che la riformulazione dell'accusa inizialmente enunciata nei confronti dell'imputato era non solo prevedibile, ma anche doverosa, attesa l'entrata in vigore della legge n. 190/2012, circostanza nota alla difesa e di cui era stata comunque informata, con l'invito a trattare specificatamente in sede di conclusioni, la questione dell'intervenuto mutamento legislativo e delle sue

¹⁸⁶ Sentenza CEDU dell' 11.12.2007 Drassich c. Italia , n. 25575/04.

¹⁸⁷ Cass. Pen. Sez. n. 45807 del 12.11.2008 ; v. in senso conforme Sez. VI n. 20500 del 19.2.2010 e Sez. V n. 7984 del 24.9.2012;



ripercussioni sulla qualificazione giuridica del fatto. In concreto, i difensori hanno peraltro interloquuto ampiamente sul punto, illustrando in udienza le proprie tesi e depositando corpose memorie, dopo la requisitoria del pubblico ministero il quale, a sua volta, ha delineato la tesi dell'accusa sul punto; quanto alla garanzia dell'esercizio dei diritti difensivi, basti osservare che all'imputato è stata assicurata la possibilità di approntare ogni mezzo di difesa ritenuto opportuno, richiedendo anche nuovi mezzi di prova con l'eventuale riapertura dell'istruttoria ai sensi del combinato disposto degli artt. 507 e 523 c.p.p..


Tra l'altro, nessuna ripercussione può verificarsi, in concreto, sulla pena, atteso che pur avendo la nuova formulazione dell'art. 317 c.p. comportato un aumento del minimo edittale, deve comunque aversi riguardo al limite di pena originariamente vigente, in quanto più favorevole ai sensi dell'art. 2 c.p.

Con riferimento all'effettivo esercizio dei diritti della difesa ed alla garanzia dell'equità del procedimento, deve essere, infine, richiamata la Direttiva 2012/12/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22.5.2012 il cui termine di recepimento scadrà il 2 giugno 2014 che stabilisce le norme minime applicabili negli Stati membri sul diritto all'informazione nei procedimenti penali.

In particolare, l'art. 6 della direttiva citata prevede che alle persone indagate o imputate siano tempestivamente fornite le informazioni dettagliate sul reato che le stesse sono sospettate o accusate di aver commesso, e ciò "al fine di garantire l'equità del procedimento e l'esercizio effettivo dei diritti della difesa". Tra le informazioni dettagliate sull'accusa sono incluse anche "la natura e la qualificazione giuridica del reato, nonché la natura della partecipazione allo stesso dell'accusato".

Ai sensi del quarto comma dell'art. 6, "gli Stati membri garantiscono che le persone indagate o imputate, siano tempestivamente informate di ogni eventuale modifica alle informazioni fornite a norma del presente articolo, ove ciò sia necessario per salvaguardare l'equità del procedimento".

La Direttiva tende dunque ad assicurare all'imputato le medesime garanzie previste dall'art. 6 Cedu e pare indubbio che, nelle more della sua piena attuazione nell'ordinamento interno, il giudice debba uniformare l'interpretazione dell'art. 521 comma 1 c.p.p. agli obiettivi perseguiti dall'atto normativo dell'UE, in modo da non



compromettere la realizzazione del risultato perseguito dalla Direttiva stessa, in attesa della scadenza del termine di attuazione¹⁸⁸.

Deve conclusivamente osservarsi che la modifica legislativa comunicata alle parti, l'espressa rilevanza attribuita dal Tribunale all'entrata in vigore della legge n. 190/2012, con l'invito rivolto all'accusa ed alla difesa di estendere la discussione alle specifiche questioni attinenti alla qualificazione giuridica del fatto contestato, il pieno contraddittorio instaurato sul punto, l'effettivo esercizio da parte dell'imputato dei suoi diritti di difesa, con l'illustrazione della questione ed il deposito di memorie, sono tutti elementi che hanno, in concreto ed effettivamente, assicurato all'imputato le necessarie garanzie difensive nel caso di specie.

Ciò posto, rileva il Tribunale che, dall'entrata in vigore della legge, si sono delineati tre orientamenti giurisprudenziali diversi in tema di criteri di differenziazione tra la figura di concussione per costrizione, prevista dal nuovo art. 317 c.p., e quella di induzione indebita a dare o promettere utilità, introdotta dall'art. 319 quater c.p., che possono essere tratteggiati nel modo seguente.

1. Un primo orientamento ha individuato il criterio distintivo tra le disposizioni citate nell'intensità della pressione psichica prevaricatrice: nel caso della costrizione, si presenta tale da limitare la libera determinazione del soggetto passivo, ponendolo in una situazione di minorata difesa rispetto alle richieste, più o meno larvate, di denaro o di altra utilità avanzate dal pubblico ufficiale; nell'induzione, invece, la pressione esercitata dal pubblico ufficiale, pur determinando uno stato di soggezione del soggetto

¹⁸⁸ V. Corte di giustizia CE, 4.7.2006, causa C-212/04, Adeneler che ha affermato quanto segue: "121 Orbene, secondo la giurisprudenza della Corte, dal combinato disposto degli artt. 10, secondo comma, CE e 249, terzo comma, CE e della stessa direttiva interessata, risulta che in pendenza del termine di attuazione di una direttiva, gli Stati membri destinatari di quest'ultima devono astenersi dall'adottare disposizioni che possono compromettere gravemente la realizzazione del risultato prescritto da tale direttiva (sentenze Inter-Environnement Wallonie, cit., punto 45; 8 maggio 2003, causa C-14/02, ATRAL, Racc. pag. I-4431, punto 58, e Mangold, cit., punto 67). A questo proposito poco rileva il fatto che la norma di diritto nazionale in parola, adottata dopo l'entrata in vigore della direttiva di cui trattasi, sia o meno finalizzata al recepimento di tale direttiva (sentenze citate ATRAL, punto 59, e Mangold, punto 68). 122 Tenuto conto che tutte le autorità degli Stati membri sono soggette all'obbligo di garantire la piena efficacia delle disposizioni del diritto comunitario (v. sentenze Francovich e a., cit., punto 32; 13 gennaio 2004, causa C-453/00, Kühne & Heitz, Racc. pag. I-837, punto 20, nonché Pfeiffer e a., cit., punto 111), l'obbligo di astensione quale enunciato nel punto precedente si impone altrettanto ai giudici nazionali. 123 Ne consegue che, dalla data in cui la direttiva è entrata in vigore, i giudici degli Stati membri devono astenersi per quanto possibile dall'interpretare il diritto interno in un modo che rischierebbe di compromettere gravemente, dopo la scadenza del termine di attuazione, la realizzazione del risultato perseguito da questa direttiva", con la precisazione che la direttiva in esame indica all'art. 13 la data di entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Corte di Giustizia CE, 22.11.2005 causa C-144/04, Mangold.

passivo, è più blanda e non condiziona gravemente la libertà di autodeterminazione dell'indotto il quale conserva un ampio margine di libertà di non accedere alla richiesta del soggetto agente e si manifesta attraverso attività di suggestione, di persuasione, o di pressione morale.

“In entrambe le ipotesi il costretto o l'indotto deve essere consapevole di dare o promettere il “non dovuto”; causa efficiente del risultato “costrizione” o “induzione” era ed è l'abuso di potere o della qualità rivestita. L'unica differenza è nel mezzo usato per la realizzazione dell'evento, nel senso che la dazione o la promessa dell'indebito è nella “concussione” effetto del timore mediante l'esercizio della minaccia e, nella “induzione”, invece, effetto delle forme più varie di attività persuasiva e di suggestione tacita e di atti ingannevoli. La costrizione, come coazione psicologica, può essere causata anche da altri atteggiamenti, che non siano vera e propria intimidazione, e cioè da una qualunque condotta che, anche senza divenire minaccia espressa, si caratterizza in concreto come una implicita, seppur significativa e seria intimidazione tale da incidere in misura notevole sulla volontà del soggetto passivo”¹⁸⁹.

1.2 Tale orientamento si fonda, innanzitutto, sul rilievo che la *voluntas legis* è stata quella “di formulare il precetto, nelle due “ristrutturate” e “autonome” figure di reato, con le identiche “parole” usate nella fattispecie originaria (...). Una prima riflessione non può che essere quella che, nel “riprodurre” gli stessi precetti per colui che “costringe” o “induce”, il legislatore non può avere trascurato il diritto vivente formatosi nella vigenza della “unitaria” fattispecie”¹⁹⁰.

1.3 In secondo luogo, osserva la Suprema Corte che “la riedizione dei due precetti in due autonome disposizioni” non ha comportato “alcuna modifica di tipo strutturale, poiché” la induzione indebita “è e rimane una fattispecie a “tipizzazione plurisoggettiva” perché richiedeva e richiede per la sua consumazione il concorso, *rectius*, la collaborazione di altro soggetto. Tale conclusione trova riscontro specifico nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui la condotta costrittiva (o ancora più, quella induttiva) può estrinsecarsi semplicemente in una pressione psicologica sul soggetto passivo a sottostare a un'ingiusta richiesta, essendo l'oggettivo condizionamento della libertà morale della persona offesa (e non l'effetto psicologico che eventualmente da esso consegue) configurabile come parte integrante della

¹⁸⁹ Cass. Pen. Sez. VI n. 1646 del 4.12.2012 – 21.2.2013, imputato Nardi.

¹⁹⁰ Cass. Pen. Sez. VI n. 1646 del 4.12.2012 – 21.2.2013, imputato Nardi.



fattispecie criminosa; ne consegue che chi è costretto o indotto (...) in conseguenza dell'abuso della qualità o dei poteri da parte del pubblico ufficiale non deve necessariamente trovarsi in uno stato soggettivo di timore, potendo determinarsi al comportamento richiesto per mero calcolo economico (attuale o futuro) o per altra valutazione utilitaristica, quale quella di non avere noie per il rifiuto opposto alle richieste rivoltegli dal pubblico ufficiale (...)”¹⁹¹. Pertanto, “la punizione del soggetto indotto non incide sulla “struttura del reato (...) le attuali scelte del legislatore di punire il soggetto indotto e di stabilire una pena minore per colui che induce (...) rispetto a colui che costringe per giungere al medesimo risultato non possono comportare una diversa definizione delle modalità delle condotte – o se si vuole, del risultato di esse – rispetto a quelle delineate dalla giurisprudenza e da gran parte della dottrina”.

1.4 In terzo luogo, nel caso della “costrizione” viene prospettato alla vittima, in modo univoco anche se non esplicito, un male ingiusto, ponendola di fronte all’alternativa di accettarlo o di evitarlo con l’indebita promessa o dazione, mentre nel caso della “induzione” manca tale prospettazione, raggiungendo il soggetto attivo il risultato illecito attraverso un’opera di suggestione o di frode.


“L’abuso di potere o della qualità si atteggia in modo diverso a seconda che il soggetto passivo soggiaccia alla costrizione oppure all’induzione. Nel primo caso vi è il timore di un danno minacciato dal pubblico ufficiale, nel secondo la soggezione alla posizione di preminenza su cui il medesimo, abusando della propria qualità o funzione, fa leva, per suggestionare, persuadere o convincere a dare o promettere qualcosa allo scopo di evitare un male peggiore”.

2. Un secondo orientamento ha identificato la costrizione nella sola violenza morale “che consiste nella minaccia, esplicita o implicita, di un male ingiusto, recante alla vittima una lesione patrimoniale o non patrimoniale; al contrario, l’induzione (...) è concetto che va definito “per sottrazione”, sicchè deve ritenersi sussistente quando, in assenza di qualsivoglia minaccia, vengano prospettate, da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, conseguenze sfavorevoli derivanti dall’applicazione della legge”¹⁹².

2.1 Secondo tale filone giurisprudenziale, nella prima ipotesi di cui all’art. 317 c.p., “il pubblico ufficiale rappresenta che egli, violando la legge, recherà un detrimento, nella

¹⁹¹ Sentenza citata

¹⁹² Ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite del 9.5.2013 n. 909.



seconda che questo detrimento deriva o è consentito dall'applicazione della legge. Nella prima ipotesi vi è costrizione della vittima perché si è impiegata una minaccia. Nella seconda ipotesi non può parlarsi di minaccia perché il danno non sarebbe iniuria datum e perciò la costrizione è mancata, ma essendosi ciononostante raggiunto il risultato, il soggetto è stato comunque indotto alla promessa o alla consegna indebita". "In questo caso è punibile anche il soggetto indotto che mira ad un risultato illegittimo a lui favorevole"¹⁹³.

2.2. La Suprema Corte ha osservato che l'ambito di operatività delle due disposizioni corrisponde all'area del precedente art. 317 c.p. in cui la giurisprudenza costante riconosceva integrato il reato "nel caso della prospettazione da parte del pubblico ufficiale dell'esercizio di un potere legittimo, ma al fine di conseguire un illecito, quale certamente l'ottenimento dell'indebito".

2.3 La Corte ha aggiunto che la distinzione tra la concussione e l'induzione non può basarsi su criteri indeterminati quali l'intensità della strumentalizzazione dei poteri e della qualità o su una diversa gradazione della coazione. "L'interpretazione che assegna all'art. 317 c.p. l'ambito della minaccia in senso tecnico e all'altra norma ogni altra prospettazione di danno, corrisponde anche ad un razionale assetto dei valori in gioco che non può essere trascurato. Sotto l'aspetto assiologico è comprensibile perché chi prospetti un male ingiusto è punibile più gravemente di chi prospetti un danno che derivi dalla legge. E ancora e soprattutto si veste di ragionevolezza prevedere in quest'ultimo caso la punizione di chi aderisce alla violazione della legge per un suo tornaconto. Viceversa, punire chi si sia piegato alla minaccia, ancorché essa si sia presentata in forma blanda, significa richiedere al soggetto virtù civiche ispirate a concezioni antisolidaristiche e illiberali"¹⁹⁴.

3. Un terzo orientamento giurisprudenziale intermedio ha fatto leva sulla maggiore intensità della pressione esercitata dal soggetto agente nel caso della concussione rispetto all'induzione ed ha individuato, nella sussistenza o meno di un vantaggio per il soggetto passivo ad aderire alla richiesta dell'agente, il criterio a cui fare ricorso nei casi dubbi, onde verificare l'effettivo grado di pressione morale esercitata.

3.1 Tale filone parte dal dato letterale per cui il legislatore ha sdoppiato le fattispecie di reato, riproponendo formulazioni sostanzialmente identiche, in cui l'unico dato di

¹⁹³ Cass. Pen. Sez. VI n. 1637 5.12.2012 – 22.1.2013, imputato Roscia.

¹⁹⁴ Sentenza citata.



distinzione è il verbo “costringe”, nella concussione e “induce”, nell’art. 319 quater c.p. La chiara *voluntas legis* è dunque nell’attribuire una continuità normativa rispetto alla disposizione incriminatrice precedentemente vigente.

Mentre la concussione “descrive una più netta iniziativa finalizzata alla coartazione psichica dell’altrui volontà, che pone l’interlocutore di fronte ad un aut-aut ed ha l’effetto di obbligare questi a dare o promettere, sottomettendosi alla volontà dell’agente (...); la seconda ha una più tenue azione di pressione psichica sull’altrui volontà, che spesso si concretizza in forme di persuasione o di suggestione, ed ha come effetto quello di condizionare ovvero di “spingere” taluno a dare o promettere, ugualmente soddisfacendo i desiderata dell’agente”¹⁹⁵.

3.2 Tuttavia la Suprema Corte ha osservato che ricorrono sovente delle difficoltà per differenziare nettamente la induzione dalla costrizione sulla scorta del criterio dell’intensità della pressione esercitata dal soggetto agente e del grado di condizionamento della vittima.

Si pensi ai casi in cui la pretesa venga fatta valere in modo subdolo o larvato oppure venga formulata con contenuti artatamente imprecisi o allusivi, tanto da sembrare una forma blanda di pressione, ma invece capace di integrare una situazione di sostanziale costrizione implicita.

In tutti questi casi, soccorre un elemento ulteriore di natura oggettiva che favorisce una più netta differenziazione tra i concetti di induzione e di costrizione: il tipo di vantaggio che il destinatario della pretesa indebita consegue per effetto della dazione o della promessa di denaro o di altra utilità, “versandosi nel caso di concussione per costrizione ove il pubblico agente, pur senza l’impiego di brutali forme di minaccia psichica diretta, abbia posto la persona offesa di fronte all’alternativa “secca” di accettare la pretesa indebita oppure di subire un pregiudizio oggettivamente ingiusto, e versandosi invece nel caso di concussione per induzione ove il pubblico agente (...) formuli una richiesta di dazione o di promessa ponendola come condizione per il mancato compimento di un atto doveroso o come condizione per il compimento di un atto a contenuto discrezionale con effetti comunque favorevoli per l’interessato; in entrambi i casi, dunque, traendo il destinatario della pretesa un vantaggio indebito che finisce per diventare la ragione principale o prevalente della sua decisione”¹⁹⁶.

¹⁹⁵ Cass. Pen. Sez. VI n. 11794 dell’11.2.2013, imputato Melfi.

¹⁹⁶ Cass. Pen. Sez. VI n. 1382 dell’8.5.2013 – 19.6.2013.



Nel caso della costrizione, la vittima, lungi dall'essere motivata da un personale interesse al conseguimento di un qualche vantaggio diretto, si determina a dare o promettere esclusivamente per evitare il pregiudizio minacciato. Nel caso della induzione, invece, la vittima trae essa stessa, direttamente, un vantaggio indebito nell'aderire alla richiesta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.


3.3 “Questa impostazione (...) appare coerente alla nuova collocazione che, nel codice, è stata data alla figura dell'induzione indebita, come “plasticamente” confermato dalla scelta di introduzione dell'art. 319 quater subito dopo gli articoli disciplinanti le due forme di corruzione (...) Ed invero, nel reato di induzione indebita il destinatario della pretesa soffre, al pari della vittima della concussione, l'abusiva iniziativa del pubblico agente (...) ma, al pari del corruttore, risponde penalmente della sua condotta (...) perché ha subito una più tenute pretesa intimidatoria, alla quale, senza eccessivi sforzi, avrebbe potuto resistere, ovvero perché da quella dazione o promessa ha tratto o ha sperato di trarre un vantaggio non dovutogli, al cui conseguimento, in una logica quasi “negoziale”, ha finito per parametrare la sua decisione”¹⁹⁷.

Alla luce dei diversi orientamenti della Corte di Cassazione, con ordinanza del 9 maggio 2013 n. 909, è stata rimessa alle Sezioni Unite la questione in ordine a “quali siano i presupposti di applicabilità degli artt. 317 e 319 quater c.p. (come rispettivamente sostituito ed introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione”) e quali gli elementi di distinzione delle relative fattispecie incriminatrici”.

Con sentenza del 24 ottobre 2013 la Suprema Corte ha adottato la seguente soluzione: “la fattispecie di induzione indebita di cui all'art. 319 quater c.p. è caratterizzata da una condotta di pressione non irresistibile da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, che lascia al destinatario della stessa un margine significativo di autodeterminazione e si coniuga con il perseguimento di un suo indebito vantaggio. Nella concussione di cui all'art. 317 c.p., invece, si è in presenza di una condotta del pubblico ufficiale che limita radicalmente la libertà di autodeterminazione del destinatario” (informazione provvisoria).

Valutazioni conclusive

¹⁹⁷ Cass. Pen. Sez. VI n. 11794/2013, imputato Melfi.



Ciò posto, ritiene il Tribunale che il fatto commesso da Berlusconi debba essere correttamente qualificato come concussione per costrizione, proprio alla luce dei parametri interpretativi come sopra delineati dalla giurisprudenza di legittimità e sulla scorta della attenta disamina di quanto accaduto in concreto la notte del 27-28 maggio 2010.

Invero, secondo il Tribunale, a qualunque delle opzioni esegetiche si voglia aderire, il fatto ascritto all'imputato rientra nella fattispecie di cui all'art. 317 c.p., nuova formulazione, che ricalca in toto la precedente disposizione per quanto riguarda il pubblico ufficiale, come nel caso che ci occupa.

Anche per tale motivo è stata, dunque, disattesa la proposta avanzata dalla difesa di rinviare la pronuncia della sentenza, fino alla decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Ripercorrendo i criteri esegetici sopra illustrati, nel caso in cui si ponga l'accento sull'intensità della pressione psichica esercitata dal pubblico ufficiale, ricorre la costrizione del soggetto passivo, allorquando la coartazione si presenti tale da limitare la libera determinazione della vittima.

Orbene, nel caso che ci occupa, deve evidenziarsi che l'imputato ha assunto l'iniziativa di telefonare in piena notte presso l'abitazione del Capo di Gabinetto del Questore di Milano, per chiedergli di *affidare* El Mahroug Karima, soggetto minorenni, al consigliere regionale Minetti Nicole che lo stesso Berlusconi aveva già contattato ed inviato appositamente in Questura per prendere in consegna la ragazza.

L'orario notturno è circostanza oggettiva che, già di per sé, è indicativa della particolarità e dell'urgenza della richiesta avanzata personalmente dal Presidente del Consiglio in carica, il quale non dava alcuna alternativa al dott. Ostuni, come è stato peraltro bene inteso da quest'ultimo, per il complesso delle considerazioni già sopra svolte¹⁹⁸.

Il fatto che Berlusconi abbia segnalato una presunta parentela di El Mahroug Karima con il Presidente Mubarak, lungi dal fare ritenere che l'imputato abbia così esercitato sul dott. Ostuni un'opera di suggestione o di persuasione blanda, è – al contrario – indice sintomatico della forte coazione psicologica patita dal Capo di Gabinetto, in quanto si trattava di una circostanza macroscopicamente non veritiera di cui Berlusconi era perfettamente consapevole.

¹⁹⁸ V. paragrafo "La ricostruzione della vicenda alla luce del materiale probatorio illustrato".



Inoltre, lo stesso dott. Ostuni, pur informato pressoché immediatamente dell'assenza di un qualsiasi rapporto di parentela con il Presidente egiziano, ribadiva insistentemente alla dott.ssa Iafrate di consegnare *comunque* la minore a Minetti Nicole, riaffermando le disposizioni date dal Presidente del Consiglio, al quale aveva già assicurato che avrebbe provveduto a rilasciare la ragazza.

Lo stesso non comunicava neppure all'imputato quanto appreso dalla Iafrate circa l'assenza di parentela con il Presidente Mubarak, in quanto era perfettamente conscio del fatto che si trattava di una *frottola* del tutto insignificante rispetto al risultato avuto di mira da Berlusconi, che non era affatto di evitare un incidente diplomatico, bensì quello di fare uscire al più presto la ragazza dagli uffici della Questura.

La richiesta proveniva, inoltre, dal Presidente del Consiglio dei Ministri in persona, ossia da una delle più alte cariche istituzionali dello Stato. Tale circostanza era di per sé oggettivamente idonea a condizionare gravemente la libertà morale del soggetto passivo, tanto da costringerlo a dare disposizioni alla dott.ssa Iafrate di consegnare la minore alla Minetti, nonostante le diverse direttive impartite dal pubblico ministero dott.ssa Fiorillo, pur nella piena consapevolezza dell'assenza di potenziali incidenti diplomatici che avrebbero, peraltro, dovuto essere gestiti in tutt'altro modo, nel caso di accertata parentela con un Capo di Stato. E ciò in aperto contrasto con l'esigenza di tutelare gli interessi della giovane minorenni.

In altri termini, la manifestazione esteriore della condotta del Capo di Gabinetto rivela un palese timore del soggetto passivo, derivante dall'indebita richiesta avanzata da Berlusconi, tanto da non potere sottrarsi, anche solo al fine di evitare eventuali ripercussioni negative sul suo futuro professionale, in virtù dei rapporti gerarchici intercorrenti tra i protagonisti e dei ruoli dagli stessi rivestiti.

Secondo il secondo filone giurisprudenziale sopra esposto, la costrizione si identifica nella sola minaccia, esplicita od implicita, di un male ingiusto. Ogni altra prospettiva di danno rientrerebbe, invece, nell'induzione, atteso che pare ragionevole punire il soggetto passivo che aderisce alla violazione di legge per un proprio tornaconto personale.

Nel caso che ci occupa, deve però escludersi che il dott. Ostuni avesse una qualche convenienza personale ad affidare la minore a Minetti Nicole.

Tale evenienza non avrebbe, infatti, procurato alcun beneficio personale al Capo di Gabinetto il quale ha aderito alla richiesta avanzata dall'imputato, al solo di fine di



scongiurare il potenziale pericolo di subire pregiudizi in ambito lavorativo, nel caso non avesse adempiuto alla pretesa di Berlusconi.

Le circostanze e le modalità dell'azione sono, infatti, indicative della prospettazione implicita da parte dell'imputato di un male ingiusto, atteso che non vi era alcun altro motivo di rilasciare la ragazza, una volta accertata l'assenza di parentela con il Presidente Mubarak.

Deve, infatti, ritenersi che il reciproco rapporto di supremazia e di subordinazione, con il correlativo potere di impartire ordini e di assoggettare a controllo l'operato del subordinato, derivante dalle cariche istituzionali rispettivamente rivestite da Berlusconi ed Ostuni, fosse idoneo ad incutere nel soggetto passivo il fondato e concreto timore di patire un danno ingiusto.

In altri termini, l'enorme sproporzione dei rapporti di potere in essere tra l'imputato ed il soggetto passivo è indicativa, nel caso di specie, dell'irresistibile pressione esercitata dal primo sul secondo, tanto da indurre Ostuni ad informare, pressoché immediatamente, il Questore dott. Indolfi, suo diretto superiore nella catena di comando, dell'ordine impartitogli ricevendone la conferma di procedere *"nel modo più regolare possibile"*.

In definitiva, il dott. Ostuni si è sottomesso alla volontà di Berlusconi, senza avere di mira alcun risultato a lui favorevole, ma al solo fine di evitare un possibile detrimento.

L'assenza di qualsiasi vantaggio del destinatario della pretesa nell'aderire alla richiesta illecita, criterio interpretativo su cui poggia il terzo filone giurisprudenziale c.d. intermedio, è la riprova della corretta qualificazione del fatto come costrizione.

Infatti, nell'induzione la vittima trae essa stessa, direttamente, un vantaggio indebito, atteso che il pubblico ufficiale pone la dazione o la promessa come condizione per non compiere un atto doveroso o per compiere un atto discrezionale con effetti favorevoli per l'interessato. In tali casi il soggetto passivo aderisce alla richiesta del pubblico ufficiale, avendo di mira l'effetto a sé favorevole che ne deriva, tanto che il vantaggio indebito diventa, in definitiva, la ragione principale o prevalente della propria adesione.

Nel caso di concussione per costrizione, invece, la vittima non trae alcun vantaggio indebito nell'aderire alla richiesta del pubblico ufficiale, ma si determina a dare o promettere esclusivamente per evitare un pregiudizio, come nel caso che ci occupa.

Deve conclusivamente osservarsi che ricorrono tutti gli elementi costitutivi del delitto di concussione per costrizione.



Berlusconi, abusando della propria qualità di Presidente del Consiglio dei Ministri, ha costretto Pietro Ostuni a dare disposizioni ai funzionari della Questura di Milano di rilasciare El Mahroug Karima, affidandola a Minetti Nicole.

La Suprema Corte ha avuto modo di affermare che, “come è noto, l’elemento materiale della concussione – qualora si manifesti come un mero “abuso della qualità” del soggetto investito di pubbliche funzioni o servizio – non postula che l’atto intimidatorio rifletta la specifica competenza dell’agente bensì è sufficiente che la vittima percepisca come “probabile” o anche solo come “possibile” un’estrinsecazione funzionale dei poteri del pubblico ufficiale non favorevole ai propri interessi e, per tal motivo, si senta costretto o indotto a dare o promettere l’utilità richiesta. Mentre, per la configurazione delle concussione mediante abuso “dei poteri” il riferimento normativo è alle ipotesi di condotte rientranti nella competenza tipica del pubblico ufficiale e o dell’incaricato di un pubblico servizio, quali manifestazioni delle sue potestà funzionali per scopo diverso da quello per il quale sia stato investito (...). Allorchè l’induzione o la costrizione trovino la propria causa nell’abuso delle “qualità” la norma (...) si riferisce alle ipotesi di condotte che, indipendentemente dalle competenze proprie del soggetto, consentano una strumentalizzazione della posizione di preminenza ricoperta dal medesimo rispetto al privato. Privato che, percepita la posizione di “soggezione” o anche solo “persuasivo” della spendita della qualità, è indotto a dare o promettere utilità al soggetto agente”¹⁹⁹.

I fatti di costrizione che si sostanziano in un concreto uso del “potere” si configurano perciò come casi di compimento di atti rientranti nella competenza tipica del pubblico ufficiale, mentre quelli che rientrano nello sfruttamento della “qualità” non sono, invece, direttamente collegati all’adozione di specifici ed individuati atti del proprio ufficio.

In altri termini, “qualora l’ipotesi accusatoria sia “l’abuso della qualità” rivestita dal soggetto non è necessario ai fini della configurabilità del reato che l’atto intimidatorio rifletta la specifica competenza del soggetto attivo, essendo sufficiente che la qualità soggettiva del pubblico ufficiale lo agevoli o lo renda credibile e idoneo a costringere o indurre il soggetto passivo all’indebita promessa od alla dazione di denaro o di altra utilità (in tal senso Sez. VI, 7 febbraio 1995, dep. 19 aprile 1995, n. 4161)”²⁰⁰.

¹⁹⁹ Cass. Pen. Sez. VI n. 24272/09; conforme Sez. VI n. 45034 del 9.7.2010, n. 15742 del 2003.

²⁰⁰ V. Cassazione citata.



Ciò posto, nel caso che ci occupa, risulta provato che Estorelli Giuseppe telefonò al dott. Ostuni, rappresentandogli che gli passava il Presidente del Consiglio dei Ministri. In tal modo, Berlusconi, enunciando la propria qualità parlando al telefono con il Capo di Gabinetto, ne ha fatto uso, con l'implicito riferimento ai pregnanti poteri che discendono dalla qualità di Presidente del Consiglio.

L'imputato ha chiesto, infatti, al dott. Ostuni di rilasciare la ragazza, rappresentando falsamente un proprio interessamento di carattere istituzionale e, dunque, senza che ciò fosse giustificato in alcun modo dall'assolvimento dei propri compiti, attesa la palese falsità dell'asserita parentela della giovane con il Presidente Mubarak.

Invero, l'imputato, manifestamente a conoscenza della minore età di El Mahroug Karima, come emerge dal termine *affido* impiegato nel colloquio con il Capo di Gabinetto, aveva invece un interesse personale ad allontanare la ragazza dagli uffici della Questura al più presto.

Già da qualche mese la minore frequentava, infatti, la privata dimora di Berlusconi ad Arcore, dove aveva assistito e partecipato attivamente ad atti sessuali a pagamento, come verrà di seguito illustrato.

Il rilascio della minore rispondeva quindi ad esigenze dell'imputato di natura prettamente personale, da individuare nella sua preoccupazione di una divulgazione all'esterno da parte della giovane del tenore delle serate e della commissione di fatti di reato, come si dirà nella parte relativa al capo B dell'imputazione. Il timore dell'imputato era peraltro fondato, atteso che El Mahroug Karima si era, effettivamente, confidata con l'assistente Cafaro, raccontandogli che "Silvio" l'avrebbe aiutata nella pratica di regolarizzazione della sua posizione sul territorio nazionale e che aveva partecipato a delle feste presso la residenza del Premier, durante le quali le ragazze si spogliavano in un contesto da lei chiamato "*bunga, bunga*"²⁰¹.

L'interessamento dell'imputato era dettato dalla necessità di natura esclusivamente personale di sottrarre al più presto la giovane dalla sfera di controllo della pubblica autorità. Ciò concretizza un uso strumentale della propria qualità, poiché Berlusconi, senza che ciò fosse richiesto dall'adempimento di compiti istituzionali e per tale motivo abusivamente, ha utilizzato la propria carica e quindi la propria posizione di preminenza nella gerarchia istituzionale, onde costringere il Capo di Gabinetto a consegnare senza indugio El Mahroug Karima a Minetti Nicole. Il dott. Ostuni ha percepito

²⁰¹ V. il paragrafo "L'intervento in Corso Buenos Aires".

immediatamente la posizione di soggezione, tanto da ottemperare, nei modi sopra illustrati, all'indebita richiesta. Si e' così configurato l'abuso della qualità come causa efficiente della costrizione.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, alla luce dell'istruttoria dibattimentale e delle considerazioni svolte, deve dunque essere esclusa la natura ministeriale del delitto addebitato all'imputato.

Come è noto, l'art. 96 della Costituzione stabilisce che *“il Presidente del Consiglio dei Ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale”*.

Come chiarito dalla Suprema Corte, la natura ministeriale del reato deriva, perciò, dalla concomitanza di due circostanze: la qualifica soggettiva dell'autore del reato nel momento in cui questo è commesso e il rapporto di connessione tra la condotta integratrice dell'illecito e le funzioni esercitate²⁰².

Certamente l'imputato rivestiva la qualifica soggettiva enunciata dall'art. 96 Cost., in quanto ricopriva al momento della commissione del reato la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri e, dunque, egli era investito delle funzioni di governo previste dalla Costituzione, dalle leggi e dai regolamenti.

Tuttavia, in relazione al secondo elemento qualificante sopra richiamato, non vi era alcun rapporto di connessione tra la condotta integratrice dell'illecito e le funzioni esercitate da Berlusconi.

Deve rilevarsi, innanzitutto, come precisato dalla Suprema Corte, che tale rapporto non può essere equiparato ad un nesso di mera occasionalità con l'esercizio delle funzioni, né quel rapporto può essere arricchito da ulteriori elementi qualificanti²⁰³. Piuttosto, il rapporto di strumentale connessione “sussiste tutte le volte in cui l'atto o la condotta siano comunque riferibili alla competenza funzionale del soggetto”²⁰⁴.

²⁰² V. Cass. Pen. sez. VI n. 8854 del 20.5.1998.

²⁰³ V. Cass. Sez. Un. n. 14 del 20.7.1994 secondo cui, « così come il nesso di mera occasionalità con l'esercizio delle funzioni non può essere equiparato ad un rapporto di oggettiva connessione, altrettanto arbitrario sarebbe arricchire quel rapporto di ulteriori elementi qualificanti, come l'abuso dei poteri o delle funzioni, o la violazione dei doveri di ufficio, non richiesti dalla legge, né suggeriti da una corretta interpretazione”, come pare abbia voluto fare la difesa.

²⁰⁴ V. Cass. da ultimo citata.

Orbene è di tutta evidenza che il fatto attribuito all'imputato, così come analiticamente ricostruito, non è in alcun modo ancorato, o anche solo collegato, all'esercizio delle prerogative istituzionali e funzionali proprie del Presidente del Consiglio dei Ministri, avuto riguardo alle modalità della condotta, al movente dell'azione ed alla sussistenza dell'aggravante contestata di aver commesso il fatto al fine di occultare il delitto di prostituzione minorile e di assicurarsi per esso l'impunità e, comunque, di tutelare la sua immagine di uomo pubblico, argomento che verrà trattato in seguito²⁰⁵.

CAPO B

Le vicende di El Mahroug Karima di interesse in relazione ai fatti per cui si procede

Le condizioni di vita della minore prima del suo arrivo a Milano

La giovane nata in Marocco il 1° novembre 1992 ha avuto un'adolescenza travagliata. La stessa abbandonava la casa familiare attorno all'età di 13-14 anni ed il 5 marzo 2007 denunciava il padre per maltrattamenti, rappresentando la difficile situazione economica della famiglia e le pretese divergenze culturali.

Il 23 aprile 2007, all'età di appena quindici anni veniva denunciata in stato di libertà il per il furto di un telefono cellulare ed il 16 settembre 2007 per il furto di una borsa. Nello stesso anno, il dirigente scolastico dell'Istituto professionale Trimarchi frequentato dalla ragazzina chiedeva l'intervento dell'autorità, in relazione a due segni di percosse che la stessa aveva mostrato alle insegnanti, dicendo loro che le erano stati procurati dal padre. Il 3 aprile 2007 il Tribunale per i Minorenni di Messina dichiarava non luogo a provvedere, attese le dichiarazioni non veritiere della El Mahroug²⁰⁶.

Il 15 novembre 2007, di comune accordo con la famiglia di origine²⁰⁷, la giovane entrava per un periodo temporaneo nella casa di accoglienza Nazaret; appena un mese dopo, il 23 dicembre 2007, se ne allontanava.

Da quel momento, El Mahroug Karima continuava a fuggire dalle comunità in cui veniva collocata, rientrando presso l'abitazione familiare soltanto per brevi periodi²⁰⁸.

²⁰⁵ V. di seguito il Capo B.

²⁰⁶ V. relativo decreto sub faldone 8/19P fogliazione 731/F8P

²⁰⁷ V. relazione del consultorio familiare di Taormina in data 15.11.2007 sub dalfone 8/19P fogliazione 6/F8P.



In particolare, con nota del 7 gennaio 2008, i carabinieri della Stazione di Badolato segnalavano di avere rintracciato la minore in data 28 dicembre 2007 e che la stessa *“era solita trascorrere buona parte della notte in locali frequentati esclusivamente da avventori maschi”*²⁰⁹. In quel periodo la giovane veniva collocata temporaneamente presso la comunità Mondo X di Badolato e, dopo l’istruttoria effettuata dal giudice onorario²¹⁰, il Tribunale per i Minori di Messina disponeva l’affidamento di El Mahroug Karima al Servizio Sociale, perché provvedesse al suo inserimento in comunità²¹¹.

Nella relazione sulla minore del 17.6.2008, effettuata a cura di personale dell’Azienda Sanitaria di Catanzaro, consultorio familiare di Badolato, si legge che *“al momento dell’arrivo a Badolato, da un’attenta valutazione risultava che nella minore fosse in atto un disturbo psicotico oltre ad una serie di disagi psichici correlati”*²¹²; *“allo stato odierno la minore viene assegnata al padre con il quale ella ha una forte conflittualità, va ricordato che ella lo ha segnalato come maltrattante, ma di tali affermazioni non ne abbiamo rispondenza. A nostro parere va inoltre indagato se tali maltrattamenti sono da definirsi modalità educative “rigide” in una minore con scarsa tolleranza alle regole o una difficoltà del padre nei momenti di scarsa capacità di gestione della figlia o ancora altro”*²¹³.

In particolare, la psicologa dott.ssa Napoli Maria Teresa spiegava che El Mahroug Karima risultava essere una minore *“adultizzata”*, con una marcata tendenza alla fantasticheria autistica e con una fluttuazione del tono dell’umore: *“ella tende ad evitare le relazioni interpersonali impegnative in quanto teme i coinvolgimenti emotivi profondi e, piuttosto, tende ad essere manipolativa nella relazione, poiché viene vissuta con sospetto e diffidenza”*; *“gli ultimi colloqui psicologici e la supervisione dell’attività svolta dalla comunità rileva un lavoro interiore di Karima, che la sta conducendo a ridurre le fughe autistiche a favore di una più serena visione della propria interiorità*

²⁰⁸ V. annotazione riassuntiva del dott. Renato Panvino acquisita all’udienza del 12.11.2012 nonché tabella “accertamenti su interrogazioni a sistema d’indagine su Karima El Mahroug” sub faldone n. 8/19 fogliatura del Tribunale 262/F 8P.


²⁰⁹ V. allegato 8 all’annotazione di polizia giudiziaria del dott. Renato Panvino acquisita all’udienza del 12.11.2012 nonché fogliatura 15/F8P sub faldone 8/19P.

²¹⁰ V. fascicolo fogliatura 48/F8P ss. sub faldone 8/19P.

²¹¹ V. decreto in data 11.11.2008, fogliatura 61/F8P sub faldone 8/19P.

²¹² Nel test MMPI-2, fogliatura 80411, si legge che *“...è in atto un disturbo psicotico caratterizzato da difficoltà di controllo sulla sfera delle pulsioni con la conseguente alterazione della mobilità dei nessi associativi”*.

²¹³ V. allegato 10 acquisito all’udienza citata.



che lei ha sempre cercato di camuffare, tentando di proporre una Karima “dura, forte, e capace di tutto”²¹⁴.

Il 23 ottobre 2008 la minore veniva nuovamente denunciata per furto di un borsellino e, al momento del suo rintraccio, avvenuto nel mese di novembre 2008, veniva collocata presso la comunità il “Grillo Parlante”, avente sede a Messina, da cui fuggiva a più riprese (il 16 ed il 20 gennaio 2009) *“dopo aver creato dinamiche destabilizzanti nei confronti di altre ospiti più piccole (la comunità ha riferito che aveva simulato un rapporto orale davanti a due bambine di 5 e 9 anni, stimolando poi con domande maliziose curiosità sessuali inappropriate all’età delle piccole”²¹⁵.*

Stilo Maria, responsabile della comunità da ultimo citata, ha ricordato di avere avuto ospite dell’istituto El Mahroug Karima da novembre 2008 a gennaio 2009.

La ragazza le riferiva di non volere rimanere in famiglia a causa di un’accesa conflittualità con il padre rigido che non le consentiva di vivere come desiderava; lamentava anche di non accettare la condizione di povertà della famiglia di origine.


La teste ha segnalato che, in quei due mesi di permanenza, la minore aveva avuto delle difficoltà in seno alla struttura, in quanto non si adattava alle regole dell’istituto, uscendo senza autorizzazione e mancando anche per l’intera giornata, senza comunicare dove si recava.

Inoltre, la stessa creava problemi con gli altri utenti, in quanto era una ragazzina molto adultizzata, con modalità comportamentali incompatibili rispetto alle esigenze delle bambine più piccole. Infatti, la teste ha dichiarato che, in presenza delle altre ragazze, aveva tenuto comportamenti eccentrici ed egocentrici, mimando rapporti orali di fronte alle ragazze più grandi e ponendo domande maliziose alle bambine piccole, con la conseguenza di creare loro disagio.

Stilo Maria ha descritto la minore come una ragazzina nella fase di *“onnipotenza adolescenziale”*, un po’ eccessiva ed egocentrica, così come tante altre.

²¹⁴ V. altresì la deposizione conforme resa da Napoli Maria Teresa all’udienza del 19.11.2012. La teste ha precisato che El Mahroug era un’adolescente molto sofferente che attivava un meccanismo di fuga dalla realtà rifugiandosi in un mondo immaginario più bello, meccanismo sano che viene usualmente utilizzato dai bambini. La teste ha spiegato che, secondo la sua valutazione, la bambina non era semplicemente bugiarda, ma raccontava a tratti alcune cose non vere come conseguenza della sua fuga dalla sofferenza.

²¹⁵ V. p. 2 del provvedimento emesso in data 10.8.2010 dal Tribunale per i Minorenni di Milano sub faldone 8/19P, fogliazione 557/F8P ss. e, in particolare fogliazione del Tribunale 625/F8P nonché comunicazione del 20.1.2009 della responsabile della comunità dott.ssa Stilo fogliazione 703/F8P; v. altresì deposizione resa dalla responsabile della comunità Stilo Maria all’udienza del 3.12.2012.



Il 19 gennaio 2009 la ragazza si presentava spontaneamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori per denunciare la responsabile della comunità Stilo Maria. A tale proposito, l'ufficiale di polizia giudiziaria, Miano Armando, ha dichiarato che El Mahroug Karima, già conosciuta per essere stata denunciata in relazione ad un furto di portafogli il 23.10.2008, lamentava di non potere fumare all'interno della comunità e di dovere rispettare gli orari di uscita e di rientro dell'istituto. Il teste ha, inoltre, riferito di avere conosciuto la famiglia di origine, composta da persone semplici ma presenti nell'educazione dei figli, che gli avevano chiesto un aiuto per riuscire a contenere la figlia minore Karima, in quanto la giovane non rispettava gli orari di rientro a casa, frequentava brutte compagnie e si vestiva in modo succinto²¹⁶. Con provvedimento in data 27.1.2009, il Tribunale per i Minorenni di Messina confermava l'affidamento di El Mahroug Karima al Servizio Sociale con il compito di provvedere, tra l'altro, al collocamento etero – familiare della minore, individuando un nucleo familiare idoneo.


Il 18 febbraio 2009 la giovane veniva inserita nella comunità La Glicine CRS di Messina, ma se ne allontanava a più riprese. In particolare, il 19 marzo veniva rintracciata dalla Polizia Stradale dei Giardini di Naxos e riconsegnata al padre²¹⁷. In quel periodo la minore era stata ospitata da Fragata Ester, all'epoca titolare di un centro benessere sito a Messina ed oggi imputata per induzione e sfruttamento della prostituzione minorile ai danni di El Mahroug Karima.

Sentita in udienza come testimone assistito ex art. 210 c.p.p., Fragata Ester ha dichiarato che El Mahroug le era stata presentata nel febbraio dell'anno 2009 da un suo amico, Passione Andrea Ilario, titolare del bar Cavallino, il quale si occupava anche di pubbliche relazioni nei locali notturni. Passione Andrea, infatti, essendo a conoscenza della sua esigenza di assumere una segretaria-receptionist nel suo centro, le aveva proposto di valutare l'idoneità di una ragazza che si era presentata nel suo esercizio in cerca di un lavoro.

Durante il primo colloquio, El Mahroug Karima le disse di avere sedici anni e di avere appunto bisogno di lavorare. Le raccontò che faceva parte di una famiglia numerosa e che aveva un padre padrone che la malmenava e la soggiogava. Decise quindi di ospitarla perché le faceva pena e si sentiva moralmente obbligata a darle un tetto.

²¹⁶ V. altresì annotazione di pg redatta da Miano Armando acquisita all'udienza del 31.10.2012.

²¹⁷ V. verbale di affidamento redatto in data 19.3.2009 sub faldone 8/19 fogliazione 99/F8P



In seguito, la minore aveva approfondito il racconto sulla sua situazione familiare, con particolari sempre più dettagliati. Le raccontò che doveva essere data in sposa ad una persona molto più grande di lei, che il padre non voleva che lei diventasse cattolica e che le aveva addirittura sequestrato i documenti di identità.

Fragata ha aggiunto che la minore le disse di essere parente di Mubarak, qualificandolo come una persona importante, ma non associò subito quel nome al capo di Stato egiziano. Solo in seguito le chiese per quale motivo, avendo una parentela così importante, non si facesse aiutare da Mubarak e la ragazza rispose che, al momento, doveva solo sottrarsi al padre che la maltrattava. Ritiene il Tribunale che la teste sia del tutto inattendibile sul punto, atteso che è del tutto inverosimile che una ragazza marocchina di sedici anni, scappata di casa ed in cerca di ospitalità, si inventasse una parentela con il Presidente egiziano.

La Fragata ha riferito di avere poi chiesto ripetutamente di parlare con la madre della giovane, senza riuscirci perché quest'ultima fece di tutto per impedirglielo, adducendo varie scuse.


La teste ha precisato di avere ospitato El Mahroug Karima per circa una settimana - dieci giorni, finché un giorno sparì e con lei le chiavi del negozio ed alcuni oggetti che erano stati da lei riposti in un cassetto, tra cui un gioiello del valore di 3.000 euro, per cui la sospettò del furto. Grazie all'intermediazione del suo amico Passione ancora in contatto con la ragazza riuscì a rientrare in possesso delle sole chiavi del negozio.

Quando la incontrò per caso, pretese la restituzione del gioiello, minacciando di denunciarla. In quel frangente El Mahroug Karima la insultò e si arrabbiò molto, al punto che la teste chiese l'intervento di una volante del commissariato. In modo del tutto inaspettato la giovane la denunciò per sfruttamento della prostituzione.

A precisa domanda, Fragata Ester ha riferito di non avere contattato i servizi sociali o le forze dell'ordine, nonostante fosse di fronte ad una minore scappata di casa, essendosi preoccupata soltanto di aiutarla, fornendole un alloggio.

Le dichiarazioni rese dalla testimone in procedimento connesso sulle circostanze e modalità del breve periodo di permanenza della minore presso il centro estetico hanno trovato riscontro nelle concordi dichiarazioni rese da Di Bernardo Roberto, amico della Fragata con la quale aveva, all'epoca, intrattenuto una relazione sentimentale²¹⁸.

²¹⁸ V. deposizione rese all'udienza del 19.10.2012.



Dopo il definitivo allontanamento dalla comunità Le Glicine avvenuto il 22 maggio 2009, nell'estate dello stesso anno, El Mahroug Karima venne ospitata da Randazzo Grazia e suo figlio Pennuto Sergio detto il Corsaro²¹⁹.

Quest'ultimo ha dichiarato di avere conosciuto la giovane in un locale di Catania nel mese di luglio del 2009. Lo stesso si era accorto della difficoltà in cui la stessa si trovava, in quanto attorniata da persone adulte che le facevano bere alcolici. L'aveva allora portata a casa sua, sita ai Giardini di Naxos, aiutandola dal momento che era priva di denaro ed in condizioni igieniche precarie.

Inizialmente, la giovane gli aveva detto di avere 25 anni e di essere egiziana, confessandogli poi di essere minore d'età e di origine marocchina. Aveva aggiunto di essere scappata di casa perché il padre la maltrattava, facendogli vedere una cicatrice sulla testa.

Il teste ha precisato di averla ospitata presso la propria abitazione, provvedendo al suo sostentamento, fino all'inverno 2009 e di avere appreso solo in seguito che la stessa se ne era andata a Milano.

Randazzo Grazia ha confermato in udienza di avere conosciuto El Mahroug Karima nell'estate del 2009.


Ha narrato, in modo conforme, a Pennuto Sergio che suo figlio l'aveva incontrata in discoteca e l'aveva ospitata a casa, in quanto priva di denaro ed in difficoltà.

Inizialmente la ragazza le disse di essere egiziana e di avere 24 anni; poi le confessò di essere minorenni e le raccontò la storia dei suoi genitori, facendole vedere una cicatrice al capo procuratale, a suo dire, dal padre.

La teste ha precisato di avere chiesto alla ragazza di allontanarsi dalla sua abitazione quando aveva saputo della sua minore età, dicendole che non poteva restare e che avrebbe dovuto rivolgersi ai servizi sociali. Solo in seguito aveva appreso che El Mahroug Karima si era trasferita a Milano.

Nell'estate dello stesso anno, precisamente nel mese di settembre 2009, El Mahroug Karima partecipò alla manifestazione "Una ragazza per il cinema" organizzata da Lo

²¹⁹ V. trascrizione delle dichiarazioni testimoniali rese da Pennuto Sergio all'udienza del 4.5.2012 nell'ambito del processo a carico di Mora Dario + altri, acquisita su accordo delle parti all'udienza del 5.11.2012, nonché deposizione resa all'udienza del 19.11.2012.



Presti Antonino, alla quale potevano prendere parte ragazze italiane e straniere dai 15 ai 25 anni²²⁰.

Dopo alcune selezioni provinciali e regionali, peraltro non obbligatorie, la finale nazionale si svolse in Sicilia a Sant' Alessio Siculo.

Sentito come teste, il Lo Presti ha riferito che il concorso di bellezza è un trampolino di lancio nel mondo dello spettacolo, mentre i premi in sé sono irrisonanti e che la giuria dell'edizione dell'anno 2009 fu presieduta da Fede Emilio.

El Mahroug Karima dimostrava di essere più grande rispetto ai sedici anni dichiarati al momento della registrazione, compilando la scheda di partecipazione con il nome di Ruby Heyek, nata il 1° novembre 1992²²¹.

Durante le selezioni El Mahroug Karima raccontò di essere una ragazza egiziana, senza genitori, con una vita disagiata, tanto da commuovere tutti. In particolare, Fede Emilio disse esplicitamente di esserne rimasto colpito²²².

Grasso Giovanni, nella sua qualità di socio della società Caramella s.r.l. che si occupa di riprese cinematografiche, organizzazione di eventi e congressi, ha dichiarato di avere coordinato le riprese della manifestazione in questione.

In merito alla partecipazione di El Mahroug, il teste ha precisato che la ragazza raccontò di essere egiziana e di voler fare da grande il carabiniere. Inoltre, concordemente a quanto dichiarato dal teste Lo Presti, ha riferito che Fede Emilio parlò sul palco della El Mahroug, definendola una ragazza di 14 anni che aveva attirato la sua attenzione²²³.

Anche Zangari Claudio, collaboratore e nipote di Grasso Giovanni, che aveva affiancato i fotografi ufficiali durante la manifestazione, ha ricordato la presenza di El Mahroug Karima al concorso. Ha precisato inoltre che, l'ultimo giorno, la ragazza parlò alla

²²⁰ V. regolamento del concorso di bellezza fogliazione 163/F8P sub faldone 8/19P.

²²¹ V. relativa scheda fogliazione 166/F8P nel faldone citato, nonché all. 32 prodotto dalla difesa.

²²² V. p. 142 della trascrizione del verbale d'udienza del 9.3.2013: "PM- lei sa se dopo questo racconto, che la minore fece della sua vita, ci sia stato un intervento di Fede sul punto? Cioè se Fede abbia detto qualcosa pubblicamente, al suo festival? Tenga presente che abbiamo il DVD con tutte le immagini. Teste Lo Presti: sì, sì infatti. Lui disse che, siccome aveva esaminato queste cento ragazze, perché ognuna di loro, non è che la giuria dura tanto, è un minuto, un passaggio, dicendo loro, cosa vuole fare da grande, da piccola, e lui disse: "Mi ha commosso una ragazza, ha commosso tutti una ragazza, non mi ricordo...egiziana. PM: disse anche l'età? Teste Lo Presti: no, no, non mi ricordo, credo...non mi ricordo, non mi ricordo. PM: si ricorda? Cioè, il dottor Fede sapeva, tenga presente che abbiamo il filmato, sapeva l'età della minore? Teste Lo Presti: eh, credo di sì, perché loro hanno schede, nella giuria vedono, quindi credo di sì".

²²³ V. p. 1301 131 della trascrizione del verbale d'udienza del 9.3.2013.

giuria tecnica delle sue vicende personali, mettendosi a piangere²²⁴; nel corso della serata Fede raccontò sul palco l'episodio che l'aveva particolarmente colpito, facendo presente di volere aiutare la giovane.

La circostanza che Fede Emilio abbia fatto espresso riferimento ad una ragazza egiziana minorenni durante la finale della manifestazione risulta, peraltro, documentalmente provata dalla visione delle riprese riversate nei DVD e CD acquisiti in atti²²⁵.

Il video ritrae, infatti, il predetto che sul palco pronuncia la seguente frase: "*sottolineo c'era una ragazza di tredici anni se non sbaglio egiziana, mi sono commosso, ho solidarizzato, ma non soltanto a parole perché poi bisogna seguire con i fatti*".

Nonostante Fede Emilio, sentito ai sensi dell'art. 210 c.p.p., abbia asserito di non collegare El Mahroug Karima alla ragazza tredicenne egiziana alla quale si era riferito nel corso della manifestazione, deve ritenersi provato, sulla scorta delle deposizioni rese da Lo Presti, da Zangari e da Grasso, concordanti tra loro, che l'imputato in procedimento connesso abbia conosciuto El Mahroug Karima durante il concorso di bellezza in questione e che la stessa abbia particolarmente attirato la sua attenzione, tanto da offrirsi di aiutarla, affermando pubblicamente "*poi bisogna seguire con i fatti*". Giova, inoltre, evidenziare che El Mahroug Karima fu la sola partecipante ad indicare di essere egiziana e minore d'età nella scheda di partecipazione al concorso. Tale circostanza collega in modo inconfutabile il riferimento di Fede proprio alla suddetta, atteso che le altre partecipanti straniere provenivano dai paesi dell'est europeo (quali Moldavia, Romania, Russia), ad esclusione della vincitrice del concorso che era brasiliana²²⁶.

Il suo arrivo nel capoluogo lombardo

²²⁴ V. p. 119 e 120 trascrizione del verbale d'udienza del 9.3.2013: "*cosa raccontò Ruby, raccontò qualcosa alla giuria, Ruby? Teste Zangari: sì, ma non ricordo preciso, io ricordo semplicemente che ha raccontato qualcosa della sua vita privata, e ha pianto. PM: quindi fece riferimento alla sua vita privata e ha pianto? Teste Zangari: sì. PM: c'era il dott. Fede, in quel momento, nella giuria? Teste Zangari: sì*" e ancora p. 122 e 123: "*Teste Zangari: sì, un altro giorno, giorni dopo. Ed è in quell'occasione che lo rivedevo, quando la cosiddetta Ruby dichiarò di...cioè pianse, per una situazione che aveva, aveva spiegato la sua situazione. Questo il pomeriggio, poi la sera il signor Fede raccontò in minima parte questo episodio sul palco. Però, al contrario di quanto dissi (in sede di indagini – ndr.), non c'erano entrambi sul palco, ma c'era solamente il dottor Fede che lo raccontava al pubblico insieme ai presentatori. Tutto qua. (...) PM: ma nel narrare queste vicende, il dottor Fede faceva riferimento a Ruby? Teste Zangari: credo di sì, perché a lei si riferiva*".

²²⁵ V. supporti informatici contenenti video e foto della manifestazione sub faldone n. 14/19P.

²²⁶ V. le schede di concorso delle partecipanti sub faldone 8P/19P fogliatura p. 162 ss. e, in particolare, p. 166, 190, 199, 200, 228, 234, 236 e 242

Dopo avere partecipato al concorso di bellezza, El Mahroug Karima giugueva a Milano, così come riscontrato da alcune testimonianze.

In particolare, si apprende dal racconto di El Mahroug Karima che nell'autunno – inverno del 2009²²⁷ la stessa prendeva il treno per Milano dove andava ad abitare, a suo dire, assieme a tale Simona detta Loca, una ragazza straniera di 33 anni che aveva conosciuto in Sicilia.

L'amica le aveva proposto subito di prostituirsi, facendo insieme a lei una "*scenata di lesbo*" ad un cliente anziano in un albergo di lusso, e di fronte al suo rifiuto l'aveva buttata fuori di casa²²⁸.

El Mahroug ha spiegato che la Loca aveva lavorato in locali notturni di lap dance e di scambi di coppia. La giovane ha dichiarato, in particolare, che "*arrivano là, fanno lap dance al palo, fanno il privé, dove si concedono sesso orale, anche se è vietato nei club..nei night, e poi si fa gli scambi di numeri e si adescano i loro clienti all'interno del locale*"²²⁹, mostrando così di avere, malgrado la giovane età, una sicura conoscenza delle modalità degli incontri nei night.

Ha proseguito, narrando che quella notte, mentre era in strada con la valigia in mano, era passato per caso un signore anziano, tale Ranieri Vincenzo, che le aveva offerto aiuto, pagandole l'albergo o comunque ospitandola a casa sua.

Si era poi arrangiata, lavorando come "ragazza immagine" in alcuni locali notturni tramite tale Gabriele che faceva il PR ("public relation") e come cameriera presso il ristorante Masquenada sito in viale Piceno n. 3²³⁰.

A tale proposito, il titolare del ristorante, Samarati Massimo, ha confermato di avere conosciuto in un bar, attorno al mese di ottobre – novembre 2009, la El Mahroug, la quale si offrì di fare la cameriera presso il suo locale, dicendogli di essere appena arrivata dalla Sicilia, di avere 22 anni (ma ne dimostrava 24 o 25) e di essere d'origine marocchina.

Il teste ha dichiarato di averla ospitata presso la propria abitazione, sporadicamente, sei o sette volte nei cinque mesi della loro frequentazione. In particolare, ha ricordato che la

²²⁷ El Mahroug ha dichiarato inizialmente di essere arrivata a Milano il 28 dicembre 2009, v. p. 49 della trascrizione delle dichiarazioni rese al PM il 2.7.2010; poi ha diversamente ricordato di essere arrivata nel mese di ottobre dello stesso anno; v. trascrizione della deposizione resa all'udienza del 17.5.2013 nell'ambito del processo nei confronti di Mora Dario + altri.

²²⁸ V. trascrizione verbale citato p. 66 e 67 ss.

²²⁹ V. trascrizione citata p. 77.

²³⁰ V. verbale di sit rese al PM il 6.7.2010 e dichiarazioni rese all'udienza del 17.5.2013 nell'ambito del processo nei confronti di Mora Dario + altri.

ragazza si presentava in taxi a casa sua, così mostrando di avere disponibilità di denaro e, dai discorsi che le sentiva fare al telefono, era chiaro che frequentava degli uomini. La giovane gli disse di conoscere Mora Dario, per il quale svolgeva qualche lavoro, e Fede Emilio, del quale aveva il numero di telefono cellulare.

Per quanto gli era stato raccontato dalla stessa El Mahroug, questa lavorava come ballerina e frequentava la residenza di Berlusconi dove si esibiva nella danza del ventre, guadagnando anche 1.000 euro a serata.


Il teste ha riferito di non averle chiesto se avesse avuto rapporti sessuali con Berlusconi, ma ha aggiunto di non avere creduto che la ragazza potesse guadagnare così tanto denaro ballando la danza del ventre. Infatti, secondo la sua personale esperienza di titolare di un esercizio commerciale e frequentatore abituale di locali notturni, non viene corrisposto il compenso di 1.000 euro solo per un intrattenimento danzante.

Il teste ha, peraltro, precisato di non avere altri elementi concreti per ritenere che El Mahroug Karima svolgesse l'attività di prostituta. Tuttavia, aveva constatato più volte che la giovane aveva disponibilità di molto denaro, in un'occasione anche 2.000 euro, quantità del tutto incompatibile con un preteso lavoro di mera ballerina in serate di animazione.

Una volta controllò il contenuto della borsa della El Mahroug per capire chi fosse: non vi erano documenti; sul telefono cellulare erano presenti parecchi SMS scambiati con uomini, ma senza alcun riferimento a prestazioni sessuali a pagamento; nel portafoglio c'erano discrete somme di denaro nell'ordine di 400 - 800 euro. Inoltre, in un'occasione, la giovane giunse al suo locale a bordo di una Rolls Royce chiara, assieme ad altre due ragazze molto belle, accompagnata da un uomo con i baffi brizzolati che pagò il conto per tutti.

Il teste ha riferito di avere interrotto il proprio rapporto con El Mahroug Karima a seguito di una scenata di gelosia che la ragazza gli fece una sera, trovandolo a casa sua in intimità con una donna. Solo per dispetto, la stessa ebbe poi un rapporto sessuale con il suo coinquilino. La reazione gli parve talmente sproporzionata da indurlo a cessare ogni frequentazione.

Caroppo Stefano, gestore del ristorante denominato Cactus Juice di Milano via Mecenate, ha dichiarato di avere conosciuto la El Mahroug, tra il novembre - dicembre 2009, nel locale Masquenada da lui frequentato come avventore, così confermando l'effettiva frequentazione di tale luogo da parte della ragazza.



Il teste ha dichiarato che ne era nato un rapporto di amicizia durato qualche mese²³¹. La ragazza, che dimostrava più di vent'anni, gli disse di essere di origine marocchina e brasiliana e che sua madre era una cantante.

Il teste ha riferito che, quando l'aveva conosciuta, la stessa non aveva disponibilità di denaro ed era in cerca di un lavoro come cameriera. In seguito si era però accorto che la sua situazione economica era cambiata nel tempo, perché mostrava di avere grandi disponibilità di contante di cui egli non chiese mai la provenienza. In particolare, il teste ha dichiarato di aver visto nel portafoglio della giovane delle banconote da 500 euro, per somme complessive anche di 2.000 euro.

Ha ricordato che, in un'occasione, mentre si trovavano nell'appartamento che El Mahroug Karima condivideva con tale Caterina (Pasquino Caterina – ndr), la ragazza gli aveva raccontato di avere conosciuto Berlusconi e di avere preso parte ad una cena presso la sua dimora. Al momento non le aveva creduto. Gli fece anche vedere un libro ed una catenina a lei donati dall'imputato o da Fede, raccontandogli che la sera prima era passata a prenderla una limousine per condurla ad una festa, ma che lei aveva rifiutato l'invito perché si annoiava.

Anche Passaro Antonio – avvocato iscritto all'albo che si occupa di animazione e di spettacolo²³² - ha dichiarato di avere conosciuto la ragazza nello stesso periodo, attorno al mese di novembre 2009, in un locale notturno, così confermando la presenza della minore nel capoluogo lombardo a far tempo quantomeno dall'autunno dell'anno 2009.

La ragazza gli disse di essere arrivata quel giorno a Milano e di avere 26 anni, di essere nata ad Alessandria d'Egitto, ma di essere per metà di origine brasiliana.

Il teste ospitò la giovane un paio di giorni perché la stessa non aveva un posto dove dormire. La ragazza si legò a lui e cominciò a perseguirlo con telefonate ed appostamenti, tanto che dovette lasciare la propria abitazione sita nel centro di Milano in via della Spiga n. 50. Mantenne, comunque, con la giovane contatti telefonici, come risulta provato dalle intercettazioni in atti.

Dall'istruttoria è emerso altresì che El Mahroug Karima fu ospitata per qualche giorno, attorno al mese di febbraio 2010, da Gandini Stefano perché la ragazza si trovava in difficoltà.

²³¹ Dai contatti telefonici emerge che il teste aveva mantenuto rapporti con la ragazza fino al 3.4.2010.

²³² Il teste ha precisato di esibirsi come ballerino cubista e showman.

